



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 39

DATA PUBBLICAZIONE 6/11/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

1.	COMUNICAZIONI F.I.G.C.	2
1.1.	Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 148 del Settore Tecnico F.I.G.C.).....	2
1.2.	Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 151 del Settore Tecnico F.I.G.C.).....	2
1.3.	Corsi per l'abilitazione ad Allenatore UEFA Licenza D (dal comunicato ufficiale n. 159 del Settore Tecnico F.I.G.C.).....	2
2.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
2.1.	Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 159 e 168 della L.N.D.).....	2
2.2.	Nomina nuovo componente Delegazione Provinciale di Torino (dal comunicato ufficiale n. 163 della L.N.D.).....	3
2.3.	Nomine nuovi componenti Delegazione Provinciale di Vercelli e Delegazione Distrettuale di Ivrea (dal comunicato ufficiale n. 164 della L.N.D.).....	3
2.4.	Segreteria L.N.D.	5
2.4.1.	Iniziativa per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne	5
2.4.2.	Dichiarazione Di Inattività.....	5
2.4.3.	Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all'attività agonistica	5
2.4.4.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e	5
2.4.5.	Provvedimento di svincolo per inattività (art. 109 N.O.I.F.) - Accolti	6
2.4.6.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti	6
3.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	7
3.1.	Segreteria S.G.S.	7
3.1.1.	Convocazioni Centro Federale Territoriale - Novarelo	7
3.1.2.	Convocazione Selezione Territoriale Under 17 Femminile	10
3.1.3.	Fair-Play – Green Card assegnate	12
3.1.4.	Corsi Informativi "Grassroots Livello E" per aspiranti "istruttori attività di base" - elenco ammessi	12
3.1.5.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - Accolti.....	12
3.1.6.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - respinti.....	12
3.1.7.	Provvedimento di annullamento "carta assicurativa" della categoria primi calci / piccoli amici - accolte	13
3.1.8.	Deroghe all'utilizzo di giovani calciatrici per l'attività di settore giovanile e scolastico – stagione sportiva 2025/2026	13
3.1.9.	Società che Disputa Gare Sul Proprio Campo Sportivo in orario diverso da Quello Ufficiale.....	14
3.2.	Modifiche al programma gare	14
3.2.1.	Variazioni disputa gare – L.N.D.	14
3.2.2.	Variazioni disputa gare – S.G.S.	14
3.2.3.	Variazioni dispute gare – L.N.D. – S.G.S.	15
3.2.4.	Recupero	15
4.	RISULTATI.....	15
5.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	23
6.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	47
6.	TRIBUNALE FEDERALE.....	60
6.	Tribunale Federale Nazionale.....	62

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 148 del Settore Tecnico F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 148 del Settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C che si svolgerà a Santhià (VC) dal 26/01/2026 al 24/04/2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

1.2. Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 151 del Settore Tecnico F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 151 del Settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C che si svolgerà a Torino dal 26/01/2026 al 24/04/2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

1.3. Corsi per l'abilitazione ad Allenatore UEFA Licenza D (dal comunicato ufficiale n. 159 del Settore Tecnico F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 159 del Settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il bando di ammissione ai Corsi per l'abilitazione ad Allenatore UEFA Licenza D che si svolgeranno a Torino dal 19/01/2026 al 18/04/2026 e dal 26/01/2026 al 24/04/2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1. Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 159 e 168 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 186/AA al 187/AA e dal n. 190/AA al 197/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite dei comunicati ufficiali nn. 159 e 168 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Nomina nuovo componente Delegazione Provinciale di Torino (dal comunicato ufficiale n. 163 della L.N.D.)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2025;
- Preso atto delle comunicazioni distintamente pervenute dai Comitati Regionali Basilicata, Piemonte Valle d'Aosta, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto;
- Visto l'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Sentiti i Vice Presidenti,

d e l i b e r a

... omissis ...

- di approvare le proposte di nomina relative alle Delegazioni Provinciali di Belluno, Grosseto, Palermo, Perugia e Torino, di cui all'allegato sub A), a valere fino al 30 Giugno 2026, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

... omissis ...

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Nuovo Componente SINOPOLI EUGENIO

... omissis ...

Si riporta, di seguito, la composizione aggiornata delle Delegazioni Provinciali di Belluno, Grosseto, Palermo, Perugia, Potenza e Torino:

... omissis ...

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato	SPINA GIOVANNI
Vice Delegato	CAPELLO DANIELE
Componenti	BOERO FRANCO
	CAPILLI GIULIO
	SINOPOLI EUGENIO
Segretario	BOCHICCHIO SIMONA

2.3. Nomine nuovi componenti Delegazione Provinciale di Vercelli e Delegazione Distrettuale di Ivrea (dal comunicato ufficiale n. 164 della L.N.D.)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2025;
- Preso atto della comunicazione pervenuta dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta;
- Visto l'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Sentiti i Vice Presidenti,

d e l i b e r a

di approvare le proposte di nomina relative alla Delegazione Provinciale di Vercelli e alla Delegazione Distrettuale di Ivrea, di cui all'allegato sub A), a valere fino al 30 Giugno 2026, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella prima riunione utile.

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Nuovo Componente MOLINATTO FRANCO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Nuovo Componente MADASCHI WALTER

Si riporta, di seguito, la composizione aggiornata della Delegazione Provinciale di Vercelli e della Delegazione Distrettuale di Ivrea:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato	PULCINA PIERO	
Vice Delegato	MUSAZZO LAURA	
Componenti	MASCARI ROSARIO	SIRUFO ALFREDO
	ZOLA PIERO ANGELO	FAMA' ROCCO
	MOLINATTO FRANCO	
Segretario	BOBBA CLAUDIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Delegato	DRAGO ROBERTO
Vice Delegato	MILANO GIANFRANCO
Componenti	TURATI GIORGIO
	FASSINO GUIDO
	MADASCHI WALTER
Segretario	BARBAGALLO ROSARIO

2.4. Segreteria L.N.D.

2.4.1. INIZIATIVA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta ha aderito, su invito del Consiglio Regionale del Piemonte e del CONI Piemonte, alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorrerà il 25 Novembre 2025.

Si invitano tutte le Società a promuovere – in occasione di tutte le gare in programma nelle giornate del 23, 24 e 25 Novembre 2025 - l'apposizione, tra gli atleti, di un segno rosso sul viso e di osservare un minuto di rumore all'inizio di ogni partita, quale gesto simbolico di sostegno a questa importante iniziativa.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.4.2. DICHIARAZIONE DI INATTIVITÀ

La sottonotata Società, non avendo ottemperato ai previsti adempimenti, ha inteso implicitamente di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026:

ASD ACADEMY PRO VERCELLI

codice 953831

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alla Società sopra indicata sono automaticamente sciolti/e da vincolo.

2.4.3. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
LUCIANI FRANCESCO	CASTELLAMONTE CALCIO A5	07/10/2010	12/10/2026	05/11/2025
BOTTINO UMBERTO	CASTELLAMONTE CALCIO A5	26/09/2010	14/10/2026	06/11/2025

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

2.4.4. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
4488309	AUDI ALEX	04/10/1992	ASD FERILO CALCIO	31/10/2025
4670595	BARBERA STEFANO	30/06/1989	ASDSPARTAK SAN DAMIANO	30/10/2025
5840257	BERARDO FABIO	29/06/2001	SSD BUSCA 1920 ARL	05/11/2025
2175833	DEMARIA ALESSANDRO	20/11/2006	ASD BULE'BELLINZAGO	06/11/2025
6903820	LA SCALA GIORGIO	18/11/2005	ASD ATLETICO RACCONIGI	05/11/2025
4066034	MANCUSO STEFANO	24/05/1993	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	06/11/2025
2333394	MAZZUCCO LUCA EMAN	16/05/2004	ASD CITTA DI CASALE	05/11/2025
6677519	NANIA ALESSIO	26/10/2002	ASD PRO EUREKA	03/11/2025
5756403	OLIVETO NICOLAS	11/01/2003	ASD CITTA DI COSSATO	03/11/2025
4469902	RIZZI DAVIDE	25/07/1989	USD PIANEZZA	04/11/2025
2244056	ROSSI ALAN	26/01/2002	ASD ATLETICO RACCONIGI	04/11/2025
5895027	RROTANI ANDREA	20/04/2001	ASD VALLE VARAITA CALCIO	05/11/2025

2.4.5. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2517595	ALLEGRETTI SAMUELE	25/08/2006	GSD VOLPIANO PIANESE
3308009	ALVARO RICCARDO	03/03/2009	GSD VOLPIANO PIANESE
2894549	CAPO MATTEO	31/08/2008	ASD SANTENA 2014
2639409	CASAGRANDE DAVIDE	17/06/2005	ASD SAN BENIGNO
4948244	CHIORCAN VLAD IONEL	07/11/1995	ACD LUCENTO
6965938	COSTANZO FRANCESCO	28/11/2005	ADP VIANNEY
2722897	DE FRANCESCO ANGELO	06/03/2007	ASD CHERASCHESE 1904
2866555	DE ROSA ADRIAN ANTONIO	25/04/2008	USC PSG SSDARL
5014245	GIBOGINI CRISTIAN	30/07/1999	ASD VARALPOMBIESE 1925
2174034	GROSJACQUES ENEA	03/03/2007	ASD AYGREVILLE CALCIO
4015148	HAYAT WALID	17/02/2005	ASD ONNISPORT CLUB
2235941	PASSAMANI SIMONE	13/03/2005	ASD DRUENTINA
2361863	RASTELLO MATTEO	25/03/2007	POL. SCARNAFIGI

2.4.6. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2747683	CORBO DEVIS	29/05/2007	ASD OLYMPIC COLLEGNO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
6646722	ISUFI CALVIN	21/08/2001	ASD MAPPANESE
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
2598303	MESSINA CRISTIAN	10/09/2006	USD VIRTUS VERCELLI
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1. Segreteria S.G.S.

3.1.1. CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - NOVARELLO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di NOVARA comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 10 novembre 2025

Presso il **Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro –CFT NOVARELLO Via Dante Graziosi 3 28060 Granozzo con Monticello NO**

Orario convocazione: **14,15**

Orario allenamento: **14,45**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa:

Ilaria Peirolo cft.piemontevalledaostasgs@figc.it **3939410905**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo : Rocco FRAMMARTINO

Responsabile Tecnico Territoriale CFT: Luca ROBBA

Allenatore : Simone BRACCHI, Sergio SAGHEDDU, Fiorenzo RIDOLFI, Irene SEVERINO, Marco PARACCHINO, Marco GIOVINAZZO

Preparatore atletico: Massimo GRILLI

Allenatore dei portieri: Mattia VENDEMIATI

Fisioterapista: Andrea DE LUCA

Psicologo : Alessia DISTROTTI

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BALDERI	EDOARDO	16/01/2012	A.S.D.UNION NOVARA
BONACCORSO	ANDREA	24/12/2012	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
COTTA RAMUSINO	TOMMASO	16/04/2012	S.S.D. NOVAROMENTIN S.R.L.
DE LUCIA	DIEGO	31/01/2012	VERBANIA CALCIO
DI LORENZO	NICOLO'	19/11/2012	VERBANIA CALCIO
EHIOROBO	DIVANE ESAMAGBE	16/06/2012	A.S.D.UNION NOVARA
FADIL	JAKOPO	27/07/2012	1924 SUNO F.C.D.
FERRERO	LORENZO	29/06/2012	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
IORI	NICCOLO MATTIA	12/02/2012	BAVENO STRESA SSD
LAGRASTA	MATTIA	16/03/2012	U.S.D. JUVENTUS DOMO
LONGATO	EDOARDO	24/10/2012	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
MACERI	ALESSANDRO	28/03/2012	A.S.D. ACCADEMIA DELTALENTO
MARCHESANI	FEDERICO	08/02/2012	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
MBAYE	ALIOUNE	25/06/2012	BAVENO STRESA SSD
OMARINI	TOMMASO	25/08/2012	BAVENO STRESA SSD
PAPACCIO	ALESSANDRO	04/11/2012	A.S.D. SPARTA NOVARA
PRIFTI	DAVIDE	24/10/2012	BAVENO STRESA SSD
ROSSI	LEONARDO	18/03/2012	1924 SUNO F.C.D.
SCHEDA	RICCARDO	24/07/2012	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
VERZINO	MATTIA	31/08/2012	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI

CATEGORIA:
U13 MASCHILE

ABBAZZIA	DAVIDE	26/05/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
BECCHIA	EDOARDO	13/09/2013	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.

CARON	SEBASTIAN	31/07/2013	A.S.D. ARONA CALCIO
COSCIA	EDOARDO	14/04/2013	1924 SUNO F.C.D.
DALLAN	ALEX JAMES	18/09/2013	A.C.D. BRIGA
DE BELLIS	DIEGO	19/07/2013	ASD SPORTIVA CALTIGNAGA
DRIDI	YOUSSEF	01/11/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
ERBETTA	EDOARDO	25/10/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
FANCHIOTTI	DIEGO	21/11/2013	1924 SUNO F.C.D.
FRA	DANIELE	29/05/2013	S.S.D. NOVAROMENTIN S.R.L.
GALLINA	PIETRO	01/07/2013	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906
GRASSI	RICCARDO	18/11/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
GULMINI	NICOLO'	27/02/2013	A.S.D. CITTA' DI COSSATO
ISMAILAJ	JONATHAN	01/01/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
LAUDANI	EMANUELE	13/03/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
MANGANARO	STEFANO	12/03/2013	S.DIL. CALCIO VOGOGNA
MARTONE	ALESSANDRO	04/07/2013	ASD SPORTIVA CALTIGNAGA
RAMAZZOTTI	TOMMASO	02/06/2013	A.S.D. ACCADEMIA DEL TALENTO
SCIARA	SALVATORE	23/07/2013	A.S.D. ARONA CALCIO
VISCARDI	SIMONE	29/03/2013	U.S.D. JUVENTUS DOMO

CATEGORIA : U14 FEMMINILE
U15 FEMMINILE

ANDRIGHETTO	MIA	21/05/2012	A.S.D.UNION NOVARA
CATELLINO	FRANCESCA	23/07/2012	A.S.D. SANTALESSANDRO
COGGIOLA	VITTORIA	16/02/2012	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
FASOLA	VALENTINA	23/06/2011	BAVENO STRESA SSD
FERRIGNO	MARTINA	14/09/2012	A.S.D. PONDERANO
FORNO	GAIA	13/08/2011	A.S.D. PONDERANO
GIRINO	GIULIA	05/04/2011	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL

MARCHETTI	MATILDE	31/12/2012	A.S.D. PONDERANO
MASCHETTO	LUCILLA	22/03/2012	F.C.D. COSSATESE
MIGLIORATI	GIULIA	13/07/2011	A.S.D. UNION NOVARA
MILAS	CARLOTTA MARIA	19/03/2012	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
MONTRESOR	MARGHERITA	15/06/2012	A.S.D. BAGNELLA CALCIO 1972
NOVELLINO	SOFIA	09/05/2011	BAVENO STRESA SSD
OLIVIERI	VITTORIA	16/05/2011	A.S.D. UNION NOVARA
PEDALINO	REBECCA	04/10/2011	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
PRIORI	ILARIA	14/04/2012	A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO
SALVIOLI DI FOSSALUNGA	ANDREA EMMA	04/10/2012	A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO
SHEKAJ	KEIDA	27/03/2012	A.C.D. MERGOZZESE
UMEROSKA	MELEK	19/11/2011	F.C.D. COSSATESE
VISANOIU	IZABELA	21/06/2012	A.S.D. ACCADEMIA DEL TALENTO

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.2. CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 17 FEMMINILE

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte e Valle d' Aosta Luciano Loparco, in riferimento all'attività di Sviluppo promozionale dell'Attività Under 17 comunica l'elenco delle ragazze per il giorno **Martedì 11 Novembre 2025, alle ore 14:00**, presso l'impianto sportivo sito in Via Leonardo Da Vinci, 24 – Grugliasco (TO) (erba sintetica).

Si ringrazia la Società BSR Grugliasco.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi, copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria minorenni**, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra Lavinia Quagliotti Tel. 340-3551704, e-mail: sel.taurinensesgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 F Area n. 1: Barbara LUCIANO

Collaboratore tecnico: Daniele D'ANCONA, Sergio SAGHEDDU, Fabio SACCO

Preparatore portieri: Enrico CHIAPALE

Fisioterapista: Matteo AVITABILE

Area Psicologica: Deborah LANDA, Emanuela BIANCO

Team Manager: Lavinia QUAGLIOTTI, Monica MENEGATTI

Medico: Marta ANDRIGHETTI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
APPENDINO	MARTINA	27/09/2011	ACCADEMIA TORINO CALCIO
AUDISIO	CHIARA	24/05/2011	JUVENTUS FC SPA
AUDISIO	GAIA	27/01/2012	FREEDOM FC SSD ARL
BORELLO	SAMANTA	13/03/2011	SCA ASTI
CAGNOTTO	MATILDE	28/02/2011	TORINO FC SPA
CATALANO	CAROLA	18/05/2012	CBS SCUOLA CALCIO ASD
COLOMBA	LETIZIA	14/01/2011	JUVENTUS FC SPA
CONTE	GIORGIA	23/04/2012	TORINO FC SPA
CORNAGLIA	EMMA	26/10/2012	TORINO FC SPA
DE STASIO	MAYA	17/07/2012	CBS SCUOLA CALCIO ASD
FOI	VIOLA	12/07/2013	SAVI WOMEN
FRANCHINO	GIADA	20/07/2012	AVIGLIANESE
GALLO	GIULIA	30/11/2012	FREEDOM FC SSD ARL
GILARDI	GRETA	26/05/2011	BUTTIGLIERESE 95
GUARNA	ASIA	21/02/2011	SCA ASTI
GUARRACINO	ALESSIA	02/05/2012	ELLEDI FC SSD RL
JANNON	ALICE	22/06/2011	ACCADEMIA TORINO CALCIO
LAURIA	GIORGIA	04/06/2011	FREEDOM FC SSD ARL
MANARA	SOFIA	14/06/2012	VENARIA REALE
MARANDO	NICOLE	26/08/2011	JUVENTUS FC SPA
MILLOSHI	AURORA	26/05/2011	MONCALIERI WOMEN SSDARL
MINUTELLO DEVA	DANIELA	18/02/2012	BUTTIGLIERESE 95
PANZECA	AURORA	22/07/2011	TORINO FC SPA
PELLEGRINO	LARA	27/08/2012	BORG VITTORIA CIT TURIN
POCHETTINO SOUZA	GIORGIA	22/11/2012	BORG VITTORIA CIT TURIN
PROIETTO	VIOLA ELEONORA	04/04/2012	SAVI WOMEN
RICCI	NICOLE	06/01/2012	ACCADEMIA TORINO CALCIO
RINALDI	ISOTTA	30/10/2012	VENARIA REALE
ROSUCCI	VITTORIA	05/09/2012	TETTI FRANCESI RIVALTA
ROTUNDO	ARIANNA	18/01/2011	TORINO FC SPA
SARDI	VALERIA	20/01/2012	JUVENTUS FC SPA
SPINOGLIO	GIULIA	28/06/2012	BUTTIGLIERESE 95
SURACE	ADELE MIA	19/04/2012	ACCADEMIA TORINO CALCIO
TAROLLA	ALESSIA	18/09/2012	JUVENTUS FC SPA
TORRE	SABRINA	26/06/2012	CBS SCUOLA CALCIO ASD
ZAPPALA'	MARTINA	23/01/2012	JUVENTUS FC SPA

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.3. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiato con il cartellino verde "Green Card".

ZANELLI Paride

Voluntas Suna

Pulcini 1° anno

durante l'incontro, segnalava di aver subito una rete, essendo portiere, da parte degli avversari non vista durante il gioco

3.1.4. CORSI INFORMATIVI "GRASSROOTS LIVELLO E" PER ASPIRANTI "ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE" - ELENCO AMMESSI

Si riporta – in allegato – l'elenco dei candidati ammessi al Corso Informativo "Grassroots Livello E" per istruttore Attività di Base che si svolgerà a Busca dal 22 Novembre 2025.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2927026	ANDREIS EDOARDO	31/08/2011	LASCARIS 1954 ASD
3235045	BORSALINO GIOVANNI	29/08/2009	ALBESE 1917 SSDARL
3741280	ED DRISSI ABDELALI	30/09/2012	USD G.A.R. REBAUDENGO
3854595	EL GUAZAR ADAM	19/10/2011	USD G.A.R. REBAUDENGO
3878102	LENTINIO LORENZO	02/08/2012	ADP VIANNEY
3456410	MASSONE MATTEO	25/06/2012	ASD DERTHONA FBC 1908
4126578	MORERO GIONA	06/07/2012	US VILLAR PEROSA
3020596	PROFETA MATTEO	26/05/2012	ASD CALCIO SETTIMO
3681877	SICLARI SAMUELE	28/01/2011	ORATORIO ORBASSANO CALCIO
3172973	VAN WYNGAARDT MATTIA	09/12/2012	ASD ARQUATESE VALLI BORBERA
3051585	VIECCA LORENZO	31/12/2011	CBS SCUOLA CALCIO ASD
2864366	VITROTTI DIEGO	12/08/2011	LASCARIS 1954 ASD

3.1.6. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2933113	CELONA NICOLO	05/02/2010	ASD PIOSSASCO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sussiste l'inattività dichiarata dal calciatore.		
4154105	GHIUR FEDERICO	24/06/2013	SSD CENISIA ARL
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della firma degli esercenti la responsabilità genitoriale oltre che mancante della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
3595829	BOSSO ANNA	01/03/2011	TORINO FC SPA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto è stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica certificata errato della Società.		
2733832	COFFARO LEONARD	24/08/2010	ASD AYGREVILLE LEONARD
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della Società e non a quello di posta elettronica certificata.		
4120728	MANTOVANI FEDERICO	09/05/2016	USD CARRARA 90
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della Società e non a quello di posta elettronica certificata.		
3191341	ROSSETTI RICCARDO	04/03/2013	ASD DRUENTINA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della Società e non a quello di posta elettronica certificata.		
3714417	ALBANESE SAMUEL	19/01/2015	ASD S.D. SAVIO ASTI
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
4146881	ANDREA TONY	18/08/2016	ASD CALCIO NOVESE
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
4169418	CALVO DENIS JULIAN	09/07/2015	ASD ASTI
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
3579634	SANTORO FRANCESCO	18/09/2015	USD PIANEZZA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto richiesta prima che siano trascorse le quattro giornate di inattività.		
3522871	IZZO LORENZO	28/12/2013	ASD PRO EUREKA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		

3.1.7. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4591055	PARENTE ENEA JACOPO	01/02/2019	ASD AVIGLIANESE

3.1.8. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3.1.9. SOCIETÀ CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 11/11/2025 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

GIOVANILE CENTALLO 2006

Camp. Regionale Under 14 – Gir. D

Sabato ore 17:30

3.2. Modifiche al programma gare

3.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi e agli orari di seguito indicati:

CITTA DI COSSATO	Camp. Under 19 Reg – Gir. A	Via Moricco – Mottalciata Sab. ore 15.00
S. VINCENT CHATILLON	Camp. di Seconda cat - Gir. C	Brunod – Loc. Grange Chatillon
FUTSAL SAN DAMIANO	Camp. Serie D Calcio a 5 – Gir. C	Venerdì ore 21.45
ASD VALCHIUSELLA 1999	Camp. Walking F. Over 50	Strada per Zimone 2 - Piverone Merc ore 21.00
CAMERI CALCIO	Camp. Walking F. Over 50	Strada Privata Cesarina 5, - Bellinzago N.se
CRISTO ALESSANDRIA	Camp. Walking F. Over 50	Corso Acqui 398 - Alessandria-Ven ore 21.00
DEVILS WF ACC. BORG.	Camp. Walking F. Over 50	Viale del Borgarino 10 - Gattico
F.C. GARLASCO	Camp. Walking F. Over 50	Corso Milano 65 - Castello d'Agogna
NOVARA WALKING F.	Camp. Walking F. Over 50	Via Dante Graziosi - Granozzo c.Monticello
AURORA NICHELINO WF	Camp. Walking F. Over 50	Mercoledì ore 21.40
ASD ONNISPORT CLUB WF	Camp. Walking F. Over 60	Via Trecate 46 - Torino - Mercoledì ore 17.30
ASD VALCHIUSELLA 1999	Camp. Walking F. Over 60	Strada per Zimone 2 - Piverone – Merc ore 20.00
CRISTO ALESSANDRIA	Camp. Walking F. Over 60	Corso Acqui 398, Alessandria - Mart ore 21.00
DEVILS WF ACC. BORG	Camp. Walking F. Over 60	Viale del Borgarino 10 - Gattico
NOVARA WALKING F.	Camp. Walking F. Over 60	Via Dante Graziosi - Granozzo c.Monticello
GAUDENZIANA NOVARA	Camp. Walking F. Over 60	Via Dante Graziosi - Granozzo c.Monticello
W.F. ROLANDO ALESSANDR	Camp. Walking F. Over 60	Venerdì ore 20:00

3.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi di seguito indicati:

PSG	Campionato Under 17 Reg. – Gir. E	Garrone Via F. Mazzetti – Riva di Chieri
PSG	Campionato Under 15 Reg. – Gir. E	Via Valle Miglioretti – Pino T.se

3.2.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3.2.4. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero del Campionato Under 19 Regionale in virtù della delibera adottata dal Giudice Sportivo.

4. RISULTATI

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	7 - 2	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	5 - 2
GIRONE C - 2 Giornata - A			GIRONE D - 2 Giornata - A		
POL LIBERTAS ANTIGNANO	- ATLETICO TAURINENSE	1 - 3	ONNISPORT CLUB	- ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	3 - 8

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
(1) FUTSALES CASALE A.S.D.	- L&D MONFERRATO ADVENTURES	4 - 4	AMICI DEL DON BOSCO	- CH4 SPORTING CLUB	3 - 2
LISONDRIA	- MONGARDINO FUTSAL CLUB	3 - 2	(1) OLIMPIC SALUZZO 1957	- SANTANNA A.S.D.	5 - 1
(1) - disputata il 31/10/2025			(1) - disputata il 30/10/2025		
GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
CAVAGLIA	- PRO VERCELLI C5	7 - 2	ACADEMY VENARIA FUTSAL	- CASTELNUOVO A.S.D.	0 - 1
RIVIERA DELLE ALPI S.V.	- ROMENTINO C5 ASD	3 - 7	LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	- SPORTING LG S.S.D. A RL	10 - 1

• RISULTATI GARE DAL 31 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2025

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			GIRONE B - 9 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	2 - 4	ALBESE 1917 SSDARL	- CHERASCHESSE 1904	1 - 0
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	2 - 2	CHIERI	- VANCHIGLIA 1915	0 - 1
BAVENO STRESA SSD A RL	- DRUENTINA	0 - 1	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 1
BORGOSIESA CALCIO	- PRO EUREKA	1 - 1	GIOVANILE CENTALLO 2006	- LUESE CRISTO ALESSANDRIA	3 - 0
BULE'BELLINZAGO	- BORGARO NOBIS 1965	2 - 1	OVADESE SSDARL	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 0
CALCIO SETTIMO	- BRIGA	1 - 1	PRO DRONERO	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	1 - 2
VERBANIA CALCIO	- AYGREVILLE CALCIO	3 - 0	PRO VILLAFRANCA	- PINEROLO	2 - 0
VOLPIANO PIANESE	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 2	S.D. SAVIO ASTI	- MONREGALE CALCIO	0 - 1

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			GIRONE B - 9 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	0 - 3	ALPIGNANO	- BSR GRUGLIASCO ASD	3 - 1
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- ORNAVASSESE	0 - 5	CAFASSE BALANGERO	- VALLORCO	2 - 0
CITTA DI CASALE	- ORIZZONTI CANAVESEALICESE	2 - 0	LA VISCHESI	- BARCANOVA CALCIO	0 - 0
GATTINARA F.C.	- CE.VER.SA.MA BIELLA	1 - 0	LUCENTO	- MONTANARO	0 - 1
GRAVELLONA SAN PIETRO	- IVREA CALCIO ASD	1 - 3	PIANEZZA	- VENARIA REALE	1 - 0
JUVENTUS DOMO	- VIRTUS VERCELLI	1 - 1	POL.AD UNION BB VALLESUSA	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 0
LUPETTI BIANCHI TRINO	- DUFOUR VARALLO	1 - 2	ROSTA CALCIO	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 2
UNION NOVARA	- PIEDIMULERA	5 - 2	SPORTIVA NOLESE	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 2

GIRONE C - 9 Giornata - A			GIRONE D - 9 Giornata - A		
BOVES MDG CUNEO	- SANT ALBANO	1 - 2	ARQUATESE VALLI BORBERA	- NICHELINO HESPERIA	1 - 0
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- PANCALIERICASTAGNOLE	1 - 0	CARRARA 90	- CARIGNANO A.S.D.	3 - 0
INFERNOTTO CALCIO	- VALLE VARAITA CALCIO	2 - 0	CASTELLAZZO B.DA	- SALE	3 - 1
MORETTA	- SOMMARIVA PERNO	4 - 0	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- POLISPORTIVA GARINO	4 - 1
PEDONA BORGO S.D.	- BUSCA 1920 A R.L.	0 - 3	POL. FRUGAROLESE	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 0
SAVIGLIANESE FBC 1919	- NARZOLE CALCIO	1 - 0	SANTOSTEFANESE	- POLISPORTIVA GAVIESE 1920	1 - 3
SCARNAFIGI	- ORBASSANO CALCIO	2 - 0	SPARTAK SAN DAMIANO	- CALCIO NOVESE	1 - 0
VILLAFRANCA	- ATLETICO RACCONIGI	1 - 0	SPORTING CLUB	- CANELLI 1922	1 - 0

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			GIRONE B - 9 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- CANNOBIESE 1906	1 - 1	BOSCONERESE A.S.D.	- BOLLENGO	1 - 0
CALCIO VOGOGNA	- VARZESE	0 - 1	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	- VALLE ELVO	4 - 1
DORMELLETO-COMIGNAGO	- AGRANO SPORTIVA	3 - 1	CIGLIANO CALCIO	- CALCIO LEINI	5 - 2
(1) FC ESIO VERBANIA	- CARPIGNANO	2 - 2	GAGLIANICO C.S.I.	- TORRI BIELLESI A.S.D.	2 - 2
MOMO ATLETICO CALCIO	- FEROLO CALCIO	2 - 3	LIVORNO FERRARIS BIANZE	- E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	2 - 2
OMEGNA CALCIO 1906	- SIZZANO	2 - 1	MAPPANESE	- VALCHIUSELLA	0 - 2
QUARONESE	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 3	PONDERANO	- AGLIE	1 - 2
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- CAMERI CALCIO	2 - 4	VALLE CERVO ANDORNO	- ARDOR S.F. CORIO ASD	1 - 0

(1) - disputata il 01/11/2025

GIRONE C - 9 Giornata - A			GIRONE D - 9 Giornata - A		
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- TRECATE CALCIO	3 - 4	CASELETTE	- VENAUS	4 - 0
BORGOLAVEZZARO	- FULVIUS 1908	2 - 1	CASELLE CALCIO	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	2 - 0
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	- FORTITUDO F.O.	1 - 2	G.A.R. REBAUDENGO	- VDL FIANO PLUS	0 - 1
FELIZZANO 1920	- TASSAROLO	0 - 0	OLYMPIC COLLEGNO	- CIRIE CALCIO 1946	0 - 2
LIBARNA	- PERNATESE 1928	2 - 1	POL. PARADISO COLLEGNO	- CALCIO MATHI	1 - 3
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- CAPRIATESE	3 - 0	SAN MAURIZIO C.SE	- AVIGLIANESE	0 - 0
RIVER SESIA CALCIO	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE	3 - 1	SUSA S.S.D. A . RL.	- POLISPORTIVA B. CHIANOCOCO	2 - 3
VIGUZZOLESE	- MONFERRATO	1 - 1	TORINESE 1894 ASD	- BEPPE VIOLA CALCIO	1 - 1

GIRONE E - 9 Giornata - A			GIRONE F - 9 Giornata - A		
BARRACUDA	- S.SECONDO A.S.D.	1 - 2	ANNONESE	- COSTIGLIOLE F.C.	4 - 1
F.C. PIOSSASCHESE ASD	- ACADEMY BACIGALUPO	1 - 1	DON BOSCO ASTI	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	1 - 3
MONCALIERI CALCIO 1953	- CAVOUR	1 - 3	GASSINOSANRAFFAELE	- PSG SSDARL	1 - 2
PEROSA A.S.D.	- FOOTBALL CLUB VIGONE	1 - 1	MARENTINESE	- JUNIOR TORRAZZA	1 - 1
POLISPORTIVA BRUINESE	- PIOSSASCO	1 - 2	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	1 - 0
SAN GIORGIO TORINO	- CENISIA A R.L.	2 - 1	MIRAFIORI A.S.D.	- BUTTIGLIERESE 95	2 - 1
VALLE PO	- CUMIANA SPORT	1 - 1	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- KL PERTUSA	1 - 2
VILLARBASSE	- LUSERNA	2 - 0	PRO PALAZZOLO	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 2

GIRONE G - 9 Giornata - A		
AZZURRA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	5 - 3
ELLEDI FC SSD RL	- MURAZZO	1 - 0
GARESSIO	- S.SEBASTIANO	1 - 2
PIAZZA	- MARENE	2 - 3
SALICE	- VAL MAIRA	0 - 0
SAN BENIGNO	- SPORTING SAVIGLIANO	4 - 1
SAN BERNARDO	- BISALTA	0 - 1
VALVERMENAGNA	- PRO POLONGHERA	3 - 1

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
(1) BETTOLE-GRIGNASCO	- VALDUGGIA CALCIO	3 - 2	ASD LENTA LOZZOLO	- PRO ROASIO ASD	2 - 2
CASALE CORTE CERRO	- CREVOLESE A.S.D.	1 - 2	CANADA	- PALESTRO CALCIO	1 - 5
CASTELLETTESE	- VARALPOMBIESE 1925	2 - 1	CMC MONTIGLIO MONFERRATO	- CRESCENTINESE	1 - 2
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- MERGOZZESE	2 - 1	LUMELLOGNO	- S.ROCCO	2 - 2
FONDOTOCE	- US PROVIGEZZO	3 - 0	MEZZOMERICO CALCIO	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	2 - 3
PREGIESE	- RIVIERA D ORTA	1 - 3	RMANTIN	- VALDILANA BIOGLIESE	1 - 1
VOLUNTAS SUNA	- SERRAVALLESE 1922	3 - 2	SANTHIA 1903	- VIRTUS MULINO CERANO	0 - 2

(1) - disputata il 01/11/2025

GIRONE C - 7 Giornata - A			GIRONE D - 7 Giornata - A		
A.S.D. LOCANA	- ATLETICO ROBASSOMERO	4 - 4	AUXILIUM SAN LUIGI	- BACIGALUPO	0 - 0
CHIVASSO CALCIO	- RIVER PLAINE	2 - 0	CIT TURIN LDE	- BRUNETTA CALCIO	2 - 0
DORINA	- LA NUOVA LANZESE	0 - 5	POLISPORTIVA SAN DONATO	- CROCETTA CALCIO ASD	2 - 4
PERTUSIO	- AOSTA CALCIO 511	1 - 0	PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- S.IGNAZIO SPORT	1 - 1
POLISPORTIVA VALMALONE	- GRAND COMBIN	2 - 2	RESISTENZA GRANATA	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	1 - 2
RIVER 1951	- PONT DONNAS 2021	1 - 4	SISPORT S.P.A.	- SAN PAOLO TORINO	3 - 3
SAINT VINCENT CHATILLON	- ASD AC SANGIUSTESE	0 - 1			

GIRONE E - 7 Giornata - A			GIRONE F - 7 Giornata - A		
POLISPORT CASTAGNOLE	- BEIBORG	2 - 0	ANDEZENO	- F.C. CASTIGLIONE	1 - 2
ROLETTO VAL NOCE	- SPORTING P.R.	0 - 3	NUOVA ASTIGIANA CALCIO	- STELLA MARIS	4 - 0
VIANNEY	- AIRASCHESE 1972	0 - 2	PECETTO	- VALFENERA	2 - 3
VILLAR PEROSA	- BRICHERASIO BIBIANA	4 - 4	PIOBESI CALCIO	- SCIOLE	0 - 0
VILLASTELLONE CARIGNANO	- GIAVENOCOZZE	1 - 0	SAN GIUSEPPE RIVA	- PRALORMO	1 - 1
VINOVO SPORT EVENTS	- TETTI FRANCESI RIVALTA	1 - 1	SAN LUIGI SANTENA APS	- POLISPORTIVA MONTATESE	3 - 2
			SPORTROERO	- DUOMO CHIERI A.S.D.	1 - 1

GIRONE G - 7 Giornata - A			GIRONE H - 7 Giornata - A		
BAGNASCO CALCIO A.S.D.	- CARAGLIO CALCIO	1 - 1	A.C.BOSCHESE A R.L.	- QUARGNENTO DILETTANTI	2 - 2
CARRU MAGLIANO ALPI	- ASD MANTA CALCIO	3 - 1	ASCA	- DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	1 - 0
(1) LANGA CALCIO	- BENESE	2 - 3	CALLIANO CALCIO	- SOLERO	2 - 1
OLIMPIC SALUZZO 1957	- CORTEMILIA	2 - 3	CASALNOCETO A.S.D.	- ATLETICO GERBIDI	1 - 0
ORANGE CERVERE	- SAN BIAGIO	0 - 2	MONCALVO CALCIO	- CASSINE	1 - 0
RORETESE 1975	- REVELLO CALCIO	2 - 0	POL. ROCCA GRIMALDA ASD	- ACD PRO MOLARE	3 - 1
(1) SAN CHIAFFREDO	- GIOVANILE GENOLA 05	1 - 3			

(1) - disputata il 31/10/2025

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	3 - 0	LUCENTO	- AOSTA CALCIO 511	4 - 0
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- BRIGA	4 - 1	PRO EUREKA	- CASELLE CALCIO	1 - 0
IVREA CALCIO ASD	- GATTINARA F.C.	2 - 1	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- BORGARO NOBIS 1965	0 - 0
LUPETTI BIANCHI TRINO	- CITTA DI CASALE	1 - 3	V.D.A. CHARVENSOD	- DRUENTINA	2 - 2
POL. FRUGAROLESE	- BULE'BELLINZAGO	2 - 2	VANCHIGLIA 1915	- TORINESE 1894 ASD	12 - 0
UNION NOVARA	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	2 - 2	VOLPIANO PIANESE	- CARRARA 90	4 - 1
VERBANIA CALCIO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 1			

GIRONE C - 5 Giornata - A			GIRONE D - 5 Giornata - A		
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 0	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	5 - 1
CHIERI	- BSR GRUGLIASCO ASD	4 - 1	ACQUI F.C. SSDARL	- PEDONA BORGO S.D.	2 - 0
PINEROLO	- LUSERNA	3 - 1	ALBESE 1917 SSDARL	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 1
POL. PARADISO COLLEGNO	- BEIBORG	1 - 0	ATLETICO RACCONIGI	- SPARTAK SAN DAMIANO	1 - 5
SISPORT S.P.A.	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 2	CHERASCHESE 1904	- MONREGALE CALCIO	3 - 2
VILLAR PEROSA	- POLISPORTIVA GARINO	1 - 2	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- SAN GIACOMO CHIERI	0 - 3
VILLARBASSE	- ROSTA CALCIO	2 - 3	OVADESE SSDARL	- SANT ALBANO	3 - 1

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
ARDOR S.F. CORIO ASD	- V.D.A. CHARVENSOD	0 - 0	(1) ALBESE 1917 SSDARL	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 3
BRIGA	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	7 - 0	CENISIA A R.L.	- CASTELLAZZO B.DA	7 - 2

LA VISCHESI	- POLISPORTIVA VALMALONE	3 - 0	DORINA	- SSD REAL ORIONE V.	4 - 0
(1) OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- CUREGGIO CALCIO	6 - 0	FORTITUDO F.O.	- LUCENTO	0 - 7
PIANEZZA	- ATLETICO C.B.L.	0 - 3	MIRAFIORI A.S.D.	- CITTA DI CASALE	9 - 4
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- DRUENTINA	2 - 2	(1) POL. RAPID DI TORINO	- MONFERRATO	1 - 3
SPORTIVA CALTIGNAGA	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	2 - 2	SAN GIORGIO TORINO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	0 - 3

(1) - disputata il 01/11/2025

(1) - disputata il 01/11/2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
AURORA NICHELINO	- FUTSAL BUSCA	2 - 4
LEINI 96	- VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	3 - 1
NOVARA CALCIO A 5	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	4 - 8
POLISPORTIVA PASTA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 4
PRO IVREA CALCIO S.C.	- FUTSAL BORGO TICINO	2 - 7
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- A.S.D. STEAUA TORINO	3 - 5
VALDOSTANA	- CANTARANA C5	4 - 1

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
(1) COSSATESE	- CAVAGLIA	1 - 1	A.S.D. C.U.S. TORINO	- AURORA NICHELINO	7 - 3
DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	- ROMENTINO C5 ASD	5 - 4	(1) ACADEMY VENARIA FUTSAL	- AMICI DEL DON BOSCO	3 - 3
(1) LA NUOVA SPORTIVAGROSSES	- SAN REMIGIO	12 - 2	AURORA SAN GILLIO	- CSF V-MAT C 5	3 - 10
RIVIERA DELLE ALPI S.V.	- PRO VERCELLI C5	3 - 2	(1) C.B. SPORT CARAMAGNA	- OLIMPIC SALUZZO 1957	3 - 2
			SAN REMO 72 SRL	- SPORTING LG S.S.D. A RL	7 - 4

(1) - disputata il 01/11/2025

(1) - disputata il 02/11/2025

GIRONE C - 4 Giornata - A		
(1) CH4 SPORTING CLUB	- CASTELNUOVO A.S.D.	1 - 4
(1) FUTSAL SAN DAMIANO	- VICTORIA ACC. CHIEVO	4 - 4
L&D MONFERRATO ADVENTURES	- LISONDRIA	4 - 2
(2) SANTANNA A.S.D.	- MONGARDINO FUTSAL CLUB	4 - 5

(1) - disputata il 31/10/2025

(2) - disputata il 02/11/2025

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
(1) ELLEDI FC SSD RL	- LEINI 96	4 - 1
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- SANTA RITA FUTSAL	3 - 4
GONZAGA S.S.D.A.R.L.	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	7 - 2
(2) IVREA CANAVESE FEMMINILE	- AREA CALCIO ALBA ROERO	4 - 6
(3) ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- U.S. SAINT PIERRE	6 - 1

(1) - disputata il 31/10/2025

(2) - disputata il 03/11/2025

(3) - disputata il 04/11/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- TORINO WOMEN	0 - 4
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	1 - 1
CIT TURIN LDE	- UNION NOVARA	5 - 1
FOOT BALL CLUB RIVESE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	2 - 2

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
MAPPANESE	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	4 - 2
POLISPORTIVA GARINO	- VILLASTELLONE CARIGNANO	2 - 3
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- NOVESE CALCIO FEMMINILE	4 - 0
RACCO 86	- MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	2 - 2
RIVER PLAINE	- ACF BIELLESE	0 - 7
SAVI WOMEN	- BOYS E GIRLS CALCIO	5 - 3

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 5
CARONNESE WOMEN SSDARL	- BUTTIGLIERESE 95	4 - 0
MONCALIERI WOMEN SSDARL	- BAVENO STRESA SSD A RL	8 - 1
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	0 - 3
(1) TORINO F.C. S.P.A.	- CIT TURIN LDE	3 - 2

(1) - disputata il 01/11/2025

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE B - 8 Giornata - A		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	6 - 0	AYGREVILLE CALCIO	- CRESCENTINESE	1 - 3
BULE'BELLINZAGO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 7	BIELLESE 1902	- STRAMBINESE 1924	3 - 1
CALCIO NOVESE	- ARONA CALCIO	6 - 0	IVREA CALCIO ASD	- ATLETICO C.B.L.	3 - 1
DERTHONA FBC 1908	- ACQUI F.C. SSDARL	0 - 2	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 2
(1) FULVIUS 1908	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	2 - 3	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- PRO EUREKA	1 - 4
GOZZANO SSDRL	- BORGOSIESA CALCIO	5 - 3	VALLORCO	- CASELLE CALCIO	3 - 1
JUVENTUS DOMO	- NOVAROMENTIN SRL	1 - 1	VOLPIANO PIANESE	- V.D.A. CHARVENSOD	5 - 2

(1) - disputata il 01/11/2025

GIRONE C - 8 Giornata - A			GIRONE D - 8 Giornata - A		
ACADEMY VANCHIGLIA	- BSR GRUGLIASCO ASD	4 - 2	CARAGLIO CALCIO	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 2
BARCANOVA CALCIO	- GASSINOSANRAFFAELE	2 - 0	CHERASCHESE 1904	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 1
BORGARO NOBIS 1965	- POL. PARADISO COLLEGNO	3 - 1	CUMIANA SPORT	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 2
LASCARIS 1954 ASD	- ALPIGNANO	1 - 2	GIOVANILE CENTALLO 2006	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	3 - 1
PIANEZZA	- VENARIA REALE	1 - 1	MONREGALE CALCIO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	2 - 1
ROSTA CALCIO	- LUCENTO	3 - 1	PINEROLO	- ALBESE 1917 SSDARL	2 - 4
SPAZIO TALENT SOCCER	- ORBASSANO CALCIO	4 - 1	SALUZZO	- INFERNOTTO CALCIO	5 - 1

GIRONE E - 8 Giornata - A		
BEPPE VIOLA CALCIO	- S.D. SAVIO ASTI	4 - 1
CANELLI 1922	- CENISIA A R.L.	0 - 4
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- ASTI	5 - 2
NICHELINO HESPERIA	- CHISOLA CALCIO	2 - 3
PSG SSDARL	- MIRAFIORI A.S.D.	3 - 3
SISPORT S.P.A.	- VANCHIGLIA 1915	2 - 3

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE B - 8 Giornata - A		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- VERBANIA CALCIO	3 - 0	A.S.D. CITTA DI COSSATO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 2
BAVENO STRESA SSD A RL	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	3 - 1	ATLETICO C.B.L.	- LUCENTO	1 - 1
BIELLESE 1902	- JUVENTUS DOMO	2 - 0	AYGREVILLE CALCIO	- CALCIO SETTIMO	2 - 1
BULE'BELLINZAGO	- CALCIO VOGOGNA	6 - 0	BORGARO NOBIS 1965	- VANCHIGLIA 1915	0 - 8
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- IVREA CALCIO ASD	4 - 0	FOOTBALL CLUB VOLPIANO	- BARCANOVA CALCIO	2 - 1
NOVAROMENTIN SRL	- CAMERI CALCIO	3 - 3	(1) G.A.R. REBAUDENGO	- VOLPIANO PIANESE	0 - 6
UNION NOVARA	- GOZZANO SSDRL	4 - 1	PRO EUREKA	- V.D.A. CHARVENSOD	5 - 0

(1) - disputata il 02/11/2025

GIRONE C - 8 Giornata - A		
BSR GRUGLIASCO ASD	- PIANEZZA	2 - 4
NICHELINO HESPERIA	- MAPPANESE	1 - 1
POL. PARADISO COLLEGNO	- ACADEMY VANCHIGLIA	2 - 1
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 3
SISPORT S.P.A.	- BEPPE VIOLA CALCIO	3 - 1
VINOVO SPORT EVENTS	- SPAZIO TALENT SOCCER	2 - 3
VIRTUS CENISIA	- ALPIGNANO	5 - 2

GIRONE D - 8 Giornata - A		
CHISOLA CALCIO	- BUSCA 1920 A R.L.	4 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- PEDONA BORGO S.D.	2 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- PINEROLO	7 - 2
PIOSSASCO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 1
SALUZZO	- CHERASCHESE 1904	1 - 2
TETTI FRANCESI RIVALTA	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 7

GIRONE E - 8 Giornata - A		
ASTI	- VIGUZZOLESE	5 - 0
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- GASSINOSANRAFFAELE	2 - 0
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CALCIO NOVESE	7 - 1
DERTHONA FBC 1908	- CHIERI	5 - 0
OVADESE SSDARL	- CENISIA A R.L.	1 - 4
PSG SSDARL	- ACQUI F.C. SSDARL	0 - 1
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- SCA ASTI	0 - 1

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- VERBANIA CALCIO	2 - 3
BAVENO STRESA SSD A RL	- JUVENTUS DOMO	3 - 0
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- BIELLESE 1902	1 - 3
NOVAROMENTIN SRL	- ACCADEMIA DEL TALENTO	7 - 3
SPORTIVA CALTIGNAGA	- BULE'BELLINZAGO	1 - 5
1924 SUNO F.C.D.	- SPARTA NOVARA	6 - 1

GIRONE B - 8 Giornata - A		
ATLETICO C.B.L.	- BORGARO NOBIS 1965	3 - 0
(1) BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 3
CALCIO SETTIMO	- BARCANOVA CALCIO	2 - 4
PRO EUREKA	- IVREA CALCIO ASD	3 - 2
RIVER PLAINE	- BOSCONERESE A.S.D.	2 - 0
V.D.A. CHARVENSOD	- AYGREVILLE CALCIO	3 - 0
VANCHIGLIA 1915	- VOLPIANO PIANESE	1 - 2

(1) - disputata il 01/11/2025

GIRONE C - 8 Giornata - A		
ALPIGNANO	- CARRARA 90	1 - 0
BSR GRUGLIASCO ASD	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	0 - 1
CENISIA A R.L.	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 3
LUCENTO	- ROSTA CALCIO	3 - 0
POL. PARADISO COLLEGNO	- CASELETTE	0 - 11
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 4
SISPORT S.P.A.	- CIT TURIN LDE	2 - 0

GIRONE D - 8 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- PINEROLO	2 - 0
CHISOLA CALCIO	- SALUZZO	4 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 2
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- AREA CALCIO ALBA ROERO	0 - 1
MOREVILLA	- MONREGALE CALCIO	3 - 0
SANT ALBANO	- BUSCA 1920 A R.L.	2 - 3
SAVIGLIANESE FBC 1919	- CHERASCHESE 1904	1 - 1

GIRONE E - 8 Giornata - A		
ACQUI F.C. SSDARL	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 2
CHIERI	- CAPRIATESE	1 - 2
S.D. SAVIO ASTI	- PSG SSDARL	0 - 1
SAN GIORGIO TORINO	- ASTI	0 - 2
SCA ASTI	- DERTHONA FBC 1908	2 - 2
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- POLISPORTIVA GARINO	2 - 2
VINOVO SPORT EVENTS	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	1 - 4

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
BAVENO STRESA SSD A RL	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	6 - 0
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- NOVAROMENTIN SRL	4 - 0
(1) GASSINOSANRAFFAELE	- GOZZANO SSDRL	0 - 3
(1) PRO EUREKA	- BIELLESE 1902	0 - 1
UNION NOVARA	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	5 - 1
VERBANIA CALCIO	- JUVENTUS DOMO	2 - 7

(1) - disputata il 01/11/2025

GIRONE B - 1 Giornata - A		
ACADEMY VANCHIGLIA	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 0
BORGARO NOBIS 1965	- VANCHIGLIA 1915	0 - 2
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 0
LUCENTO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	3 - 1
POL. GRAND PARADIS	- VOLPIANO PIANESE	1 - 6
(1) V.D.A. CHARVENSOD	- DORINA	6 - 0
VALLORCO	- IVREA CALCIO ASD	0 - 2

(1) - disputata il 01/11/2025

GIRONE C - 1 Giornata - A		
ACADEMY LASCARIS ASD	- ORBASSANO CALCIO	1 - 2
ALPIGNANO	- POLISPORTIVA BRUINESE	0 - 0
(1) CIRIE CALCIO 1946	- CHISOLA CALCIO	1 - 3
LASCARIS 1954 ASD	- ROSTA CALCIO	2 - 0
(1) NICHELINO HESPERIA	- VENARIA REALE	0 - 0

GIRONE D - 1 Giornata - A		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- SALUZZO	0 - 5
(1) BOVES MDG CUNEO	- CHERASCHESE 1904	2 - 1
(1) BUSCA 1920 A R.L.	- ALBESE 1917 SSDARL	1 - 5
(1) FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- MONREGALE CALCIO	3 - 1
(1) GIOVANILE CENTALLO 2006	- PEDONA BORGO S.D.	2 - 1

(1) PINEROLO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	3 - 1	(1) PIAZZA	- INFERNOTTO CALCIO	5 - 3
(1) PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- VINOVO SPORT EVENTS	3 - 2	SALICE	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 1
(1) - disputata il 01/11/2025			(1) - disputata il 01/11/2025		

GIRONE E - 1 Giornata - A		
ACQUI F.C. SSDARL	- SAN GIACOMO CHIERI	2 - 5
(1) CAPRIATESE	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 7
CENISIA A R.L.	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	1 - 2
(1) CIT TURIN LDE	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	1 - 4
SCA ASTI	- DERTHONA FBC 1908	2 - 3
(1) SISPORT S.P.A.	- PSG SSDARL	2 - 1
(1) SPAZIO TALENT SOCCER	- ASTI	0 - 0
(1) - disputata il 01/11/2025		

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 5 Giornata - A			GIRONE 2 - 5 Giornata - A		
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	4 - 3	(1) AOSTA CALCIO 511	- BORG VITTORIA CIT TURIN	4 - 1
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- QUARONESE	2 - 3	CIT TURIN LDE	- MAPPANESE	12 - 0
(1) TORINO F.C. S.P.A.	- ELLEDI FC SSD RL	11 - 0	VENARIA REALE	- CARONNESE WOMEN SSDARL	3 - 0
(1) - disputata il 01/11/2025			(1) - disputata il 01/11/2025		

GIRONE 3 - 5 Giornata - A		
(1) ASD PINEROLO WOMEN	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 11
(1) AURORA CALCIO FEMMINILE	- REAL 909	8 - 0
MONCALIERI WOMEN SSDARL	- SAN GIORGIO GSD	15 - 0
(1) - disputata il 01/11/2025		

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
DERTONA CALCIO GIOVANILE	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	0 - 3	BUTTIGLIERESE 95	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	1 - 3
(1) QUARONESE	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	1 - 1	ELLEDI FC SSD RL	- SCA ASTI	5 - 0
(1) - disputata il 01/11/2025			(1) FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- SAVI WOMEN	4 - 0
			(1) - disputata il 01/11/2025		

GIRONE C - 5 Giornata - A		
COSSATESE	- RIVER PLAINE	5 - 1
IVREA WOMEN ASD APS	- CARONNESE WOMEN SSDARL	8 - 1
PONDERANO	- AOSTA CALCIO 511	5 - 6

GIRONE D - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BAGNELLA CALCIO 1972	5 - 1
(1) UNION NOVARA	- BAVENO STRESA SSD A RL	4 - 1
(1) - disputata il 01/11/2025		

GIRONE E - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- VENARIA REALE	2 - 4
TETTI FRANCESI RIVALTA	- CIT TURIN LDE	1 - 1

GIRONE F - 5 Giornata - A		
BORG VITTORIA CIT TURIN	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	3 - 0
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- MAPPANESE	6 - 2
VENARIA REALE SQ.B	- REAL 909	1 - 1

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - A		
ATLETICO TAURINENSE	- LISONDRIA	8 - 2
CH4 SPORTING CLUB	- TOP FIVE S.R.L.	2 - 0
ELLEDI FC SSD RL	- ORANGE FUTSAL ASTI	3 - 2
POLISPORTIVA PASTA	- A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	4 - 3

WALKING FOOTBALL OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
ASD ONNISPORT CLUB WF	- CRISTO ALESSANDRIA	4 - 6

BIELLESE 1902 WF	- VALCHIUSELLA 1999	1 - 2
(1) DEVILS WALKERS BORGOMANE	- TORINO WALKING FOOTBALL	3 - 2
(2) GAUDENZIANA NOVARA	- NOVARA WALKING FOOTBALL	1 - 2
(1) W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	- ARABA FENICE VALLE CERVO	3 - 3

(1) - disputata il 31/10/2025

(2) - disputata il 30/10/2025

WALKING FOOTBALL OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
(1) AURORA NICHELINO WF	- ARABA FENICE VALLE CERVO	3 - 5
BIELLESE 1902 WF	- NOVARA WALKING FOOTBALL	1 - 5
(2) CAMERI CALCIO WF	- VALCHIUSELLA 1999	2 - 4
CRISTO ALESSANDRIA	- WF CONFARTI GIANATO	5 - 2
DEVILS WALKERS BORGOMANE	- WF CASALE 21 ASD	1 - 2
(3) F.C. GARLASCO	- ASTI WALKING FOOTBALL	2 - 1

(1) - disputata il 29/10/2025

(2) - disputata il 30/10/2025

(3) - disputata il 27/10/2025

• Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 02/11/2025

GIRONE D - 7 Giornata - A		
CENTROCAMPO	- POL. RAPID DI TORINO	D

GIRONE E - 7 Giornata - A		
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	- SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	D

GARE DEL 02/11/2025

GIRONE H - 7 Giornata - A		
NIZZA VALLEBELBO	- POL. SPINETTESE 2013	D

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 01/11/2025

GIRONE B - 5 Giornata - A		
LASCARIS 1954 ASD	- CENISIA A.R.L.	D

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 01/11/2025

GIRONE B - 7 Giornata - A		
CASSINE	- VALENZANA MADO SSD.A.R.L.	D

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 02/11/2025

GIRONE E - 8 Giornata - A		
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CHIERI	D

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 02/11/2025

GIRONE A - 1 Giornata - A			
SPARTA NOVARA	- 1924 SUNO F.C.D.		D

5. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Dott.ssa Sabina Motzo, Avv. Nicola Princi, Avv. Marco Schiavone Maria, Avv. Nadia Di Brita assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 4, 5 e 6 Novembre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 350,00 BORGOSIESIA CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che in particolare nel primo tempo, insultavano l'assistente n. 1, indirizzandogli anche sputi, nonché per l'utilizzo di bombe carta e fumogeni.

Euro 300,00 CHIERI

Per aver consentito e comunque non impedito che alcuni soggetti non in distinta sostassero dietro le panchine, protestando, insultando e minacciando la terna arbitrale e che nonostante gli avvisi da parte dell'arbitro, abbiano proseguito i detti comportamenti anche nel secondo tempo di gioco.

Euro 150,00 S.D. SAVIO ASTI

Per il mancato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/11/2025

CRETAZ ROBERTO (BORGOSIESIA CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PEREGO GIORGIO (BORGOSIESIA CALCIO)

Per condotta violenta consistita nel colpire con una ginocchiata un giocatore avversario a palla lontana.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALLARINI LEONARDO	(BORGOSIESIA CALCIO)	SCAVONE MICHAEL	(CHIERI)
BALZO EMANUELE	(DRUENTINA)	SCARFIELLO LUCA	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
LUZZI ANDREA	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)	CAPRA ALESSANDRO	(LASCARIS 1954 ASD)
CASONE ANDREA	(OVADESE SSDARL)	BONIELLO PARIDE	(PRO DRONERO)
FILIPI ANDREA	(S.D. SAVIO ASTI)	LANFRANCO MARCO	(S.D. SAVIO ASTI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DEGRASSI ALESSANDRO	(CHIERI)	PASINATO LUCA DARIO	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)
---------------------	----------	---------------------	---------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REGOLANTI GIULIANO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	PERITORE NICOLO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)
THOMAIN GIACOMO	(AYGREVILLE CALCIO)	MANZO IGNACIO NAHUEL	(BULE'BELLINZAGO)
BELLINO ALBERTO	(DRUENTINA)	COMINO FILIPPO	(MONREGALE CALCIO)
METI ERMANNO	(MONREGALE CALCIO)		

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 SPORTING CLUB

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/11/2025

GUGLIELMETTI VALERIO	(JUVENTUS DOMO)
----------------------	-----------------

Per condotta antisportiva consistita nel replicare agli sfottò dell'allenatore avversario arrivandogli faccia a faccia con fare minaccioso.

PELAZZA FABIO	(NICHELINO HESPERIA)
---------------	----------------------

Allontanato dal campo per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025

OMBERGOZZI FILIPPO (VIRTUS VERCELLI)

Per condotta gravemente antisportiva, consistita nel festeggiare in maniera smodata davanti alla panchina avversaria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FICHERA LUCA (SPORTIVA NOLESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TOZZI JACOPO (CSF CARMAGNOLA
QUEENCAR)

Per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FRASCOIA MATTIA (ARONA CALCIO)

Per condotta violenta consistita nel colpire, a gioco fermo, un avversario al collo

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRARESE MIRKO	(ALPIGNANO)	COLAMARTINO FEDERICO	(CARIGNANO A.S.D.)
CARANGELO STEFANO	(CARRARA 90)	PASTORELLI MORRIS	(JUVENTUS DOMO)
MAININI ANDREA	(PIEDIMULERA)	DI PAOLA LORENZO	(ROSTA CALCIO)
CIANCAGLINI CHRISTIAN	(SPAZIO TALENT SOCCER)	REANO MARCO	(SPORTIVA NOLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARMITANO JOSHUA	(BOVES MDG CUNEO)	CABRINI FABIO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
CADONI ALBERTO	(INFERNOTTO CALCIO)	MENABO ROBERTO	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)
TETTAMANTI ROBERTO	(PIEDIMULERA)	MONTEMURRO EMANUELE	(VILLAFRANCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COTTONE SIMONE	(ALPIGNANO)	LANZAFAME LUCA	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
BOMBIERI FEDERICO	(BSR GRUGLIASCO ASD)	RIZZO NICCOLO ANDREA	(CARIGNANO A.S.D.)
VISCOMI FRANCESCO	(CASTELLAZZO B.DA)	FRACCON LUCA	(MORETTA)
TOMATIS ANDREA	(NICHELINO HESPERIA)	SANNA NICOLAS	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)
MAININI ANDREA	(PIEDIMULERA)	CAVALLERA MATTEO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
BARBAGALLO SAMUELE	(VALLORCO)		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 FC ESIO VERBANIA

I sostenitori minacciavano ed insultavano un giocatore della squadra ospite, agevolati dal comportamento della società che permetteva loro l'ingresso nella zona della pista di atletica da cui accedere al terreno di gioco.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/ 1/2026

TASIN SIMONE (FC ESIO VERBANIA)

Per l'inqualificabile comportamento tenuto consistito nell'insultare gravemente un giocatore avversario, anche con epiteti denigratori, tanto da subirne una reazione scomposta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BORG MATTIA (CARPIGNANO)

Per condotta violenta nei confronti di un dirigente avversario attinto al volto con un pugno. Sanzione contenuta in ragione dei gravi insulti ricevuti costituenti grave provocazione.

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 GAGLIANICO C.S.I.

Per l'inqualificabile comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro e per aver permesso l'ingresso nella zona spogliatoi di persona non in distinta.

Euro 200,00 OLYMPIC COLLEGNO

Per il comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro per tutto il secondo tempo.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/12/2025

BUSICO MANUEL (PRO POLONGHERA)

Per condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro. Squalifica mitigata dal fatto che non c'è stato contatto fisico.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/11/2025

MARONGIU GIUSEPPE (MARENTINESE)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

RASIA DAVIDE (PERNATESE 1928)

Per condotta irrispettosa nei confronti dei giocatori avversari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 5/12/2025

SIMIONATI GABRIELE (GAGLIANICO C.S.I.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/12/2025

MARLETTA FABIO (LIBARNA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025

ANDREASI MAURO (MARENTINESE)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PRAGO VINCENZO (KL PERTUSA)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 5/12/2025

MARTINER EDOARDO (GAGLIANICO C.S.I.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 25/11/2025

QUAGLIA PAOLO (MARENTINESE)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MORRA BEAN DIEGO
PAOLO (MONCALIERI CALCIO 1953)

Per condotta offensiva ed irruvidosa nei confronti dell'arbitro a fine gara.

BATTAGLIA JURI (POL. PARADISO COLLENO)

Per condotta irruvidosa nei confronti dell'arbitro e, successivamente all'espulsione, per condotta minacciosa.

D ELIA MICHELE (POL. PARADISO COLLENO)

Per condotta violenta consistita in una spinta all'avversario e in un calcio in testa mentre si trovava a terra.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

POSTIGLIONE LUCA (CIRIE CALCIO 1946)

Per condotta gravemente violenta nei confronti di un avversario consistita in una gomitata volontaria.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALEMANNI ROBERTO (CENISIA A R.L.)

Per condotta violenta consistita in un calcio volontario ad un avversario da terra senza causare danni fisici.

LAGRASTA LUCA (DON BOSCO ASTI)

Per condotta violenta consistita nel colpire con una manata un giocatore avversario durante un'azione di gioco.

GIARDINA SIMONE (FBC OZZANO 1919
RONZONESE)

Allontanato dal campo per essere entrato sul terreno di gioco senza permesso e aver rivolto offese ad un giocatore avversario.

MASTROMATTEO VITTORIO (OLYMPIC COLLENO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

NOVARA PAOLO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

LERDA MARCO CLAUDIO (SPORTING SAVIGLIANO)

Per condotta violenta consistita nel sollevare l'avversario per la maglia da terra per poi lasciarlo ricadere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI GRIGOLI ALFONSO (ARDOR S.F. CORIO ASD)

DI FEDERICO ALESSIO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

NITA ROBERT GABRIEL (BARRACUDA)

MARENGO ALESSIO (BISALTA)

ARMATO FRANCESCO (BOSCONERESE A.S.D.)

DE PAULIS DANIEL (CAPRIE GREEN CLUB CSA)

ROFA ANDREA (CASELLE CALCIO)

CARFORA ALESSIO (CENISIA A R.L.)

ESPOSITO MATTEO FELICE (GAGLIANICO C.S.I.)

PAVIA EDOARDO (MONCALIERI CALCIO 1953)

TREVISAN FABIO (PSG SSDARL)

CAUDURO ALBERTO (SAN BERNARDO)

PAGNONE MATTEO (VALCHIUSELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CRISTALDI ALBERTO	(BARRACUDA)	GASTALDI CHRISTIAN	(BISALTA)
DE ANGELIS WALTER	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)	SPESSA BOLLA EDOARDO	(COSTIGLIOLE F.C.)
DALLOMO EDOARDO	(GASSINOSANRAFFAELE)	KALISSA ISMAEL	(LIBARNA)
DIBERTI MATTEO	(MARENTINESE)	SAVINO GABRIELE	(PEROSA A.S.D.)
CATTANEO MATTEO	(QUARONESE)	BERTOLINO LUCA	(S.SEBASTIANO)
PELISSERO PAOLO	(S.SEBASTIANO)	VOLA MATTIA	(VALVERMENAGNA)
CICCONE NICOLO	(VDL FIANO PLUS)	LAZZARIN FEDERICO	(VIGUZZOLESE)
ROMANO CRISTIAN	(VILLARBASSE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRAZIANO MATTIA	(AGLIE)	TRIA MARCO	(AGLIE)
MATTANA LUCA	(ARDOR S.F. CORIO ASD)	SANGHEZ TOMMASO	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)
LANZAVECCHIA SIMONE	(AZZURRA)	MORSELLI SAMUELE	(BARRACUDA)
PUPPIONE ANDREA	(BARRACUDA)	QUARANTA MATTEO	(BISALTA)
MANFREDO ANDREA ANTONIO	(BOLLENGO)	SANNA LUCA	(BORGOLAVEZZARO)
SARR PAPA MOUSSA	(BOSCONERESE A.S.D.)	IORIANNI GABRIELE	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)
LENA ANDREA	(CASELETTE)	CASTELLANO NICOLO	(CIRIE CALCIO 1946)
LISI ANDREA	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)	ROMAGNINI ENRICO	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)
MOLINO MATTIA	(FELIZZANO 1920)	TOURAY EBRIMA	(G.A.R. REBAUDENGO)
STAFRA RAJAN	(GARESSIO)	TADDI LUCA	(MOMO ATLETICO CALCIO)
TAVELLA ANDREA	(MURAZZO)	NADALIN GIACOMO	(OLYMPIC COLLEGNO)
COTRONEO MARCO	(PERNATESE 1928)	DI FEDE EMMANUELE	(PIAZZA)
HOXHA FRISLI	(PIAZZA)	MEGLIOLA SIMONE	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO)
CIOCCHETTI MARCO	(PONDERANO)	LELLA CLAUDIO	(PONDERANO)
LUPANO LEONARDO	(RIVER SESIA CALCIO)	BEJA ENTONE	(SAN BENIGNO)
CARIA SIMONE	(SAN GIACOMO CHIERI)	MELILLO SIMONE	(SAN MAURIZIO C.SE)
SIBILLE ALESSANDRO	(VENAUS)		

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 31/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUNGU ANDREA (BENESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRANDE MIRKO (GIOVANILE GENOLA 05)

GARE DEL 2/11/2025

PREANNUNCI DI RECLAMO

- **GARA CENTROCAMPO - POL. RAPID DI TORINO**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' ASD POL. RAPID DI TORINO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

- **GARA GO SPORT GRUGLIASCO ASD - SPORTINSIEME PIOBESI T.SE**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' A.S.D. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

- **GARA NIZZA VALLEBELBO - POL. SPINETTESE 2013**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' ASD POL. SPINETTESE 2013 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 A.S.D. LOCANA

I sostenitori della società, per tutto l'arco del secondo tempo, insultavano l'arbitro.

Euro 100,00 ATLETICO ROBASSOMERO

I sostenitori della società, per tutto l'arco del secondo tempo, insultavano l'arbitro.

Euro 100,00 PRALORMO

Per il comportamento dei sostenitori che per tutta la gara insultavano l'arbitro.

Euro 50,00 SAN GIUSEPPE RIVA

Per il mancato regolare apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/11/2025

DI SAVINO TOMMASO (POLISPORTIVA SAN DONATO)

Allontanato dal campo per abbandono dell'area tecnica senza autorizzazione e per aver protestato nei confronti dell'arbitro.

SORDELLO LUCIO (RESISTENZA GRANATA)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/11/2025

LETO GIANLUCA (A.S.D. LOCANA)

Allontanato dal campo per comportamento antisportivo.

CUSANO LUCA (AOSTA CALCIO 511)

Per comportamento aggressivo nei confronti di un altro dirigente.

LAUDANO GIUSEPPE (ATLETICO ROBASSOMERO)

Allontanato dal campo per comportamento antisportivo.

PERRONE MOSCA PAOLO (PERTUSIO)

Allontanato dal campo per aver insultato un dirigente avversario.

MEDICI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/11/2025

GILI RICCARDO (VALDILANA BIOGLIESE)

Allontanato dal campo per proteste.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 18/11/2025

MECCA LUCA (VIANNEY)

Allontanato dal campo per abbandono dell'area tecnica e per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/12/2025

BIATO NILDO (ACD PRO MOLARE)

Per condotta offensiva nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 11/11/2025

FASCIANO VITO (AUXILIUM SAN LUIGI)

Allontanato dal campo per proteste.

FANCELLU LUCA (RESISTENZA GRANATA)

Allontanato dal campo per proteste.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIATO NILDO (ACD PRO MOLARE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRIVELLO FABIO (SAN LUIGI SANTENA APS)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025

MAGNALDI ROBERTO (REVELLO CALCIO)

Allontanato dal campo per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

HALLULLI FABJAN (POLISPORTIVA MONTATESE)

Per condotta violenta consistita nel colpire in maniera volontaria un giocatore avversario con un pugno.

BOLLATTINO LORENZO (SAN LUIGI SANTENA APS)

Per condotta violenta consistita nel colpire in maniera volontaria con un pugno un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MEROLLI GAD (QUARGNENTO DILETTANTI)

Per condotta irrispettosa nei confronti del proprio allenatore.

LULY ANTONIO (RESISTENZA GRANATA)

Per condotta gravemente antisportiva.

BRONDINO ANDREA (REVELLO CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CATTANEO RICCARDO (ASD LENTA LOZZOLO)

CHIRULLI MATTIA (BORGO VITTORIA CIT TURIN)

FALCONE FRANCESCO (BRICHERASIO BIBIANA)

SCHIATTONE MANUEL (FONDOTOCE)

GERBAUDO GIACOMO	(ORANGE CERVERE)	PADILHA GABRIEL	(POL. RAPID DI TORINO)
ARMITANO ALEX	(POLISPORT CASTAGNOLE)	CIANA DENNIS	(RIVIERA D ORTA)
BELLINO RICCARDO	(RMANTIN)	COLOMBO ENRICO	(S.ROCCO)
PELISSERO DAVIDE	(SAN LUIGI SANTENA APS)	PEDRINA MATTEO	(SERRAVALLESE 1922)
GAROUJ EL HOUSSEIN	(VALDILANA BIOGLIESE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARBERA FABIO	(ANDEZENO)	BOUCHFAR BILAL	(CASSINE)
MANACHINO LUCA	(PALESTRO CALCIO)	FORMIA FABRIZIO	(RESISTENZA GRANATA)
FASANO TOMMASO	(SAN GIUSEPPE RIVA)	DELL AERA MARCO VALERIO	(SISPORT S.P.A.)
FERRERO EDOARDO	(VIANNEY)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCOGNAMIGLIO ANTONIO	(A.S.D. LOCANA)	DEMASI MICHAEL	(AOSTA CALCIO 511)
HENRY ANDRE	(AOSTA CALCIO 511)	MAZZEI DENIS	(AOSTA CALCIO 511)
SIMONA ALESSANDRO	(CREVOLESE A.S.D.)	GAVINELLI DAVIDE	(LUMELLOGNO)
CAVESTRI LUCA	(MEZZOMERICO CALCIO)	TRIPODI MARCO ANDRE	(MEZZOMERICO CALCIO)
MUSSO PIETRO	(POLISPORTIVA MONTATESE)	VOGHERA CESARE	(POLISPORTIVA MONTATESE)
APADULA RICCARDO	(PREGLIESE)	ANGIULLI MARCO	(RIVER PLAINE)
SCARAFIA GIANLUCA	(ROLETTO VAL NOCE)	BERTOLINI EMANUELE	(SCIOLZE)
CALGARO FABIO	(SERRAVALLESE 1922)	PERAZZONE CARLO	(SISPORT S.P.A.)
ALBANESE DANILO	(VARALPOMBIESE 1925)	MORETTI LORENZO	(VARALPOMBIESE 1925)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 1/11/2025

- **GARA LASCARIS 1954 ASD - CENISIA A R.L.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visti gli atti della gara LASCARIS - CENISIA, valida per il campionato Under 19 Regionale, Girone B del 01/11/2025, dai quali è emerso un grave infortunio occorso nella fase di riscaldamento pre gara ad un giocatore della squadra del CENISIA che ha comportato l'intervento dell'ambulanza e dell'elisoccorso,

- considerato che entrambe le squadre, in ragione della situazione venutasi a creare, chiedevano il rinvio dell'incontro e che l'arbitro non si opponeva,

DELIBERA

- di disporre la ripetizione della gara, dando mandato al Comitato Regionale di disporre una nuova data per la disputa della stessa.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/11/2025

INCARDONA SALVATORE (DRUENTINA)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VOLPATO MATTIA (CASELLE CALCIO)

Per aver commesso dapprima un fallo da tergo ad un giocatore avversario e successivamente alla notifica dell'espulsione aveva atteggiamenti irrispettosi nei confronti dell'arbitro.

TUSHA ERSILIO (LUCENTO)

Per aver dato uno schiaffo ad un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FARAONE DANIELE (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

BRUSATORI TOMMASO (BULE'BELLINZAGO)

AGGERO PIETRO (PRO EUREKA)

STOPPA THOMAS (SAN GIACOMO CHIERI)

SALAMANCA DAVIDE (UNION NOVARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VIDOLI PAOLO (BAVENO STRESA SSD A RL)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 1/11/2025

- **GARA CASSINE - VALENZANA MADO SSD.AR.L.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto arbitrale dell'incontro relativo al campionato Under 18 Regionale, Girone B, CASSINE - VALENZANA MADO del 01/11/2025, che è stato sospeso per incidenti al minuto 40 del secondo tempo di gioco, sul punteggio di 2-3.

In quel mentre, un giocatore della squadra del CASSINE colpiva un avversario con un pugno e l'arbitro estraeva il cartellino rosso; il calciatore espulso, in reazione, spintonava il direttore di gara e lo

minacciava di morte; la seconda spinta, rivolta all'arbitro nell'immediatezza della prima, costringeva quest'ultimo a decretare la fine dell'incontro in maniera anticipata.

Dopo circa 15', giungevano i Carabinieri e un genitore dell'arbitro, i quali controllavano che l'uscita dagli spogliatoi avvenisse in condizioni di sicurezza.

Lasciato l'impianto, l'arbitro veniva condotto al pronto soccorso di Acqui Terme, per essere dimesso poco dopo con la seguente prognosi "no lesioni oggettivabili, no segni ne sintomi di trauma" (prognosi gg. 1).

Dal referto arbitrale emerge come la partita sia stata sospesa in ragione del gravissimo intervento di un calciatore del CASSINE che, per ben due volte ha spinto l'arbitro e lo ha minacciato di morte.

Al di là della circostanza di avere o non avere subito lesioni (circostanza che attiene la squalifica del calciatore), si tratta di un fatto gravissimo che certamente ha turbato la tranquillità e la serenità del direttore di gara, non più in grado di poter continuare a gestire l'incontro, seppur per pochi minuti.

Non si può oggettivamente pretendere un diverso comportamento da parte di un giovane ragazzo che viene catapultato in una situazione di violenza a seguito di una decisione presa sul campo.

Dai fatti come descritti, emerge la responsabilità diretta del giocatore del CASSINE che indirizza in via diretta, con un suo comportamento violento, l'andamento dell'incontro, con le conseguenze di cui all'art. 10 CGS.

Pertanto

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla società CASSINE, e in conseguenza omologare il seguente risultato:

CASSINE - VALENZANA MADO 0 - 3;

- di comminare alla società CASSINE l'ammenda di 200,00 che tiene conto del corretto comportamento dell'allenatore della squadra, che si è recato negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni e scusarsi dell'accaduto;

- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 4/11/2027

FAHOUL SOUFIAN (CASSINE)

Il giocatore, dopo essere stato espulso per condotta violenta, per ben due volte spingeva violentemente il direttore di gara, minacciandolo di morte: si tratta più atti intenzionali diretti a produrre una lesione personale e che si concretizzano in azioni impetuose ed incontrollate, connotata da una volontaria aggressività, durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara, come descritto dall'art. 35 CGS. Non si ravvisano attenuanti che possano in qualche modo mitigare la pena. Le sanzioni inflitte dovranno essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società, come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

BARONI ALEX (CASSINE)

Il giocatore viene allontanato dal campo per espressioni irrispettose nei confronti del direttore di gara (art. 36 c. 1 CGS) e, prima ancora del provvedimento, corre verso il centrocampo per afferrare al collo un giocatore avversario; dopo l'espulsione, non pago, minaccia di morte un altro calciatore della Valenzana Mado.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIACOLLO SAMUELE

(ALBESE 1917 SSDARL)

AVELLO TEODORICO

(MONFERRATO)

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KOURAA YASSINE

(DRUENTINA)

OULBAZ AYOUB

(SPORTIVA CALTIGNAGA)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 3/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 5/12/2025

LAUDANDO EMANUELE

(POLISPORTIVA PASTA)

Allontanato dal campo per condotta offensiva nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MENDEZ CORTES MATEO

(A.S.D. STEAUA TORINO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAN RODRIGUEZ KEVIN

(CAVAGLIA)

GARE DEL 3/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D AMICO CLAUDIO

(SPORTING LG S.S.D. A RL)

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GJONBALAJ SELENE

(UNION NOVARA)

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/11/2025

LEO MARCO

(RACCO 86)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste (1 settimana), alla notifica del provvedimento di espulsione tiene una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ENA ALESSIA

(POLISPORTIVA GARINO)

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEL GAUDIO RICCARDO (ACCADEMIA
BORGOMANERO1961)

GARE DEL 2/11/2025

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- **GARA POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. - CHIERI**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 RIVAROLESE 1906 S.R.L.

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro ed altresì dei propri giocatori i quali, seppur non identificati, insultavano l'arbitro a fine gara, dagli spogliatoi.

Euro 50,00 SALUZZO

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

Euro 50,00 VANCHIGLIA 1915

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/11/2025

GIRAUDO GIAMPIERO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Per aver consentito o comunque non impedito che i propri giocatori insultassero a più riprese il direttore di gara, una volta rientrati negli spogliatoi.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LAMBERTI JACOPO (BSR GRUGLIASCO ASD)

Espulso per somma di ammonizioni (1 giornata) e per aver protestato irrispettosamente dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

VERRETTO PERUSSONO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
SIMONE

Espulso per somma di ammonizioni (1 giornata) e per aver, a fine gara, continuato a protestare con tono aggressivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro proferendo altresì grave espressione blasfema.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PONTICELLI LUIGI (PINEROLO)

Per condotta violenta consistita in spintoni e atteggiamento irrispettoso nei confronti di alcuni avversari, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KASSIMI ANAS	(ALBESE 1917 SSDARL)	FURFARO ANTONIO	(AYGREVILLE CALCIO)
MORIELLO RICCARDO	(BORGOSIESIA CALCIO)	GARRONE LUCA	(JUVENTUS DOMO)
IBRAHIMJ BORIS	(NOVAROMENTIN SRL)	ANDREACCHIO SALVATORE	(ORBASSANO CALCIO)
DELLO RUSSO EMANUELE	(PIANEZZA)	CUMINALE LUIGI	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
VASILIU ALESSIO CON	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	BATTAGLIA DANIEL	(ROSTA CALCIO)
EL KRYMY ANOUAR	(STRAMBINESE 1924)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RONGIOLETTI VITTORIO (ACADEMY VANCHIGLIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAHU ANDREI	(BAVENO STRESA SSD A RL)	DIMATTEO JACOPO	(BSR GRUGLIASCO ASD)
SELLA PIETRO GIUSEPPE	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)	ALBERTENGO LORENZO	(INFERNOTTO CALCIO)
LAURIOLA SIMONE VINCENZO	(MIRAFIORI A.S.D.)	AMATO NICOLO	(MONREGALE CALCIO)
PATRUNO SIMONE	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	TRUCCO FILIPPO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 18/11/2025

CORNA ALEX (PEDONA BORGO S.D.)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025

PIEMONTESI ALESSIO (GOZZANO SSDRL)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

UGRI ILYAS (ALPIGNANO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

GAMBA LUCA (ATLETICO C.B.L.)

Per condotta violenta consistita in una colluttazione tra più giocatori in campo a gioco fermo.

SCARINGELLA DAVIDE (LUCENTO)

Per condotta violenta consistita in una colluttazione tra più giocatori in campo a gioco fermo.

SALA SIMONE (US ALESSANDRIA
CALCIO1912)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAIB MOHAMED ALI (AYGREVILLE CALCIO)

NAPOLITANO GABRIEL (BARCANOVA CALCIO)

TASSONE GIUSEPPE (BULE'BELLINZAGO)

BONO MARCO (CALCIO SETTIMO)

BOZZOLA MATTEO (CAMERI CALCIO)

LI VIGNI EDOARDO (NICHELINO HESPERIA)

SETARO CLAUDIO ELIA (VERBANIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIPICELLA CHRISTIAN (NICHELINO HESPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCO LORENZO (ATLETICO C.B.L.)

RUOTOLO NICOLO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

IACOBONE TOMMASO (VANCHIGLIA 1915)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/11/2025

CASTRACANE GERRI (ACQUI F.C. SSDARL)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara uscendo dall'area tecnica.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/11/2025

PAGANINI DONATO (POLISPORTIVA GARINO)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste (1 settimana), alla notifica del provvedimento di espulsione tiene una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROLLE CHRISTIAN (CENISIA A R.L.)

Per condotta violenta consistita in spintoni reciproci ed insulti nei confronti dell'avversario.

ENOMA KEVIN OSARUESE (SPAZIO TALENT SOCCER)

Per condotta violenta consistita in spintoni reciproci ed insulti nei confronti dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROCCA LORENZO (A.S.D. CITTA DI COSSATO) PAPPADOPOLA MARIO (BIELLESE 1902)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PINNA FEDERICO (JUVENTUS DOMO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAROLA TOMMASO (ROSTA CALCIO) FATIHI IMAD (VANCHIGLIA 1915)

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MESSINEO EDOARDO
GIUSEP (SPAZIO TALENT SOCCER)

Per condotta violenta consistita nell'aver intenzionalmente dato una ginocchiata ai genitali ad un avversario, in una fase di gioco a pallone lontano. Azione di una gravità tale da rischiare di cagionare gravi danni al giocatore colpito.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PRIVITERA CHRISTIAN	(DORINA)	MAURINO GABRIEL	(INFERNOTTO CALCIO)
D ARRIGO GIACOMO	(PRO COLLEGNO COLLENESE)	QUACQUARELLI DAVIDE	(SISPORT S.P.A.)

GARE DEL 2/11/2025

- **GARA SPARTA NOVARA - 1924 SUNO F.C.D.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto arbitrale dell'incontro relativo al campionato Under 14 Regionale, Girone A SPARTA NOVARA - 1924 SUNO F.C.D. del 02/11/2025, che è stato sospeso per incidenti al minuto 40 del secondo tempo di gioco, sul punteggio di 1-2, allorché l'assistente di parte della Società ospitante, dopo alcune lamentele, dava il là ad una serie di insulti nei confronti dell'arbitro; dopo il provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con una testata alla fronte.

In conseguenza dell'accaduto l'arbitro decideva di sospendere l'incontro.

L'assistente proseguiva la ridda di insulti e si rifiutava dapprima di consegnare le chiavi dello spogliatoio, per poi darle, convinto dai propri dirigenti.

Recatosi quindi negli spogliatoi, l'arbitro veniva raggiunto dall'assistente di parte che dapprima porgeva le sue scuse per poi negare l'accaduto.

Lasciato l'impianto, l'arbitro veniva condotto al pronto soccorso di Novara, per essere dimesso poco dopo con la seguente prognosi "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo" (prognosi gg. 3).

Dal referto arbitrale emerge come la partita sia stata sospesa in ragione del gravissimo intervento dell'assistente di parte che, in una gara di ragazzini under 14, non ha trovato nulla di meglio da fare che colpire violentemente l'arbitro con una testata alla fronte.

Un comportamento gravissimo ed incomprensibile che ha determinato il direttore di gara, ferito dal colpo ricevuto, a decretare in via anticipata la fine della partita.

Non si può oggettivamente pretendere un diverso comportamento da parte di un giovane ragazzo che viene catapultato in una situazione di violenza commessa da un adulto a seguito di una decisione presa sul campo.

Dai fatti come descritti, emerge la responsabilità diretta dell'assistente di parte dello SPARTA NOVARA che indirizza in via diretta, con un suo comportamento violento, l'andamento dell'incontro, con le conseguenze di cui all'art. 10 CGS.

Pertanto

DELIBERA.

- di assegnare gara persa alla società SPARTA NOVARA, e in conseguenza omologare il seguente risultato:

SPARTA NOVARA - 1924 SUNO F.C.D. 0 - 3;

- ai sensi dell'art. 35 c. 5bis CGS, la società SPARTA NOVARA viene sanzionata di n.2 punti di penalizzazione in classifica;
- di comminare alla società SPARTA NOVARA l'ammenda di 200,00;
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2029

QOTBI SALAH EDDINE (SPARTA NOVARA)

Per condotta violenta che ha provocato durante la gara una lesione personale nei confronti dell'ufficiale di gara, attestata con referto sanitario medico (cfr. artt. 2 c. 2, 35 c. 5 CGS).

Il sig. Qotbi colpiva con una testata al volto il direttore di gara, determinando così la sospensione della partita, provocando allo stesso lesioni personali con prognosi di giorni tre, per "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo".

Oltre alle lesioni, l'assistente teneva una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti del direttore di gara, che veniva reiterata all'interno dello spogliatoio allorché lo stesso si presentava per presentare le scuse, che appaiono francamente non spontanee e sincere. In aderenza a quanto stabilito dalla suprema giurisprudenza sportiva, in un caso per molti versi analogo, "tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra () anche a tutela della credibilità e della (stessa) tenuta del sistema, che ha il preciso dovere di tutelare al massimo i direttori di gara. Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita" (cfr. Decisione C.F.A. - Sezioni Unite, pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 31 Dicembre 2021).

Non si ravvisano elementi a favore del soggetto colpito con la sanzione tali da prendere in considerazione la mitigazione della pena, di poco superiore al già severo limite minimo edittale in considerazione della circostanza che concorrono anche gravi insulti alla persona dell'arbitro e in ragione del comportamento tenuto nel post gara, laddove lo stesso assistente ha riferito al direttore di gara che, sostanzialmente, gli era ancora andata bene poiché si era trattenuto.

Infine va tenuto in debito conto che la partita era stata sostanzialmente corretta, tanto da ritenere che non vi fosse alcuna valida ragione anche solo per una vibrante protesta da parte di un soggetto che aveva la funzione di assistente arbitrale.

Le sanzioni inflitte dovranno essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società, come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

POZZO FEDERICO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

Per grave condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, appellato offensivamente in più occasioni.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

JUKAJ ISARDI (SPARTA NOVARA)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRIMARCHI FLAVIA

(CARONNESE WOMEN
SSDARL)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 BAVENO STRESA SSD A RL

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/11/2025

TRATAGLINO MATTEO

(A.S.D. L84 SPORT SCHOOL)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 29/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAIDA GIUSEPPE	(ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA)	RASERO ANDREA	(POL LIBERTAS ANTIGNANO)
SARACCO MATTEO	(POL LIBERTAS ANTIGNANO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PILUDU THOMAS	(ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA)	GALLO LORENZO	(ACADEMY TORINO FUTSAL SSD)
MINCHILLO MATTEO	(ACADEMY TORINO FUTSAL SSD)	FESTA ANDREA	(ATLETICO TAURINENSE)
VIGNALE MATTEO	(ATLETICO TAURINENSE)	IERARDI FRANCESCO	(ONNISPORT CLUB)
VENTURA GIANLUCA	(ONNISPORT CLUB)	MENDES DE GOIS RODOLFO	(POL LIBERTAS ANTIGNANO)
CIGNOLA RICCARDO	(POLISPORTIVA DRUENTO ASD)	GENTILESCHI EDOARDO	(POLISPORTIVA DRUENTO ASD)
MONACO ALESSIO	(POLISPORTIVA DRUENTO ASD)		

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 29/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MILAN EMANUELE	(CAVAGLIA)
----------------	------------

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BATTISTON FLAVIO	(ACADEMY VENARIA FUTSAL)	VASTOLA LUCA	(ACADEMY VENARIA FUTSAL)
------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTINO STEFANO	(ACADEMY VENARIA FUTSAL)
-----------------	--------------------------

Per proteste nei confronti dell'arbitro a fine gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SPECOLIZZI SIMONE	(ACADEMY VENARIA FUTSAL)	SAN RODRIGUEZ KEVIN	(CAVAGLIA)
BIANCO GABRIELE	(LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE)	BENENATI NICOLO	(LISONDRIA)
SEGHIR ANOUAR	(LISONDRIA)	CALVO LORENZO	(MONGARDINO FUTSAL CLUB)
RASERO FEDERICO	(MONGARDINO FUTSAL CLUB)	RIGANO GABRIELE	(MONGARDINO FUTSAL CLUB)
BERNARDINELLI MARCO	(PRO VERCELLI C5)	CIAMPANELLI MIRKO	(PRO VERCELLI C5)
GALEONE MATTEO	(PRO VERCELLI C5)	PESSION HENRY	(RIVIERA DELLE ALPI S.V.)

GARE DEL 30/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COBAJ MARSEL	(OLIMPIC SALUZZO 1957)
--------------	------------------------

GARE DEL 31/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FARINA ANDREA	(FUTSALES CASALE A.S.D)	KERROUMI OTHMAN	(FUTSALES CASALE A.S.D)
CANTARELLA NICOLO	(L&D MONFERRATO ADVENTURES)		

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 37 del 30/10/2025, campionato di Prima Categoria – gara del 26/10/2025, causa errore arbitrale non appare il seguente provvedimento disciplinare:

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025

VIDALI MORENO	(MOMO ATLETICO CALCIO)
---------------	------------------------

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

a) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente), Dott. Daniele Randazzo (Componente), Dr. Michele Penza (Componente Estensore).

Reclamo della società ROSTA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara BSR GRUGLIASCO - ROSTA CALCIO disputata in data 12.10.2025, Campionato di Promozione, Girone B

Con reclamo inviato a mezzo Pec in data 17.10.2025, la Società ROSTA CALCIO reclama contro il provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato il suo giocatore CESTONE Emanuele per n. 3 giornate effettive, chiedendo una riduzione della sanzione.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione di squalifica per tre gare effettive in quanto, come si legge da referto arbitrale, su segnalazione dell'assistente dell'arbitro n. 1 *"...in gioco a svolgimento durante il minuto 37 del secondo tempo, notavo dalla panchina ospitante (Rosta Calcio) che il n.16 Cestone Emanuele si rivolgeva in maniera irrispettosa verso la panchina ospitante apostrofandoli come "coglioni"; pochi istanti dopo, il n. 3 del Grugliasco il sig. Pia Francesco, replicava con il medesimo modus operandi, con il termine 'scemo' e da lì si è creata una discussione dalle loro rispettive panchine che si è prolungata per almeno un minuto ed ha coinvolto, seppur minimamente i rispettivi allenatori. Approfittando di una interruzione di gioco attiro l'attenzione del DDG che ha provveduto poso dopo ad effettuare un procedimento disciplinare di espulsione nei confronti di ambedue i calciatori. Alla notifica del provvedimento i calciatori abbandonavano il TDG dopo circa 40 secondi. Infine il n. 16 del Rosta Calcio, appena oltrepassato il cancello del terreno di gioco esprimeva il suo forte disappunto verso l'operato della terna arbitrale adoperando espressione blasfema ('porco dio') e offendeva questi ultimi definendoli "pezzi di merda"...."*

La Società reclamante contesta il provvedimento disciplinare (espulsione) adottato dal direttore di gara relativamente all'espressione blasfema, che secondo la medesima non sarebbe mai stata pronunciata, e chiede così la riduzione dell'entità della squalifica, volendo ridimensionare la condotta ascritta al proprio giocatore ad un semplice diverbio con un componente della panchina avversaria.

Il reclamo non può trovare accoglimento e va quindi respinto.

Innanzitutto, va ribadito come il referto arbitrale costituisca piena prova dei fatti ivi riportati, cosicché in assenza di ulteriori e univoci elementi di prova contrari a quanto ivi contenuto, la ricostruzione dei fatti offerta dal referto debba ritenersi provata.

Pertanto, la sanzione irrogata in primo grado appare corretta ed equilibrata rispetto ai fatti occorsi, e perfettamente in linea – pari al minimo edittale - con le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva riguardanti l'utilizzo di espressione blasfema e la condotta irrispettosa e antisportiva, e va dunque confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

RESPINGE

il reclamo presentato dalla società ROSTA CALCIO per la squalifica irrogata al calciatore CESTONE Emanuele, confermando quanto deciso dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato.

Dispone il trattenimento della tassa di reclamo, che risulta già versata.

Il Componente Estensore
Dr. Michele Penza

Il Presidente
Dr. Ugo Annona

b) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente), Avv. Loredana Germanò (Componente).
Reclamo presentato della Società A.S.D. AC SANGIUSTESE, avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in relazione alla gara A.S.D. AC SANGIUSTESE – PERTUSIO del 12.10.2025, Campionato di Seconda Categoria, Girone C

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 21.10.2025, la società AC SANGIUSTESE si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato il dirigente GROSSO Stephan fino al 14.11.2025, l'allenatore ALTOBELLO Fabiano fino al 14.11.2025, e il calciatore (capitano) DORIA Valerio per 4 giornate effettive di gara, chiedendone l'annullamento o quantomeno una riduzione.

Nel referto arbitrale si legge, quanto al DORIA, *“a seguito del triplice fischio, il Sig. Doria Valerio, numero 5 e CAPITANO DELLA SQUADRA, si è avvicinato ai suoi giocatori mettendosi in mezzo a quest'ultimi (allontanandoli) e al Direttore di gara, esprimendosi con le seguenti espressioni: 'Ragazzi andate via, non merita il nostro rispetto e saluto (riferendosi al Direttore di gara), allontanatevi da questa persona di merda, è uno schifo'. Successivamente a queste parole si è ancora avvicinato di più al Direttore di Gara, tenendo una distanza di circa mezzo metro, e guardandolo negli occhi con affare ingiurioso si è espresso attraverso le seguenti parole: 'Sei solo uno stronzo, ti devi vergognare, sei un vergognoso'. Il Direttore di Gara non ha estratto il cartellino rosso per non aumentare l'animosità di quest'ultimo e della restante squadra”*.

Quanto all'ALTOBELLO si legge: *“A seguito del triplice fischio, mentre entrambe le squadre ed il Direttore di Gara si stavano incamminando verso gli spogliatoi, dopo le espressioni ingiuriose del Sig. Doria Valerio, numero 5 e CAPITANO DELLA SQUADRA, il Sig. Altobello Fabio, ALLENATORE DELLA SQUADRA, fermo davanti al corridoio scoperto che canalizza l'entrata nei vari spogliatoi si è espresso al Direttore di Gara, insieme al Sig. Grosso Stephan (già espulso), attraverso le seguenti espressioni ingiuriose: 'Ti devi vergognare, sei una merda, oggi hai fatto schifo, vaffanculo, bastardo'. Il Direttore di Gara non ha estratto il cartellino rosso per non aumentare l'animosità di quest'ultimo e della restante squadra”*.

E infine quanto al GROSSO viene riportato: *“A seguito del triplice fischio, mentre entrambe le squadre ed il Direttore di Gara si stavano incamminando verso gli spogliatoi, dopo le espressioni ingiuriose del Sig. Doria Valerio, numero 5 e CAPITANO DELLA SQUADRA, il Sig. Grosso Stephan (già espulso), fermo davanti al corridoio scoperto che canalizza l'entrata nei vari spogliatoi si è espresso al Direttore di Gara, insieme al Sig. Altobello Fabio (ALLENATORE DELLA SQUADRA), attraverso le seguenti espressioni ingiuriose: 'Ti devi vergognare, sei una merda, oggi hai fatto schifo, vaffanculo, bastardo”*. Per tali fatti, il Giudice Sportivo irrogava le predette sanzioni per *“comportamento irrispettoso e ingiurioso nei confronti dell'arbitro”* (il GROSSO), per *“condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'arbitro”* (l'ALTOBELLO), e per *“condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'arbitro, reiterata e comunque aggravata dalla circostanza dell'essere capitano della squadra”* (il DORIA).

Nel reclamo, la Società nega i comportamenti attribuiti ai propri tesserati, asserendo che non corrispondano a verità e riferendo che si è trattato soltanto di contestazioni di alcune decisioni

dell'arbitro ritenute ingiustificate ed eccessivamente penalizzanti; viene quindi nuovamente ribadito che il calciatore DORIA non avrebbe rivolto alcuna ingiuria o espressione blasfema nei confronti dell'arbitro, come allo stesso modo l'allenatore ALTOBELLO che non avrebbe offeso in alcun modo il direttore di gara, e che anche il dirigente GROSSO si sarebbe allontanato velocemente dal campo a seguito dell'espulsione senza alcun fare minaccioso.

Viene inoltre allegata al reclamo una memoria difensiva a firma dell'allenatore ALTOBELLO, il quale ribadisce la propria totale estraneità ai fatti ascritti, ed anzi si rincresce di quanto viene attribuito nel referto arbitrale sia a lui sia agli altri soggetti squalificati, suggerendo l'ipotesi che il direttore di gara possa esser stato influenzato dagli insulti asseritamente ricevuti da alcuni spettatori.

La Società, inoltre, fa più volte riferimento ad un video, che però non è stato allegato al reclamo né mai pervenuto presso il Comitato Regionale o tanto meno all'attenzione della scrivente Corte.

Il reclamo non può trovare accoglimento e va quindi respinto.

Innanzitutto, si ricorda alla Società reclamante la valenza probatoria privilegiata del referto arbitrale, secondo il disposto dell'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e della consolidata giurisprudenza endofederale. Pertanto, i fatti ivi riportati possono essere messi in discussione soltanto in presenza di solidi elementi di prova univoci e contrari (o quantomeno alternativi) a quanto in esso riportato.

Nel caso di specie, dunque, la ricostruzione del direttore di gara (tra l'altro precisa e dettagliata) non può essere confutata dalla mera versione dei soggetti squalificati e della Società reclamante, pur se del tutto contraria al referto arbitrale; di talchè Codesta Corte non può che considerare provata la ricostruzione degli accadimenti così come riportati dal direttore di gara.

Ciò posto, i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo sono stati equilibrati e proporzionati ai fatti occorsi (correttamente qualificati), ed aderenti ai limiti edittali delle norme di riferimento del C.G.S. e pertanto non possono che essere confermati dalla valutazione di Codesta Corte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

RESPINGE

il reclamo presentato dalla Società AC SANGIUSTESE, confermando integralmente le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato.

Dispone il prelievo e l'incameramento della tassa di reclamo dal conto della Società.

Il Presidente estensore
Dott. Ugo Annona

c) Seduta del 31.10.2025. Collegio composta da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Federico Morbidelli (Componente Estensore), Avv. Loredana Germanò (Componente)

Reclamo della Società ASD CASALNOCETO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara ASD QUARGNENTO DILETTANTI – ASD CASALNOCETO disputata in data 12.10.2025, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone H.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 20.10.2025 – regolarmente anticipato da preannuncio di reclamo inviato con le medesime modalità in data 17.10.2025 - la Società ASD CASALNOCETO impugnava il provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo irrogava la squalifica per quattro gare effettive al proprio giocatore BADADAH ALI NABIL MOHAM per condotta violenta consistita nel colpire con pugni e schiaffi il giocatore avversario Zarri Lorenzo (numero 9) a pallone lontano.

Con il reclamo veniva richiesta una riduzione della squalifica e veniva allegata una lettera di scuse sottoscritta dal calciatore con la quale, oltre all'ammissione dell'addebito ed alle scuse, veniva spiegato il contesto in cui sarebbe maturata la condotta violenta.

Il reclamo può trovare accoglimento.

Dal referto arbitrale si evince che in occasione della condotta violenta contestata al BADADAH ALI NABIL MOHAM, al minuto 37 del primo tempo regolamentare, veniva sanzionato con l'espulsione anche il giocatore avversario, n. 9 Zarri Lorenzo, avendo reagito con uno schiaffo alla violenza del BADADAH.

Tale circostanza evidenzia come la condotta violenta non possa essere considerata come unilateralmente proveniente dal solo giocatore in forza alla società reclamante ma che, verosimilmente, sia stata reciproca ovvero in ogni caso avvenuta in un contesto di reciproche scorrettezze.

Inoltre, i numerosi giocatori ammoniti del QUARGNENTO DILETTANTI (ben 5, oltre all'espulsione del calciatore ZARRI) nonché le note del Direttore di Gara con riferimento alla condotta del pubblico di casa (ripetuti insulti all'Arbitro con minacce di *"non farlo uscire dal campo sportivo integro"* e incitando ripetutamente *"a spararsi"*), a parere di questo Collegio, costituiscono elementi idonei a fornire riscontro a quanto indicato nel reclamo, laddove viene evidenziato che l'ammessa condotta violenta sia stata conseguenza di un contesto ambientale certamente non sereno, caratterizzato da una prolungata e grave opera di istigazione verbale nei confronti del giocatore squalificato, esplicitatasi anche in insulti di particolare gravità ed in ingiurie di natura razzista.

Da ultimo, questo Collegio ritiene di apprezzare particolarmente il contenuto della lettera sottoscritta direttamente dal giocatore con la quale vengono chieste le scuse per la reazione sbagliata, viene chiesto perdono per l'errore commesso e viene evidenziata la sua difficile condizione umana e di vita. Le circostanze tutte sopra evidenziate vanno quindi certamente apprezzate quantomeno ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con conseguente riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che si reputa equo ridurre alla metà.

P.Q.M

La Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

la sanzione irrogata al giocatore BADADAH ALI NABIL MOHAM, rideterminandola nella squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo qualora già incamerata.

Il Componente Estensore
Avv. Federico Morbidelli

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

d) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Loredana Germanò (Componente Estensore), Dr. Daniele Randazzo (componente)

Reclamo presentato da A.S.D. USD San Giorgio Torino avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 29 del 09.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara POL. RAPID DI TORINO – SAN GIORGIO TORINO, valevole campionato Under 18, Girone B, del 05.10.2025

Con reclamo inviato a mezzo PEC in data 10 ottobre 2025, correttamente preannunciato, la Società A.S.D. USD San Giorgio Torino si oppone al provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto ad entrambe le società la perdita della gara con il risultato di 3-0/0-3, infliggendo l'ammenda di euro 100 alla società POL. RAPID DI TORINO e l'ammenda di € 300,00 alla società SAN GIORGIO TORINO. Nel referto arbitrale, e nella sua integrazione allegata, si legge: *"A causa di tafferugli sugli spalti, sospendevo la gara al minuto 89' per i seguenti motivi: Al minuti 89', a gioco fermo, il sottoscritto stava verificando le condizioni del calciatore n. 9 della squadra di casa (Beba Dorjan), rimasto a terra nell'area di rigore in seguito ad un contrasto di gioco. Improvvisamente, senza comprendere le ragioni iniziali, notavo che sugli spalti si era creato uno scompiglio con tafferugli tra i sostenitori delle due tifoserie, scaturiti da un acceso litigio. L'episodio generava clima di caos e tensione, che coinvolgeva anche alcuni giocatori in campo. Diversi calciatori uscivano dal terreno di gioco per tentare di riportare la calma sugli spalti, mentre altri si lasciavano andare a grida e proteste nei confronti del pubblico. La situazione generava ulteriormente a causa del comportamento del calciatore n. 4 della squadra di casa (Gargano Samuele), che, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, si aggrappava sulla*

recinsione per raggiungere il pubblico, venendo tuttavia trattenuto da alcuni compagni di squadra. Tale gesto alimentava ulteriormente la tensione, esasperando sia i giocatori sia gli spettatori di entrambe le fazioni, molte dei quali si avvicinavano alla recinzione inveendo e gesticolando, mentre altri tentavano di calmare gli animi. Costata l'inutilità dei ripetuti tentativi del sottoscritto, dei due capitani e dell'allenatore della squadra di casa di riportare la calma e di far rientrare tutti i calciatori sul terreno di gioco, decidevo di sospendere momentaneamente la gara per evitare il rischio di contatti fisici e ulteriori disordini. Dopo alcuni minuti, con l'aiuto dei due capitani e dell'allenatore di casa, riuscivo ad allontanare i calciatori dalla zona della tribuna e li invitavo a mantenere la calma. Tuttavia, nonostante il colloquio e le spiegazioni fornite circa la necessità di proseguire la gara in condizioni di sicurezza, alcuni giocatori si portavano nuovamente sotto la tribuna in modo concitato e aggressivo, mentre sugli spalti la situazione restava tesa. Alla luce di tali circostanze e considerato che la prosecuzione della gara avrebbe potuto compromettere l'incolumità dei presenti, decidevo di sospendere definitivamente l'incontro sul punteggio 2-5, con un minuto ancora da giocare del tempo regolamentare e circa cinque minuti di recupero da assegnare. Al termine, continuavo a mantenere il controllo della situazione allontanando i calciatori dagli spalti, con la collaborazione degli allenatori e dei dirigenti di entrambe le squadre, che si dimostravano disponibili e collaborativi nel contenere possibili ulteriori disordini. Durante tali fasi, udivo uno spettatore – presumibilmente alla tifoseria ospite – rivolgersi in modo aggressivo e minaccioso al calciatore n. 3 della squadra di casa (Pelucelli Massimiliano), dicendogli. “ Chi è tuo padre? C'è tuo padre?”. Si precisa che il Direttore di gara non è stato oggetto di offese verbali né di aggressioni fisiche. Alla luce della situazione generale e per evitare di aggravare ulteriormente le tensioni o mettere a rischio la sicurezza dei presenti, non venivano adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori, rimandando ogni decisione in merito agli organi competenti”.

La Società reclamante contesta quanto segue: sui presunti tafferugli tra tifoserie, sostiene che mai vi è stato un contatto fisico tra i sostenitori quanto piuttosto l'unico episodio degno di nota è stato “ un accesso scambio verbale”, e che la situazione non è mai degenerata in atti di violenza; sul comportamento dei giocatori e dei dirigenti la Società smentisce con fermezza qualsiasi avvicinamento dei giocatori del San Giorgio alle tribune, tanto che non è stato necessario far intervenire i propri dirigenti e allenatori; sulle sanzioni individuali e collettive la Società reclamante ribadisce che nessun calciatore della propria squadra è stato sanzionato, contrariamente alla squadra avversaria.

Il SAN GIORGIO TORINO, pertanto, alla luce dei fatti occorsi ritiene che “la perdita della vittoria ottenuta sul campo e la sanzione pecuniaria persino più gravosa rispetto a quella inflitta alla squadra avversaria sia totalmente sproporzionata ed ingiustificata”.

Il reclamo può trovare totale accoglimento.

Il Giudice sportivo ha così deciso: “assegnare gara persa ad entrambe le Società con il risultato di 0-3; di comminare alla società POL. RAPID DI TORINO l'ammenda di € 100,00; di comminare alla società SAN GIORGIO TORINO l'ammenda di € 300,00”.

Innanzitutto, dalla lettura del referto arbitrale (fonte privilegiata di prova, com'è noto), emerge con chiarezza che la sospensione definitiva dell'incontro è stata determinata da una situazione di grave tensione sugli spalti, che ha coinvolto, almeno in parte, anche i tesserati della società di casa. Non risulta, invece, la certezza di comportamenti attribuibili alla tifoseria o ai tesserati della società ospite, essendo menzionato soltanto che l'arbitro “udiva uno spettatore – presumibilmente della tifoseria ospite – rivolgersi in modo aggressivo e minaccioso al calciatore n. 3 della squadra di casa”, episodio isolato e non qualificabile come violenza o comportamento antisportivo tale da incidere sulla regolarità della gara.

È, inoltre, pacifico che non si siano verificati episodi di violenza fisica o aggressioni ai danni del direttore di gara o dei tesserati, e che i dirigenti di entrambe le società abbiano collaborato nel tentativo di ristabilire la calma.

Ai sensi delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità oggettiva e presunta delle società è correlata ai comportamenti dei propri sostenitori, dirigenti e tesserati. Tuttavia, nel caso di specie, non essendo provato con chiarezza alcun fatto imputabile alla società ospite SAN GIORGIO TORINO, deve escludersi ogni sua forma di responsabilità nella causazione dell'evento che ha condotto alla sospensione della gara, né vi è stato alcun rilievo in merito ai propri calciatori.

Al contrario, dal referto arbitrale emerge la responsabilità della Società Pol. Rapid Torino per quanto avvenuto, i cui tesserati hanno contribuito ad alimentare la tensione, sia sugli spalti sia in campo, e in particolare l'arbitro evidenzia il comportamento del calciatore n. 4 (GARGANO Samuele) e la necessità dell'intervento dell'allenatore e del capitano per sedare il riacutizzarsi dei disordini.

Si sottolinea che tale regime di responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo muove dall'intento di indurre le società a predisporre tutte le misure preventive idonee ad evitare fatti pregiudizievoli, tutelando nel contempo l'ordine, la correttezza e la regolarità delle competizioni.

Tale principio non ha carattere punitivo, ma mira a preservare l'equilibrio dei valori sportivi, garantendo che il risultato derivi unicamente dal merito sportivo e non da circostanze estranee al gioco. In tale contesto, la giurisprudenza endofederale ha costantemente affermato che, qualora si verificano nel corso della gara fatti non valutabili con criteri oggettivi e certi, spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura tali fatti abbiano inciso sulla regolarità dell'incontro.

Dai fatti rilevati nel caso di specie, lo si ribadisce ancora, vi è una mancanza di una influenza diretta e comprovata dei fatti in capo alla Società SAN GIORGIO, ragion per cui la gara deve essere dichiarata regolare con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare eventualmente applicabile. Infatti, la sanzione della perdita della gara non trova applicazione se l'identità del calciatore o dell'autore del comportamento antisportivo non è stata individuata o se non è provata la responsabilità della società, come nel caso di specie nei confronti della reclamante, tant'è che non si è reso necessario nemmeno l'intervento dei suoi dirigenti e/o allenatori per sedare i disordini, non essendoci propri giocatori coinvolti (vi è stata soltanto la collaborazione del capitano della squadra per calmare la situazione venutasi a creare).

Nel caso di specie, inoltre, il direttore di gara non ha identificato alcun tesserato della società ospite (SAN GIORGIO) quale autore di comportamenti irregolari, né ha segnalato con certezza delle violazioni riconducibili alla sua tifoseria. Pertanto, si ritiene che la perdita della gara inflitta anche alla A.S.D. San Giorgio Torino risulta ingiustificata e contraria ai principi di equità e proporzionalità delle sanzioni sanciti dal C.G.S.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la decisione del Giudice Sportivo di comminare la perdita della gara ad entrambe le società sia erronea e vada riformata, poiché solo la società di casa Pol. Rapid Torino risulta responsabile della sospensione dell'incontro.

Inoltre, anche a seguito di confronto e interlocuzione con il rappresentante AIA, la Corte ritiene di poter interpretare il fischio finale dell'arbitro come, appunto, fischio finale dell'incontro, e non già come fischio di sospensione della partita (visto che, tra l'altro, mancava un solo minuto alla fine della gara e lo scarto di punteggio tra le due squadre era notevole).

Il risultato maturato sul campo al termine dell'incontro (2-5 in favore della società A.S.D. SAN GIORGIO TORINO) deve pertanto essere omologato (reputandosi più favorevole anche rispetto allo 0-3 a tavolino irrogabile contro la sola società Pol. Rapid Torino e in favore della reclamante); allo stesso modo, e per gli stessi motivi, deve essere annullata la sanzione pecuniaria inflitta alla Società SAN GIORGIO TORINO non essendo stata provata una sua responsabilità per i fatti occorsi a fine partita così come riportati nel referto arbitrale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. San Giorgio Torino;

riforma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nella parte in cui disponeva la perdita della gara per entrambe le società;

omologa il risultato conseguito sul campo (2-5) in favore della società A.S.D. San Giorgio Torino;

annulla l'ammenda di € 300,00 inflitta alla società A.S.D. San Giorgio Torino.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo qualora già incamerata.

Il Componente Estensore
Avv. Loredana Germanò

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

e) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott. Daniele Randazzo (Componente estensore), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente)

Reclamo della società A.S.D. LAGNASCO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 17 del 16.10.2025 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara F.C. MOREVILLA e A.S.D. LAGNASCO CALCIO disputata in data 12.10.2025, Campionato Terza Categoria – Girone B

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 20 Ottobre 2025, correttamente preannunciato, la società A.S.D. LAGNASCO CALCIO si oppone alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Cuneo, con la quale è stata disposta la ripetizione della gara tra F.C. MOREVILLA e A.S.D. LAGNASCO CALCIO, ritenendola ingiusta e non conforme alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, la Società reclamante basa il proprio reclamo sull'art. 10, comma 5, del C.G.S., ritenendo che l'influenza dell'errore arbitrale sulla regolarità della gara rientra nella discrezionalità degli organi di giustizia sportiva dettata dal predetto articolo, precisando che, secondo la reclamante, nel caso di specie tale influenza deve ritenersi insussistente, in quanto il giocatore interessato militava nella squadra già in svantaggio. L'A.S.D. LAGNASCO CALCIO, inoltre, rileva che l'errore tecnico dell'arbitro, consistente nella mancata espulsione del calciatore n. 18 del F.C. Morevilla, Berardi Niccolò, già ammonito in precedenza, si è verificato al terzo minuto di recupero del secondo tempo, quando il risultato (2-1 a favore del Lagnasco Calcio) era già acquisito e pertanto la ripetizione della gara determinerebbe un ingiusto pregiudizio nei confronti della società reclamante, che verrebbe privata di una vittoria regolarmente conseguita sul campo, pur non avendo alcuna responsabilità rispetto all'errore commesso dal direttore di gara. Per questi motivi, la società A.S.D. LAGNASCO CALCIO, con il proprio reclamo, chiede che venga annullata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che dispone la ripetizione della gara; che di conseguenza venga confermato il risultato conseguito sul campo (2-1 in favore del LAGNASCO CALCIO) e chiedeva, infine, che il Presidente della squadra, il sig. RIVOIRA CARLO venisse ascoltato personalmente in udienza in merito alla vicenda.

Sul proprio referto, effettivamente, il direttore di gara ammette che al minuto 45+3 del secondo tempo provvedeva ad ammonire il calciatore n. 18 della società Morevilla per reiterate proteste e che solo successivamente, al termine della gara, constatava che tale provvedimento costituiva, in realtà, la seconda ammonizione personale per il medesimo calciatore. Pertanto, solo per mero errore, non procedeva alla prevista espulsione del calciatore.

Premesso che all'udienza del 31 ottobre 2025, nonostante la regolare notificazione agli interessati, nessuno è comparso per il LAGNASCO, la Corte Sportiva d'Appello, esaminato il reclamo, il referto arbitrale e la documentazione ufficiale di gara, rileva che l'errore arbitrale, consistente nel caso in esame nel non aver disposto l'espulsione di un calciatore già gravato da due ammonizioni, pur se dichiarato nel referto di gara o persino ammesso dall'arbitro medesimo, come nella fattispecie in esame, non comporta automaticamente l'annullamento della gara disputata.

Non si può, infatti, non tener conto di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale dispone:

“Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;

b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;

c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;

d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporre la ripetizione ovvero la effettuazione”.

Ciò, tuttavia, non implica che la discrezionalità dell'Organo di Giustizia possa tradursi in arbitrio, dovendo lo stesso, nell'esercizio del proprio potere valutativo, analizzare caso per caso le situazioni

sottoposte al proprio giudizio e motivare adeguatamente le ragioni per le quali un errore tecnico non assuma carattere decisivo ai fini della regolarità o dell'irregolarità della gara e del relativo risultato. In proposito, si richiamano due precedenti giurisprudenziali pertinenti, relativi a fattispecie analoghe: la decisione n. 85 della Corte Sportiva di Appello nazionale, III sezione, del 12 Febbraio 2021, e la decisione del Giudice Sportivo del Distretto di Pinerolo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 dell'8 dicembre 2024, riguardante il campionato di Terza Categoria Torino C11. *"[...] Non necessariamente ad un errore tecnico consegue l'annullamento della gara, stante l'ampia previsione di cui all'art. 10, comma 5, C.G.S. [...] la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza volte [...] a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza [...] si da permettere, attraverso una valutazione non esclusivamente tecnica consentita dal già ricordato art. 10, comma 5, C.G.S., la sempre preferibile salvaguardia del risultato sportivo conseguito sul campo"* [cfr. Decisione n. 85 CSA, III sezione, del 12 Febbraio 2021]. E ancora: *"[...] non sempre l'errore arbitrale, seppur dichiarato nel referto di gara o finanche riconosciuto dall'arbitro, come nella fattispecie in esame, comporta l'annullamento dell'incontro disputato, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 10 del CGS [...] Pertanto, in relazione all'analisi delle circostanze che hanno caratterizzato la singola fattispecie, desumibili anche dal referto arbitrale, ritenendo, quindi, non vanificabile il merito sportivo della squadra vittoriosa sulla base di valutazioni assolutamente astratte e probabilistiche e, comunque, non idonee ad ipotizzare una effettiva incidenza sullo sviluppo del gioco in assenza del giocatore in campo [...]"* [cfr. Decisione Giudice Sportivo del Distretto di Pinerolo, C.U. n. 29 dell'8 dicembre 2024].

Orbene, seguendo l'orientamento espresso in tali pronunce, e a seguito anche di interlocuzione e confronto con il referente AIA, la permanenza indebita in campo del calciatore BERARDI Niccolò, tesserato per la società F.C. MOREVILLA, limitata a soli 120 secondi (pari ai due minuti finali di recupero), nel corso dei quali non si sono registrate azioni di gioco rilevanti per alcuna delle due squadre né situazioni potenzialmente idonee a determinare variazioni del risultato, non può ritenersi influente sotto il profilo temporale e agonistico al punto da compromettere la regolarità dell'incontro o alterarne l'esito. Ragionando *a contrario*, infatti, ne risulterebbe un esito paradossale che penalizzerebbe la Società reclamante, vincitrice sul campo dell'incontro, squadra penalizzata in campo dalla mancata espulsione del giocatore avversario, che sarebbe nuovamente penalizzata in caso di ripetizione della gara.

Pertanto, alla luce dell'analisi complessiva delle circostanze che hanno contraddistinto la fattispecie in oggetto, come desumibili dal referto arbitrale, questa Corte ritiene che non possa essere disconosciuto il merito sportivo della squadra risultata vittoriosa, non potendosi fondare un'eventuale decisione di segno opposto su considerazioni meramente astratte o ipotetiche, né su presunzioni di incidenza effettiva del giocatore indebitamente rimasto in campo sullo sviluppo del gioco e sul risultato finale.; di talchè va omologato il risultato di 1-2 ottenuto sul campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

ACCOGLIE

il reclamo della Società A.S.D. LAGNASCO CALCIO, dichiara la regolarità della gara e conferma il risultato conseguito sul campo: F.C. MOREVILLA - A.S.D. LAGNASCO CALCIO 1-2.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, qualora già incamerata.

Il componente estensore
Dott. Daniele Randazzo

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

f) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente). Reclamo presentato della società A.S.D. AIRASCHESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 23 del 23.10.2025 della Delegazione Distrettuale Pinerolo, in relazione alla gara SAN SECONDO – AIRASCHESE 1972 del 18.10.2025, Under 16 provinciali, C11 maschili, girone A

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 24.10.2025, la società A.S.D. AIRASCHESE chiede la revisione:

- del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo avente ad oggetto la squalifica di 3 giornate di gare effettive inflitta al calciatore Sig. Morero Samuele;
- del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo avente ad oggetto la squalifica di 3 giornate di gare effettive inflitta al calciatore Sig. Signoretta Giuseppe.

Preliminarmente, prima di ogni valutazione del merito del reclamo, è doveroso dichiararne l'irricevibilità per mancata allegazione della tassa di reclamo, ex art. 48, comma 2, C.G.S., che dispone: *"I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice"*.

Inoltre, con C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, pag. 3, punto 1.5.2., *"VERSAMENTO TASSE RECLAMI"*, è stato ricordato *"a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o, in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che "relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo", ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito"*.

Pertanto, in assenza di ricevuta del bonifico bancario ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo direttamente dal conto della Società, Codesta Corte non può che dichiarare l'irricevibilità del reclamo proposto dalla Società A.S.D. AIRASCHESE, senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

DICHIARA IRRICEVIBILE

il reclamo presentato dalla Società A.S.D. AIRASCHESE per mancata allegazione della relativa tassa.

Il Presidente estensore
Dott. Ugo Annona

g) Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott. Daniele Randazzo (Componente estensore), Dott. Michele Penza (componente)

Reclamo della società SAN GALLO SETTIMO avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 24 del 16.10.2025 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara KL PERTUSA - SAN GALLO SETTIMO disputata in data 11.10.2025, Campionato Under 16 Provinciale

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 17.10.2025, correttamente preannunciato, la società SAN GALLO SETTIMO chiede di rivalutare le decisioni prese dal Giudice Sportivo Territoriale della

Delegazione Provinciale di Torino riguardanti la Società reclamante e i suoi tesserati. In particolare, il Giudice di prime cure ha irrogato tali sanzioni disciplinari:

- l'assegnazione della perdita della gara alla società SAN GALLO SETTIMO, con il seguente risultato: KL PERTUSA – SAN GALLO SETTIMO 3 – 0;
- la squalifica sino al 31 dicembre 2025 per il Sig. LAVIOLA DAVIDE, allenatore della società SAN GALLO SETTIMO, per condotta gravemente irrispettosa e offensiva nei confronti del direttore di gara, nonché profondamente diseducativa nei confronti dei propri calciatori, avuto riguardo al ruolo rivestito e alla funzione educativa che lo stesso avrebbe dovuto esercitare nel contesto in esame;
- l'inibire sino al 31 gennaio 2026 per il Sig. LO VETERE SALVATORE, dirigente della società SAN GALLO SETTIMO, per comportamento fortemente irrispettoso e contrario ai principi di lealtà sportiva, tenuto non soltanto nei confronti della panchina avversaria, ma altresì verso il direttore di gara;
- l'inibizione sino al 28 febbraio 2026 per il Sig. TOGNOTTI MARCO, dirigente della società SAN GALLO SETTIMO, per atteggiamento gravemente irrispettoso e antisportivo nei confronti della panchina avversaria e minaccioso verso il direttore di gara, arrivando persino a tentare di colpire quest'ultimo con la bandierina dell'assistente di parte;
- l'ammenda di euro 200,00 alla società SAN GALLO SETTIMO, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati;
- la squalifica per sette (7) gare effettive al calciatore LAVIOLA FEDERICO, per condotta irruenta, incontrollata e intimidatoria nei confronti del direttore di gara, in emulazione del comportamento tenuto da altri tesserati della medesima società.

Nel reclamo la società SAN GALLO SETTIMO ha evidenziato che, nel corso del secondo tempo della partita, la direzione di gara avrebbe mostrato segni di evidente nervosismo e squilibrio, con decisioni ritenute incoerenti e tali da incidere sulla serenità del gioco, generando tensione tra i presenti.

Pur riconoscendo che taluni atteggiamenti dei propri tesserati non fossero pienamente conformi ai valori sportivi che la Società promuove (si legge infatti nel reclamo che la SAN GALLO SETTIMO è da sempre impegnata nella promozione di uno sport leale, educativo e rispettoso dei ruoli), la reclamante ha tuttavia negato che vi siano stati contatti fisici o atteggiamenti intimidatori nei confronti del direttore di gara o dei tesserati della squadra avversaria.

Secondo la Società ricorrente, il referto arbitrale conterrebbe elementi non rispondenti alla reale dinamica dei fatti, con la descrizione di episodi di aggressione e minaccia che, a proprio dire, non si sarebbero mai verificati. Tale rappresentazione, a giudizio della reclamante, avrebbe leso gravemente l'immagine e la credibilità della Società, distorcendo la percezione pubblica dell'accaduto.

La Società ha, inoltre, manifestato preoccupazione per il messaggio educativo che tali circostanze potrebbero trasmettere ai propri giovani tesserati, sostenendo che un abuso di potere o un errore non riconosciuto non possano essere accettati solo perché provenienti da una figura di autorità.

La Società ha quindi chiesto la revisione dei provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti della Società stessa e dei propri tesserati e che venga monitorato con particolare attenzione l'operato dell'arbitro designato per la gara in oggetto, affinché eventuali comportamenti non appropriati non si ripetano in futuro.

Tuttavia, come si evince dal referto del direttore di gara, la partita in oggetto non ha avuto un normale svolgimento, essendo stata sospesa al 39° minuto del secondo tempo a seguito del comportamento gravemente antisportivo e minaccioso tenuto da diversi tesserati della società SAN GALLO SETTIMO nei confronti dell'arbitro.

Riferisce, infatti, il direttore di gara che, al 33° minuto del secondo tempo, il sig. LAVIOLA DAVIDE, allenatore della squadra SAN GALLO SETTIMO, lo ha insultato pesantemente, assumendo tra l'altro un atteggiamento intimidatorio e arrivando persino a fronteggiarlo a distanza ravvicinata.

Successivamente, al 36° minuto del secondo tempo, il sig. LO VETERE SALVATORE, massaggiatore della medesima società, ha invaso l'area tecnica della squadra avversaria, tentando il contatto fisico con un dirigente della KL PERTUSA e rivolgendo espressioni ingiuriose nei suoi confronti. Solo il pronto intervento dei componenti della panchina locale ha evitato che tale condotta degenerasse ulteriormente. Inoltre, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, il sig. LO VETERE ha tentato di avvicinarsi al direttore di gara con un intento aggressivo, ma è stato nuovamente bloccato dal personale della panchina della squadra di casa. Nonostante i reiterati richiami dell'arbitro, il

medesimo si è rifiutato di abbandonare il terreno di gioco, rimanendo in campo in palese violazione delle disposizioni regolamentari.

Nello stesso frangente, sempre al 36° minuto del secondo tempo, il dirigente sig. TOGNOTTI MARCO, anch'egli tesserato per la società SAN GALLO SETTIMO, nonché designato guardialinee nella partita in esame, faceva ingresso nell'area tecnica avversaria, rivolgendo insulti e minacce ai componenti della panchina della squadra di casa. Dopo essere stato espulso, il TOGNOTTI agitava la bandierina dell'assistente di parte nel tentativo di colpire il direttore di gara, venendo tuttavia fermato dall'intervento della squadra ospitante. Anche egli rifiutava di uscire dal campo, nonostante i ripetuti inviti dell'arbitro.

A seguito di tali comportamenti e dell'acuirsi della tensione generale, il direttore di gara ha ritenuto venute meno le condizioni di sicurezza e di regolarità per la prosecuzione dell'incontro, decretandone pertanto la sospensione definitiva al 39° minuto del secondo tempo.

Nel proprio referto, l'arbitro ha segnalato inoltre che, al termine della gara, la squadra locale inizialmente si è rifiutata di consegnargli la chiave dello spogliatoio, adducendo motivazioni pretestuose e che solo successivamente, e dopo esplicita richiesta, la chiave è stata consegnata. Tuttavia, durante il successivo rientro del direttore di gara nello spogliatoio, i dirigenti LO VETERE e TOGNOTTI hanno tentato per ben tre volte di introdursi nei locali riservati all'arbitro, con l'evidente intento di intimidirlo, riuscendo ad avvicinarsi solo grazie alla momentanea mancanza di controllo sull'accesso. Soltanto in un secondo momento, la dirigenza della squadra locale ha disposto la vigilanza davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale, impedendo ulteriori tentativi di contatto.

Inoltre, a partita già sospesa, il giocatore LAVIOLA FEDERICO, capitano della squadra SAN GALLO SETTIMO, nonché figlio dell'allenatore, è stato riconosciuto responsabile di condotta gravemente antisportiva e intimidatoria nei confronti del direttore di gara. In particolare, il suddetto calciatore si avvicinava all'arbitro con atteggiamento minaccioso, inveendo contro di lui in segno di protesta per la decisione assunta e tentando di ostacolarne l'uscita dal recinto di gioco. Tale comportamento determinava la reazione di alcuni compagni di squadra, non identificati, che si univano al capitano nel rincorrere l'arbitro, costringendolo ad abbandonare rapidamente il terreno di gioco per tutelare la propria incolumità. Solo l'intervento di alcune persone presenti all'esterno del campo evitava ulteriori conseguenze.

Codesta Corte Sportiva d'Appello, esaminati il reclamo proposto dalla Società, il referto arbitrale e la documentazione ufficiale di gara, ritiene che, pur non essendosi concretizzato alcun contatto fisico tra i tesserati della società reclamante e il direttore di gara - circostanza evitata unicamente grazie all'intervento di terzi - i comportamenti tenuti nel corso della partita siano connotati da particolare gravità.

Tale valutazione appare ancor più significativa in considerazione del fatto che gli episodi di violenza e antisportività sono stati posti in essere da soggetti che, per il loro ruolo, avrebbero dovuto costituire un modello di correttezza e rispetto nei confronti dei giovani atleti di età pari a circa sedici anni. Al contrario, invece, detti comportamenti hanno generato nei giovani stessi un effetto di emulazione, inducendoli a replicare atteggiamenti violenti e contrari ai principi sportivi e morali.

La Corte, pur prendendo atto degli obiettivi educativi e morali che la Società dichiara di perseguire, ritiene che la condotta tenuta dai suoi tesserati durante la gara sia da considerarsi grave, antisportiva e reiterata, non solo nei confronti degli avversari, ma, in particolare, nei confronti del direttore di gara, nei cui confronti è stato persino tentato un atto di aggressione mediante la bandierina dell'assistente. Si ricorda, inoltre, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e secondo consolidata giurisprudenza, il referto arbitrale possiede un valore probatorio privilegiato. Esso non può essere messo in discussione in assenza di elementi di prova univoci e contrari a quanto in esso riportato. Nel caso di specie, la Società reclamante si è limitata a contestare le dichiarazioni del direttore di gara senza fornire un'alternativa ricostruzione dei fatti supportata da prove concrete.

Pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della piena responsabilità dei soggetti sanzionati in primo grado e della Società SAN GALLO SETTIMO, che risponde oggettivamente dei comportamenti dei propri tesserati e degli episodi verificatisi, che sono stati valutati correttamente dal Giudice Sportivo con provvedimenti sanzionatori congrui e proporzionati alla gravità dei fatti accertati, che quindi vanno confermati nella loro interezza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

RESPINGE

integralmente il reclamo presentato dalla società SAN GALLO SETTIMO e conseguentemente conferma le sanzioni applicate dal Giudice di primo grado nel provvedimento impugnato.

Dispone il prelievo e l'incameramento della tassa di reclamo dal conto della Società.

Il componente estensore
Dott. Daniele Randazzo

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

h) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente estensore), Avv. Loredana Germanò (Componente).

Reclamo della società Roletto Valnoce avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa nel C.U. n. 23 del 23.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara PANCALIERI CASTAGNOLE - ROLETTO VAL NOCE, disputata in data 18.10.2025 - Categoria Under 15 Provinciale

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 23.10.2025, correttamente preannunciato, la Società ASD ROLETTO VAL NOCE ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, contenuta nel comunicato in epigrafe, con cui veniva irrogata la sanzione della squalifica per dieci giornate di gara effettive al tesserato PETRONE Matteo, perché *“ al termine della gara, durante un parapiglia, insultava un giocatore della squadra avversaria con termini discriminatori a sfondo razziale (sanzione comminata ai sensi dell'art. 28 CGS).”*

Nel referto arbitrale si legge che, al minuto 35+4' del secondo tempo regolamentare, il numero 11 della Roletto Val Noce, PETRONE Matteo, *“a fine partita in una zuffa collettiva apostrofa con il termine ‘negro’ il numero 2 avversario”*.

Nel proprio reclamo, la Società ASD ROLETTO VAL NOCE, pur non potendo affermare con certezza che la frase sia stata detta, in ogni caso non contesta il contenuto del referto di gara bensì chiede un'attenuazione della squalifica inflitta al proprio calciatore, adducendo quale giustificazione il fatto che il tesserato sia stato provocato durante tutta la gara. E ancora, sottolinea la giovane età del 14 anni), ragione per cui *“può dire frasi senza pesare il vero significato profondo delle parole”*. La Società sostiene, infine, che una squalifica così prolungata potrebbe allontanare significativamente il giovane dallo sport.

Il reclamo può trovare parziale accoglimento.

Codesta, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, ritiene pacifico che la condotta del calciatore Matteo PETRONE integri la violazione di cui all'art. 28 C.G.S., perché la parola *“negro”* rivolta al calciatore della squadra avversaria costituisce certamente un insulto razzista e discriminatorio, particolarmente grave e censurabile, e pertanto meritevole di sanzione disciplinare rigorosa. Tuttavia, la Corte ritiene che nel caso di specie sussistano concrete circostanze attenuanti, tali da rideterminare la sanzione, ai sensi dell'art. 13 CGS, per i motivi di seguito elencati.

La giovane età del calciatore (elemento che la giurisprudenza interna di Codesta Corte tiene in attenta considerazione) è un elemento che induce a ritenere il comportamento dello stesso frutto di immaturità e superficialità nell'uso del linguaggio. Il PETRONE è un ragazzo di 14 anni e questo è un dato da tenere in considerazione nella valutazione della gravità dell'insulto, quantomeno sotto il profilo della conoscenza storica e profonda che intrinsecamente questo insulto, in ogni caso ingiustificabile, porta con perché E' vero, da un lato, che è necessario sin dalla giovane età educare i ragazzi, specialmente nello sport, ad un uso consapevole del linguaggio e soprattutto contrastare con determinazione episodi razzisti e/o discriminatori, ma dall'altro ogni sanzione, anche quella sportiva, deve essere

parametrata ed adeguata ai fatti occorsi e tendere alla risocializzazione sportiva del soggetto squalificato.

In secondo luogo, come si evince dal referto arbitrale, il calciatore numero 2 della squadra avversaria, contro cui è stato rivolto l'insulto razzista, veniva espulso al minuto 35+4' del secondo tempo regolamentare, perché *“afferri a mano aperta la testa del numero 11 della squadra avversaria procurandogli dolori”*.

Tale circostanza evidenzia la dinamica di provocazione reciproca tra i due calciatori sfociata in insulti e condotte violente reciproche.

Alla luce di tali elementi, tenuto conto della gravità del comportamento, del minimo edittale normativo, e della necessità di una risposta disciplinare sì adeguata ma che assolvere anche alla funzione rieducativa, nell'auspicio che anche da parte delle Società ci sia un impegno attivo volto a veicolare ai giovani calciatori il rispetto e la delicatezza verso alcune tematiche sociali di particolare rilievo, si ritiene equo rideterminare leggermente la sanzione inflitta in primo grado, riducendo la squalifica ad 8 giornate.

P.Q.M

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello

RIDUCE

la sanzione irrogata a Matteo PETRONE, rideterminandola nella squalifica per 8 giornate di gare effettive.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, che risulta già versata.

Il Componente Estensore
Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

i) Seduta del 31.10.2025. Composizione Collegio: Dr. Ugo Annona (Presidente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente). Reclamo presentato della società BUSCA 1920 A R.L., avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in relazione alla gara SCARNAFIGI – BUSCA 1920 A R.L. del 8.10.2025, Coppa Italia di Promozione

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 22.10.2025, la società SSD BUSCA1920 A R.L. chiede la revisione del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica fino al 04/11/2025 all'allenatore Sig. BRIANO Mauro per condotta gravemente irrispettosa verso l'arbitro.

Preliminarmente, prima di ogni valutazione del merito del reclamo, è doveroso dichiararne l'irricevibilità per mancata allegazione della tassa di reclamo, ex art. 48, comma 2, C.G.S., che dispone: *“I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”*.

Inoltre, con C.U. n. 31 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, pag. 3, punto 1.5.2., *“VERSAMENTO TASSE RECLAMI”*, è stato ricordato *“a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o, in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che “relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo”, ciò al*

fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito”.

Pertanto, in assenza di ricevuta del bonifico bancario ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo direttamente dal conto della Società, Codesta Corte non può che dichiarare l'irricevibilità del reclamo proposto dalla Società BUSCA 1920 A R.L., senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato.

Ad abundantiam, si sottolinea come il reclamo sia in ogni caso inammissibile anche ex art. 137, comma 3, lett. b, C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

DICHIARA IRRICEVIBILE

il reclamo presentato dalla Società BUSCA 1920 A R.L per mancata allegazione della relativa tassa.

Il Presidente estensore
Dott. Ugo Annona

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 24.10.2025. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott. Luciano Tarditi (Componente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente).

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

a) Signor **Francesco Gatti** all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la ACD Lucento:

incolpato per violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 39 comma 3 valevole per il campionato Under 19 sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso al termine della gara Lucento-Lascaris del 12/04/2025 valevole per il campionato Under 19, nella zona adiacente agli spogliatoi alla quale non gli era consentito accedere perché non inserito nella distinta di gara, colpito con un calcio ai genitali il signor Andrea Brunatto, calciatore tesserato per la Lascaris 1954, causandogli un "trauma contusivo testicolare" così come certificato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Martini di Torino in pari data;

b) Signor **Paolo Pesce** all'epoca dei fatti tesserato per la ACD Lucento:

incolpato per violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 39 comma 3 codice di giustizia sportiva per avere lo stesso al termine della gara Lucento-Lascaris del 12/04/2025 valevole per il campionato Under 19, rivolto ai giocatori tesserati per la Lascaris proferendo la seguente espressione: "nei precedenti incontri della stagione in corso, ve ne abbiamo fatto in totale 10 reti, andatevene a casa e succhiateci il cazzo";

c) **Società ACD Lucento** per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 del codice di giustizia sportiva "per aver consentito al termine della partita, l'accesso all'area degli spogliatoi ad un soggetto non autorizzato in quanto non in distinta e non identificato dall'arbitro, il quale aggrediva fisicamente il giocatore della società Lascaris signor Andrea Brunazzo, colpendolo con un calcio e causando una mass-confrontation con i suoi compagni di squadra, prontamente sedata dal Direttore di gara con la collaborazione dei dirigenti di ambo le società"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 15/09/2025 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i signori Francesco GATTI, Paolo PESCE e la Società ACD LUCENTO per le incolpazioni sopra riportate.

Il procedimento origina da una segnalazione del 17/04/2025 dell'Organizzazione di Vigilanza della FIGC alla Procura Federale con la quale veniva segnalata la presunta aggressione posta in essere da un tesserato della ACD LUCENTO ai danni di un minore tesserato presso la società Lascaris 1954 ASD a seguito della gara Lucento-Lascaris del 12/04/2025.

Seguiva alla segnalazione attività investigativa rappresentata dalla acquisizione del foglio censimento delle due Società e delle relative posizioni di tesseramento nonché dei verbali delle audizioni effettuate nell'ambito del procedimento, tra le quali quelle dei soggetti deferiti. L'indagine consentiva di identificare l'autore del gesto e di formulare le incolpazioni in epigrafe.

All'udienza del 10/10/2025, verificata la regolare citazione delle parti, compariva dinnanzi al Tribunale l'Avv. Andre Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Alessandro Cereser, difensore dei soggetti deferiti.

Prima dell'udienza l'Avv. Cereser aveva depositato per il GATTI n. 2 memorie difensiva lamentando la lacunosità del referto arbitrale e chiedendo l'escussione di alcuni testi ed instando per una richiesta di chiarimenti all'arbitro sull'episodio refertato.

Il referto arbitrale così recitava *“a fine partita, nel momento in cui le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, una persona riconducibile alla società ospitante Lucento (non in distinta) entrava nella zona degli spogliatoi, trovando il cancelletto di entrata aperto. Successivamente questa persona tirava un calcio al giocatore del Lascaris Brunazzo Andrea, causando una Mass confrontation con i giocatori del Lascaris, che grazie alla collaborazione dei dirigenti di entrambe le società siamo riusciti a spegnere subito. Il ragazzo che ha ricevuto il calcio si è ripreso dopo le cure del massaggiatore della medesima società”*.

Accogliendo le richieste difensive, con ordinanza dettata a verbale il Tribunale disponeva la citazione di n. 1 tra i testi indicati nella lista della Difesa (a propria scelta) e richiedeva, tramite il referente AIA, chiarimenti in ordine al referto arbitrale al Direttore di gara, rinviando l'udienza per questi incombenti. Infine, all'udienza del 24/10/2025 veniva escusso il teste richiesto dalla difesa Sig. Gianfranco Maione, e pervenivano i chiarimenti del Direttore di gara il quale, in realtà, si limitava a richiamarsi integralmente al proprio referto, confermandone il contenuto.

All'esito della discussione, il Procuratore Federale chiedeva applicarsi al GATTI la sanzione di mesi 6 di inibizione mentre la Difesa chiedeva una sanzione più contenuta e proporzionata al fatto.

Quanto invece alle altre due posizioni, il signor PESCE Paolo concordava con la Procura Federale, ai sensi dell'art. 127 CGS una sanzione così determinata: sanzione base mesi 4 di inibizione, diminuita nella misura di un terzo, e quindi sanzione finale pari a mesi 2 e giorni 20 di inibizione.

Quanto all'incolpazione a carico della ACD LUCENTO, la Società concordava con la Procura Federale una sanzione base di € 400,00 di ammenda, ridotta di un terzo ex art. 127 C.G.S., e quindi con sanzione finale dell'ammenda pari ad € 267,00 (duecentosessantasette).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento ad entrambe le posizioni (PESCE e Società ACD LUCENTO) per le quali le parti hanno concordato la sanzione, il Collegio, considerato l'intervenuto accordo ex art. 127 CGS tra le parti, e richiamato il comma 3 del precitato articolo con la ritenuta corretta qualificazione dei fatti e la ritenuta congruità della sanzione, vista infine la giurisprudenza endofederale sul punto (CFA n. 88 del 06/04/2023), ritiene di omologare le sanzioni di cui all'accordo concluso fra le parti.

Con riferimento invece alla posizione di GATTI Francesco, dalle risultanze dell'indagine, dalla escussione dei soggetti auditi dalla Procura e dalle dichiarazioni stesse del teste in sede di audizione in udienza innanzi a Codesto Tribunale, emerge la prova del fatto oggetto dell'incolpazione così come descritto nella medesima. Inoltre, le stesse dichiarazioni del GATTI hanno avuto parziale valore confessorio (quantomeno sul fatto storico del calcio e sull'attribuibilità allo stesso del gesto), pur rendendosi necessarie alcune precisazioni.

Indubitabile è che il GATTI abbia volontariamente colpito con un calcio il giocatore del Lascaris Brunazzo Andrea, essendo poco o nulla credibile quanto dall'incolpato asserito e cioè che l'attingimento della zona inguinale del Brunazzo sia avvenuta per il fortuito scivolamento del GATTI durante la fase di contenimento dei numerosi avversari del Lascaris che intendevano aggredire il Dirigente PESCE Paolo del Lucento dopo una serie di insulti reciproci.

Tuttavia, dal quadro probatorio d'insieme (e in particolare a seguito dell'escussione del teste indicato dalla Difesa), si reputa equo un trattamento sanzionatorio più contenuto rispetto alla richiesta della difesa. Infatti, il teste Maione il 24/10/2025 ha chiarito che il GATTI non si trovava indebitamente nella zona in cui è avvenuta la mass confrontation in quanto era doverosamente presente essendo preparatore dei portieri della squadra del LUCENTO (sia di quella impegnata con il Lascaris che, soprattutto, quella che doveva giocare la partita successiva); che il GATTI si era interposto per fare scudo assieme al teste stesso e ad un altro dirigente del LUCENTO per evitare che avversari esagitati raggiungessero la segreteria ove si trovava il Dirigente PESCE Paolo, con il quale avevano già da prima ingaggiato uno scontro verbale; che non aveva però visto il momento in cui il giocatore del Lascaris, Brunazzo Andrea, era stato colpito all'inguine, ma solo dopo l'accadimento si era accorto che il Brunazzo giaceva a terra dolorante.

Il particolare contesto della vicenda, l'atteggiamento sicuramente troppo deciso dei giocatori del Lascaris che, a partita finita, reagivano agli sfottò del dirigente Pesce Paolo (a sua volta attinto in precedenza da altri insulti degli avversari) cercando di raggiungerlo nella sua segreteria, la presenza non abusiva del Gatti in difesa del suo Dirigente, una certa imprecisione del referto arbitrale, inducono il Collegio a riconoscere al Gatti le attenuanti generiche, sicché per effetto di esse la pena irroganda debba essere quella di mesi quattro di inibizione

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Applica, su accordo delle parti:

a **PESCE Paolo** la sanzione di **mesi 2 e giorni 20 di inibizione** in relazione alla incolpazione sub b), e alla **Società ACD LUCENTO** la sanzione dell'**ammenda € 267,00** (duecentosessantasette) per l'incolpazione sub c).

Dichiara **GATTI Francesco** responsabile dei fatti a lui contestati nell'incolpazione sub a) e, per l'effetto, irroga a **GATTI Francesco** la sanzione di **mesi 4 di inibizione**.

Il componente estensore
Dott. Luciano Tarditi

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

6. TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Valeria Ciervo - Componente

Andrea Fedeli - Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8131/1205pf24- 25/GC/DP/ff del 25 settembre 2025, depositato il 26 settembre 2025, nei confronti del sig. Marco Scognamiglio, della sig.ra Silvana Quartana, nonché nei confronti delle società ASD Virtus Accademia Calcio e ASD Barcanova Calcio, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 25 settembre 2025, depositato il 26 settembre 2025 e rubricato da quest'Ufficio al n. 0068/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1) il sig. SCOGNAMIGLIO Marco per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 35, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, e precisamente a far data dall'1.4.2025, svolto la funzione di Presidente della società U.S.D. Barcanova Calcio, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società, in assenza di regolare tesseramento, pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;

2) la sig.ra QUARTANA Silvana per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 35, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa consentito e comunque non impedito a suo marito, sig. Marco Scognamiglio, nella stagione sportiva 2024–2025, e precisamente a far data dall'1.4.2025, di svolgere la funzione di Presidente della società U.S.D. Barcanova Calcio, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società, in assenza di regolare tesseramento, pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;

3) la società A.S.D. Virtus Accademia Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Scognamiglio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

4) la società U.S.D. Barcanova Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Silvana Quartana e dal sig. Marco Scognamiglio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 26.05.2025 la Procura Federale, a seguito di segnalazione pervenutale in data 28.04.2025 da un indirizzo mail apparentemente attribuibile a tale Gianluca Ferrari (lulofefa@gmail.com), iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1205pf24-25 avente ad oggetto "Accertamenti in merito alla condotta del sig. Marco Scognamiglio, allenatore tesserato per la Virtus Accademia Calcio A.S.D., che svolgerebbe attività e funzioni di presidente per tale società e per la U.s.d. Barcanova Calcio".

Con la comunicazione di cui si è detto si informava l'Organo inquirente della FIGC che una società di calcio di Torino, l'ASD BARCANOVA, aveva quale nuovo Presidente Marco SCOGNAMIGLIO che, però, risultava essere già Presidente di un'altra società sempre di Torino, la VIRTUS CALCIO VENARIA. Inoltre, nell'organigramma del BARCANOVA, veniva indicata come Presidente la moglie dello SCOGNAMIGLIO al fine di aggirare la regola che impedisce di essere Presidenti contemporaneamente di due o più società. All'esposto erano allegati un post dello SCOGNAMIGLIO relativo al logo della VIRTUS, una nota su carta intestata del BARCANOVA, priva di data, firmata "Il Presidente Marco Scognamiglio" e altro post pubblicato da questi su un social nel quale si definiva Presidente del BARCANOVA.

L'Ufficio inquirente sviluppava la propria attività istruttoria con l'acquisizione dei fogli di censimento delle due società interessate, delle posizioni di tesseramento del sig. Marco SCOGNAMIGLIO e della moglie sig.ra Silvana QUARTANA, di alcuni articoli tratti da siti web che davano risalto all'acquisizione

del BARCANOVA da parte dello SCOGNAMIGLIO e con l'audizione dei sigg.ri Gianluca PINTO, già Presidente dell'USD BARCANOVA CALCIO, Rosa RACIOPPI, Vice Presidente del predetto sodalizio, Silvana QUARTANA, divenuta Presidente del BARCANOVA in luogo del PINTO, e Marco SCOGNAMIGLIO, Presidente della VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD di Venaria Reale.

All'esito di tali accertamenti, la Procura Federale, ritenendo il procedimento sufficientemente istruito, in data 13.08.2025 notificava ai sigg.ri Marco SCOGNAMIGLIO e Silvana QUARTANA, nonché alle società USD BARCANOVA CALCIO e VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti le violazioni colà evidenziate.

In data 10.09.2025 perveniva all'Ufficio inquirente, sempre dal medesimo indirizzo apparentemente attribuibile al sig. Gianluca Ferrari (lulofefa@gmail.com), una seconda mail con la quale il sig. Gianluca Ferrari affermava di non essere l'autore della lettera di posta elettronica dalla quale era scaturito il procedimento, disconoscendone quindi la paternità e sostenendo che il suo account era stato certamente clonato poiché mai si sarebbe sognato di inoltrare una comunicazione di quel tenore essendo pienamente soddisfatto, quale genitore di un ragazzo tesserato per le giovanili del BARCANOVA, della conduzione della predetta società.

I signori SCOGNAMIGLIO e QUARTANA, in proprio e nelle rispettive qualità, dopo aver acquisito copia degli atti tramite difensore di fiducia, chiedevano di essere nuovamente auditi dalla Procura Federale ma non potendo comparire nelle date da quest'ultima indicate per l'audizione, depositavano memoria difensiva ai sensi dell'art. 123, comma 3, del CGS.

Con tale memoria contestavano, innanzi tutto, la legittimità del procedimento posto che lo stesso aveva tratto origine da una denuncia anonima e poi, nel merito, contestavano la valenza degli articoli acquisiti al fascicolo processuale sostenendo che le testimonianze raccolte e i fogli di censimento certificassero che la sig.ra QUARTANA era l'effettivo Presidente del BARCANOVA e concludevano per l'archiviazione del procedimento dichiarandosi disponibili a un eventuale patteggiamento.

La Procura Federale, non ritenendo il contenuto della memoria difensiva idoneo a disculpare gli avvisati, in data 25 settembre 2025, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale i predetti ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 23.10.2025. Nessuna delle parti depositava memoria.

L'udienza del 23.10.2025

All'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2025 del Presidente del Tribunale, erano presenti i Sostituti Procuratori federali Avv. Alessandro D'Oria e Avv. Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale.

Per tutti i deferiti era presente l'Avv. Massimo Moraglio.

Il Presidente dava quindi la parola ai rappresentanti della Procura Federale i quali, premesso che era appena giunta in Procura una proposta di accordo ex art. 127 del CGS che, tuttavia, non poteva ritenersi congrua circa la misura delle sanzioni prospettate, illustravano brevemente il deferimento e concludevano per l'irrogazione al sig. Marco SCOGNAMIGLIO della sanzione di mesi 6 di inibizione e di squalifica, alla sig.ra Silvana QUARTANA della sanzione di mesi 6 di inibizione, alla Società USD BARCANOVA CALCIO la sanzione dell'ammenda per euro 500,00 e alla società VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD la sanzione dell'ammenda per euro 500,00.

Il Presidente dava poi la parola all'Avv. Moraglio il quale richiamava e approfondiva le eccezioni e le deduzioni svolte con la memoria depositata innanzi alla Procura Federale e concludeva per l'assoluzione dei propri rappresentati.

La decisione

Va preliminarmente esaminata l'eccezione avanzata dalla difesa dei deferiti con la memoria depositata innanzi all'Organo inquirente dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle

indagini, eccezione relativa alla procedibilità dell'azione disciplinare intrapresa dalla Procura Federale in quanto la stessa sarebbe stata avviata in virtù di denuncia resa in forma anonima.

La contestazione appare infondata per un duplice ordine di motivi.

Il primo è costituito dal fatto che la denuncia in base alla quale risulta essere stato aperto il procedimento non proviene da fonte anonima in quanto scaturente da un indirizzo mail recante nome e cognome del mittente, tale Gianluca FERRARI.

Sebbene tale soggetto non abbia inteso rispondere alle due mail inviategli dal Collaboratore della Procura Federale incaricato delle indagini, quest'ultimo non ha mai ricevuto, dal sistema operativo dell'applicazione di posta elettronica, alcun avviso che potesse far pensare ad un indirizzo non operativo. Peraltro, in sede di audizione, il sig. Gianluca PINTO, Presidente revocato del BARCANOVA, ha dichiarato di conoscere il sig. Gianluca FERRARI in quanto genitore di un minore tesserato per la ridetta Società. Nulla di più facile, quindi, che il FERRARI fosse a perfetta conoscenza delle questioni relative al BARCANOVA e che, nell'immediatezza dell'avvicendamento dei vertici societari abbia magari inteso cercare di tutelare la posizione dell'ex Presidente.

In ogni caso assolutamente poco credibile appare il contenuto della seconda mail del sig. Gianluca FERRARI, proveniente dal medesimo indirizzo di mittenza della prima (lulofefa@gmail.com), con la quale questi, solo in data 10.09.2025, a distanza di sei mesi dalla prima mail, affermava di non essere l'autore della lettera di posta elettronica dalla quale era scaturito il procedimento, disconoscendone quindi la paternità e sostenendo che il suo account era stato certamente clonato.

La coincidenza dell'intestazione della mail, la corrispondenza dell'indirizzo di mittenza e la mancanza di una denuncia formale all'autorità giudiziaria in merito alla clonazione dell'indirizzo di posta elettronica rendono davvero inverosimile, per non dire assolutamente implausibile, il contenuto dell'ultima comunicazione.

Il secondo motivo è costituito dal fatto che per granitica giurisprudenza endofederale, se è vero che un'eventuale denuncia anonima (ma non è questo il caso come visto in precedenza) non può costituire un elemento processuale utilizzabile, è pur vero che la stessa può costituire uno "stimolo investigativo" dal quale partire per l'acquisizione di una "notitia criminis" come avvenuto nella fattispecie.

In tal senso, dopo la decisione della CFA, SS.UU., n. 8//2023-2024 si è pronunciata ancora la Corte federale d'appello, Sez. II, n. 10/2022-2023 affermando che "Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza anche di questa Corte, deve senz'altro escludersi che un documento anonimo possa integrare di per sé una notitia criminis così come una prova di un fatto ovvero di una determinata condotta oggetto di contestazione, con la conseguenza che del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Nondimeno, l'area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell'esposto anonimo previsto dall'art. 118 CGS non può essere estesa sino a ricomprendervi l'uso dello stesso come semplice "stimolo investigativo", dovendosi al contrario riconoscere che "l'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, (...), può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis".

Sgombrato, dunque, il campo dall'eccezione preliminare si può passare all'esame del merito.

A tal proposito il Collegio rileva che le condotte ascritte ai deferiti risultano certamente provate. Dal materiale raccolto dalla Procura Federale da cosiddette fonti aperte (articoli di giornali/ siti sportivi pubblicati in internet quali: Undici giovani del 30 maggio 2025, Sprint e sport del 02 aprile 2025, Gioca a calcio.it del 02 aprile 2025 e dalla consultazione degli organigrammi pubblicati sul sito web <https://www.virtusbarcanova.com/home-page/> che è il sito comune che fa capo alle due società VIRTUS ACCADEMIA CALCIO e BARCANOVA) appare di tutta evidenza che il sig. Marco SCOGNAMIGLIO, a far data dall'1.4.2025, abbia svolto, di fatto, anche la funzione di Presidente della società U.S.D. BARCANOVA CALCIO, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. VIRTUS ACCADEMIA CALCIO.

Il Sig. SCOGNAMIGLIO, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, non ha contestato l'autenticità dei documenti raccolti dalla Procura Federale ma ha ritenuto di dover fornire una versione diversa dei fatti sostenendo che nel qualificarsi come Presidente del BARCANOVA sui social aveva commesso un eccesso di zelo mentre il fatto che fosse stato qualificato come Presidente del sodalizio in questione nella lettera indirizzata alle famiglie, redatta su carta intestata del BARCANOVA, dipendeva da un errore della Segreteria. L'assoluta commistione fra le due Società titolari di un unico

sito web sia pure con pagine differenziate all'interno dello stesso, le dimissioni della Sig.ra QUARTANA, moglie dello SCOGNAMIGLIO, dalla Presidenza della VIRTUS e l'assunzione della carica di Presidente del BARCANOVA mentre il marito diveniva Presidente della VIRTUS, il travaso di dirigenti (Sigg,ri Massimo MORAGLIO e Andrea SANFRATELLO) dalla VIRTUS al BARCANOVA non possono che confermare che entrambe le Società erano sotto il controllo del Sig. Marco SCOGNAMIGLIO che svolgeva il ruolo di Presidente di entrambe nel mentre la Sig.ra QUARTANA risultava solo formalmente la Presidente della seconda.

All'accertamento dei comportamenti contestati al Sig. SCOGNAMIGLIO consegue la violazione delle norme e dei precetti indicati dalla Procura Federale fatta eccezione per l'inosservanza dell'obbligo di tesseramento di cui all'art. 37, comma 1, delle NOIF in quanto lo SCOGNAMIGLIO, già tesserato per la VIRTUS non avrebbe potuto certamente tesserarsi per il BARCANOVA, e dell'obbligo di sospensione dai ruoli del settore tecnico di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, sempre in virtù del fatto che la sospensione sarebbe stata necessaria se il soggetto avesse potuto effettivamente tesserarsi per altra Società nel ruolo di Presidente.

La sig.ra QUARTANA dovrà anch'essa rispondere di quanto accertato dalla Procura Federale, in particolare per non aver impedito al sig. SCOGNAMIGLIO, suo marito, di qualificarsi e svolgere le funzioni di Presidente del BARCANOVA in sua vece. Anche nel caso della sig.ra QUARTANA non sembra appropriata la contestazione della violazione degli artt. 37, comma 1, delle NOIF e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per i motivi dianzi evidenziati.

Infine, sotto il profilo sanzionatorio delle persone fisiche deferite, stante la gravità dei comportamenti loro ascritti, fra i quali assume particolare rilievo la violazione di una norma statutaria, appaiono congrue le richieste avanzate della Procura Federale. In particolare al sig. SCOGNAMIGLIO, tesserato per la Società VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD nella duplice veste di Presidente e di Tecnico, posto che le violazioni accertate investono entrambe le attività, avendo egli violato sia norme di carattere generale (Statuto e NOIF) che norme specifiche del settore tecnico, dovrà essere applicata, a diverso titolo, tanto la sanzione dell'inibizione, propria dei dirigenti, che la squalifica, propria dei tecnici (CFA, sez. I, n. 90 ss 2021-2022).

Le responsabilità accertate in capo ai sigg.ri SCOGNAMIGLIO e QUARTANA comportano la conseguente responsabilità diretta della VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Scognamiglio, e la responsabilità diretta ed oggettiva dell'USD BARCANOVA CALCIO, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Silvana Quartana e dal sig. Marco Scognamiglio. Anche in questo caso si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale in quanto commisurate alla gravità delle condotte contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Marco Scognamiglio, mesi 6 (sei) di inibizione e squalifica;
- alla sig.ra Silvana Quartana, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD Virtus Accademia Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;
- alla società ASD Barcanova Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 28 ottobre 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 20 Novembre 2025

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 6 Novembre 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 6/11/2025)

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	10 A	BRIGA	BORGOSIESIA CALCIO		15:00		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	10 A	TRECCATE CALCIO	LIBARNA				SINTETICO "NOVARELLO A - NÂ°3" GRANOZZO CON MONTICELLO VIA DANTE GRAZIOSI

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	10 A	MARENE	BISALTA				CIRAVEGNA "CAMPO A" RORETO - CHERASCO STRADA MALABAILA, 4

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	8 A	US PROVIGEZZO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE				GIOVANNI BROCCA BEURA VIA SAN GIORGIO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	8 A	AOSTA CALCIO 511	RIVER 1951				"GIANPIERO FRAND GENISOT" MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO, 65/A

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	6 A	BRIGA	VERBANIA CALCIO				COMUNALE MAGGIORA VIA LUIGI CERESOLI

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	6 A	CARRARA 90	V.D.A. CHARVENSOD		17:45		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	6 A	BSR GRUGLIASCO ASD	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.		16:30		

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	8 A	DRUENTINA	PIANEZZA		17:00		
09/11/2025	8 A	SPORTIVA CALTIGNAGA	BRIGA		16:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	8 A	CITTA DI CASALE	FORTITUDO F.O.		15:00		SINTETICO "ERNESTO BIANCHI" CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	6 A	BAVENO STRESA SSD A RL	PRO VERCELLI 1892 S.R.L.		15:00		
08/11/2025	6 A	CARONNESE WOMEN SSDARL	TORINO F.C. S.P.A.		15:00		

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCH

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/11/2025	4 A	POLISPORTIVA DRUENTO ASD	CASTELLAMONTE CALCIO A5		20:30		

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	9 A	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	JUVENTUS DOMO				FEDELE "NINO" MARGAROLI BORGOMANERO VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI
09/11/2025	9 A	ACQUI F.C. SSDARL	FULVIUS 1908		10:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	9 A	VINOVO SPORT EVENTS	PINEROLO		18:30		

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALI

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	9 A	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	FOOTBALL CLUB VOLPIANO		14:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	9 A	PIANEZZA	SISPORT S.P.A.		16:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	9 A	BUSCA 1920 A R.L.	SALUZZO		15:00		
07/11/2025	9 A	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	SALICE		19:30		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	9 A	GASSINOSANRAFFAELE	PSG SSDARL		17:00		

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	9 A	AYGREVILLE CALCIO	VANCHIGLIA 1915		15:00		OSCAR RINI VILLENEUVE LOCALITA' GLAIR
09/11/2025	9 A	IVREA CALCIO ASD	ATLETICO C.B.L.				COMUNALE ALBIANO D IVREA VIA VECCHIO NAVIGLIO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	9 A	ROSTA CALCIO	ALPIGNANO				DONATO CAMMISA RUBIANA BORGATA RATTÀ, 15

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	9 A	PINEROLO	MOREVILLA		17:15		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	9 A	CAPRIATESE	SAN GIORGIO TORINO				FRANCO MACCAGNO CAPRIATA D'ORBA LOCALITÀ RONDANETO
09/11/2025	9 A	PSG SSDARL	SCA ASTI				FERRINI PINO TORINESE VIA VALLE MIGLIORETTI 36

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	2 A	JUVENTUS DOMO	SPARTA NOVARA		15:00		NOSERE NOSERE - DOMODOSSOLA REGIONE ALLE NOSERE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	2 A	DORINA	BORGARO NOBIS 1965		17:00		ERBA NATURALE TORINO VIA MERCADANTE, 133
09/11/2025	2 A	IVREA CALCIO ASD	V.D.A. CHARVENSOD				COMUNALE ALBIANO D'IVREA VIA VECCHIO NAVIGLIO
09/11/2025	2 A	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	POL. GRAND PARADIS				COMUNALE SAN GIORGIO CANAVESE STRADA PER OZEGNA, 4

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	2 A	VINOVO SPORT EVENTS	ACADEMY LASCARIS ASD		17:15		
09/11/2025	2 A	ROSTA CALCIO	ALPIGNANO		17:15		
09/11/2025	2 A	VENARIA REALE	PINEROLO		17:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	2 A	PEDONA BORGO S.D.	SALICE				COMUNALE BORGO SAN DALMAZZO VIA VITTORIO VENETO
09/11/2025	2 A	MONREGALE CALCIO	AREA CALCIO ALBA ROERO				PIERO GASCO MONDOVI VIA BORZINI, 14

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	2 A	DERTHONA FBC 1908	CAPRIATESE		17:30		

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REG

GIRONE 1

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	1 R	TORINO F.C. S.P.A.	QUARONESE		17:00		

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	1 R	COSSATESE	CARONNESE WOMEN SSDARL				LUIGI GILETTI MASSERANO REG. MOLINO FASOLO

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	1 R	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	REAL 909		12:30		

CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	4 A	AOSTA CALCIO 511	SERMIG		18:45		PALASERMIG TORINO VIA CARMAGNOLA, 27

CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	4 A	SERMIG	AOSTA CALCIO 511		17:30		

ESORDIENTI C5 REGIONALE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2025	3 A	SPORTROERO	AVIS ISOLA		10:30		

PULCINI MISTI C5 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2025	3 A	SERMIG	ATLETICO TAURINENSE		14:00		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**GIRONE D - RECUPERO**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2025	8 A	POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	G.A.R. REBAUDENGO		21:00		

COPPA ITALIA C 5 FEMMINILE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2025	3 A	U.S. SAINT PIERRE	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE		21:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/12/2025	1 R	SANTA RITA FUTSAL	LEINI 96		22:00		

COPPA PIEMONTE UNDER 19 C5**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	1 A	FUTSAL SAVIGLIANO	SANTANNA A.S.D.		18:15		

RECUPERO

CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE B

DATA ORA

LASCARIS 1954 ASD

CENISIA A R.L.

SINTETICO "SOFFIETTI B"

12/11/25 20:30 5A PIANEZZA

VIA CLAVIERE 16

CALENDARIO GARE ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 6 NOVEMBRE 2025

CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	BRIGA	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	15/11/25	14:30	7A BORGOMANERO	VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
CITTA DI CASALE	A.S.D. CITTA DI COSSATO	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	15/11/25	15:00	7A CASALE MONFERRATO	VIA DE CRISTOFORIS 12/14
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	GATTINARA F.C.	ERALDO FURNO MARCHESE	15/11/25	14:30	7A VALDENGO	VIA LIBERTA' 30
LUPETTI BIANCHI TRINO	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO "TARCISIO TAVANO"	15/11/25	15:00	7A TRINO	VIA ADAMELLO
POL. FRUGAROLESE	BAVENO STRESA SSD A RL	PAOLO BOLZI	15/11/25	14:30	7A FRUGAROLO	VIA SAN ROCCO
UNION NOVARA	IVREA CALCIO ASD	COMUNALE	15/11/25	15:00	7A LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO
VERBANIA CALCIO	US ALESSANDRIA CALCIO1912	SINTETICO "CARLO PEDROLI"	15/11/25	15:30	7A VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10
GIRONE B			DATA	ORA		
CENISIA A R.L.	TORINESE 1894 ASD	SINTETICO "CENISIA"	15/11/25	15:00	7A TORINO	VIA REVELLO
LASCARIS 1954 ASD	AOSTA CALCIO 511	SINTETICO "SOFFIETTI B"	15/11/25	14:30	7A PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
LUCENTO	DRUENTINA	SINTETICO "RICONDA"	15/11/25	15:00	7A TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	PRO EUREKA	SINTETICO "GRANDE TORINO"	15/11/25	15:00	7A RIVAROLO CANAVESE	VIA TRIESTE, 84
V.D.A. CHARVENSOD	BORGARO NOBIS 1965	SINTETICO "GUIDO SABA"	15/11/25	15:00	7A CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VANCHIGLIA 1915	CARRARA 90	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	15/11/25	16:00	7A TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
VOLPIANO PIANESE	CASELLE CALCIO	SINTETICO "BERTOLOTTI"	15/11/25	16:30	7A VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5
GIRONE C			DATA	ORA		
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	MIRAFIORI A.S.D.	SINTETICO "CAVORETTO"	15/11/25	15:00	7A TORINO	CORSO SICILIA, 58
CHIERI	BEIBORG	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	15/11/25	15:00	7A CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
LUSERNA	BSR GRUGLIASCO ASD	BERTOLOTTO	15/11/25	17:30	7A LUSERNA SAN GIOVANNI	VIA AIRALI, 13
PINEROLO	SPAZIO TALENT SOCCER	BARBIERI	15/11/25	15:00	7A PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
POL. PARADISO COLLEGNO	ROSTA CALCIO	SINTETICO "GALVANI"	15/11/25	17:00	7A COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
SISPORT S.P.A.	POLISPORTIVA GARINO	SISPORT MIRAFIORI C11	15/11/25	15:00	7A TORINO	VIA OLIVERO 40
VILLAR PEROSA	VILLARBASSE	GAETANO SCIREA	15/11/25	15:00	7A VILLAR PEROSA	VIA GALILEO FERRARIS, 12

GIRONE D			DATA	ORA	
A.C.CUNEO 1905 OLMO	SAN GIACOMO CHIERI	COMUNALE "OLMO 1"	15/11/25	15:00	7A MADONNA DELL'OLMO - CUNEO VIA DELLA BATTAGLIA, 103
ACQUI F.C. SSDARL	SPARTAK SAN DAMIANO	SINTETICO "BARISONE"	15/11/25	15:00	7A ACQUI TERME VIA TRIESTE, 29
ALBESE 1917 SSDARL	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	15/11/25	15:00	7A ALBA CORSO NINO BIXIO, 12
ATLETICO RACCONIGI	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	GRAZIANO TROMBETTA	15/11/25	16:45	7A RACCONIGI VIA PRINCIPESSA MAFALDA, 4
CHERASCHESE 1904	SANT ALBANO	SINTETICO "ROELLA"	15/11/25	15:00	7A CHERASCO VIA GIOLITTI 6/A
MONREGALE CALCIO	GIOVANILE CENTALLO 2006	SINTETICO C11 "MONREGALE A"	15/11/25	15:00	7A MONDOVI CORSO FRANCIA, 10
OVADESE SSDARL	PEDONA BORGO S.D.	GIOVANNI MERLINO	15/11/25	15:00	7A MOLARE VIALE CAMPI SPORTIVI

CAMPIONATO 51 CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A			DATA	ORA	
CASTELLAMONTE CALCIO A5	ATLETICO TAURINENSE	PALA SAN BERNARDO	14/11/25	21:00	8A CASTELLAMONTE REG. SAN BERNARDO, VIA BARENGO
FUCSIA NIZZA	FUTSAL SAVIGLIANO	PALESTRA C5 "MORINO"	14/11/25	21:00	8A NIZZA MONFERRATO VIA DON CELI
FUTSAL CLUB SANTHIA	TOP FIVE S.R.L.	PALAZZETTO "LUCA TURI"	14/11/25	21:00	8A SANTHIA VIA NOBEL 21
ONNISPORT CLUB	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	14/11/25	21:00	8A NICHELINO VIA CACCIATORI, 21/2
POL LIBERTAS ANTIGNANO	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	PALA SAN QUIRICO	14/11/25	21:30	8A ASTI VIA CHIUMINATTI 31
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	PALATENDA "ANTONIO VIESTI"	14/11/25	21:30	8A DRUENTO VIA DONIZETTI, 12
COMITATO PIEMONTE V.AOSTA			ELENCO DELLE GARE		

CAMPIONATO EC ECCELLENZA

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. CITTA DI COSSATO	VERBANIA CALCIO	SINTETICO "53° FANTERIA"	16/11/25	14:30	11A BIELLA CORSO 53° FANTERIA
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	AYGREVILLE CALCIO	FEDELE "NINO" MARGAROLI	16/11/25	14:30	11A BORGOMANERO VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI
BAVENO STRESA SSD A RL	BRIGA	SINTETICO "L. FORLANO"	16/11/25	14:30	11A STRESA VIA FIUME 4
BORGARO NOBIS 1965	DRUENTINA	WALTER RIGHI	16/11/25	14:30	11A BORGARO TORINESE VIA SANTA CRISTINA, 16
BORGOSIESIA CALCIO	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	SINTETICO "COMUNALE"	16/11/25	14:30	11A BORGOSIESIA VIA MARCONI 1
BULE'BELLINZAGO	LASCARIS 1954 ASD	COMUNALE - ERBA NATURALE	16/11/25	14:30	11A BELLINZAGO NOVARESE VIA CAMERI, 100

CALCIO SETTIMO	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	PRIMO LEVI	16/11/25 14:30 11A SETTIMO TORINESE	VIA PRIMO LEVI, 6
VOLPIANO PIANESE	PRO EUREKA	GOIA	16/11/25 14:30 11A VOLPIANO	VIA SAN GRATO
GIRONE B			DATA ORA	
ACQUI F.C. SSDARL	CHERASCHESE 1904	JONA OTTOLENGHI	16/11/25 14:30 11A ACQUI TERME	VIA SOPRANO, 94
ALBESE 1917 SSDARL	US ALESSANDRIA CALCIO1912	AUGUSTO MANZO	16/11/25 14:30 11A ALBA	CORSO PIAVE, LOC. SAN CASSIANO
CHIERI	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	16/11/25 14:30 11A CHIERI	STRADA ANDEZENI, 76
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	SINTETICO "POCHISSIMO"	16/11/25 14:30 11A FOSSANO	CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	MONREGALE CALCIO	DON EANDI	16/11/25 14:30 11A CENTALLO	PIAZZA DON GERBAUDO
OVADESE SSDARL	VANCHIGLIA 1915	GEIRINO	16/11/25 14:30 11A OVADA	STRADA GRILLANO, 2/C
PRO DRONERO	PINEROLO	FILIPPO DRAGO	16/11/25 14:30 11A DRONERO	VIA PASUBIO, 34
PRO VILLAFRANCA	S.D. SAVIO ASTI	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A VILLAFRANCA D'ASTI	VIA DOTTOR VIRANO 14

CAMPIONATO PR Promozione

GIRONE A			DATA ORA	
ARONA CALCIO	DUFOR VARALLO	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	16/11/25 14:30 11A ARONA - MERCURAGO	VIA CROSA
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	VIRTUS VERCELLI	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A BANCHETTE	VIA ROMA
CITTA DI CASALE	PIEDIMULERA	NATALE PALLI	16/11/25 14:30 11A CASALE MONFERRATO	VIA BRUNO BUOZZI, 72
GATTINARA F.C.	ORNAVASSESE	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A GATTINARA	PIAZZA MOLINO, 4
GRAVELLONA SAN PIETRO	QUINCINETTO TAVAGNASCO	BOROLI	16/11/25 14:30 11A GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
LUPETTI BIANCHI TRINO	JUVENTUS DOMO	ROBERTO PICCO	16/11/25 14:30 11A TRINO	VIALE FRATELLI BRIGNONE 1
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	IVREA CALCIO ASD	FRANCESCO FORMIA	16/11/25 14:30 11A TONENGO - MAZZE'	STRADA PROVINCIALE PER MAZZE'
UNION NOVARA	CE.VER.SA.MA BIELLA	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	16/11/25 14:30 11A OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO 9
GIRONE B			DATA ORA	
ALPIGNANO	VALLORCO	ALLENDE - ERBA NATURALE	16/11/25 14:30 11A ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	BARCANOVA CALCIO	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	16/11/25 14:30 11A SAN MAURO TORINESE	PARCO LUIGI EINAUDI
CAFASSE BALANGERO	VENARIA REALE	COMUNALE "DOTT. P. FARALLI"	16/11/25 14:30 11A CAFASSE	VIA GIANOGLIO, REG. GORETTI
LA VISCESE	V.D.A. CHARVENSOD	STEFANO ACCOTTO	16/11/25 14:30 11A VISCE	VIA PER STRAMBINO, LOC. OVA

LUCENTO	POL.AD UNION BB VALLESUSA	SINTETICO "RICONDA"	16/11/25 15:00 11A TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
PIANEZZA	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "COMUNALE B"	16/11/25 14:30 11A PIANEZZA	VIA FERRARI 3
ROSTA CALCIO	MONTANARO	SINTETICO "COMUNALE"	16/11/25 14:30 11A GIAVENO	VIA BEALE SNC
SPORTIVA NOLESE	BSR GRUGLIASCO ASD	SINTETICO "LINO CERVA"	16/11/25 14:30 11A NOLE	VIA VOLONTARI DEL SANGUE 6

GIRONE C			DATA ORA	
BOVES MDG CUNEO	BUSCA 1920 A R.L.	RENATO BOGGIONE	16/11/25 14:30 11A BOVES	VIA PEVERAGNO, 75
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	VALLE VARAITA CALCIO	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A CARMAGNOLA	CORSO ROMA, 24
INFERNOTTO CALCIO	NARZOLE CALCIO	CAV. ANTONIO ABBURA	16/11/25 14:30 11A BARGE	VIA AZIENDA MOSCHETTI, 5
ORBASSANO CALCIO	SANT ALBANO	SINTETICO "VALENTINO MAZZOLA"	16/11/25 18:00 11A ORBASSANO	VIA G.MARCONI, 15
PEDONA BORGO S.D.	ATLETICO RACCONIGI	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A BORGO SAN DALMAZZO	VIA VITTORIO VENETO
SAVIGLIANESE FBC 1919	SOMMARIVA PERNO	OTTAVIO MORINO	16/11/25 14:30 11A SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8
SCARNAFIGI	PANCALIERICASTAGNOLE	COMUNALE "A.GASTALDI"	16/11/25 14:30 11A SCARNAFIGI	VIA XXV APRILE
VILLAFRANCA	MORETTA	MICHELE PIPINO	16/11/25 14:30 11A VILLAFRANCA PIEMONTE	VIA ALDO MORO 10

GIRONE D			DATA ORA	
ARQUATESE VALLI BORBERA	CARIGNANO A.S.D.	SINTETICO "EDOARDO GARRONE"	16/11/25 14:30 11A ARQUATA SCRIVIA	VIA PRATOLUNGO
CALCIO NOVESE	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	GIRARDENGO	16/11/25 14:30 11A NOVI LIGURE	VIA CRISPI 27
CASTELLAZZO B.DA	SPAZIO TALENT SOCCER	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A CASTELLAZZO BORMIDA	VIA MILITE IGNOTO, 31
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	CARRARA 90	SINTETICO "CAVORETTO"	16/11/25 14:30 11A TORINO	CORSO SICILIA, 58
POL. FRUGAROLESE	NICHELINO HESPERIA	PAOLO BOLZI	16/11/25 14:30 11A FRUGAROLO	VIA SAN ROCCO
SANTOSTEFANESE	CANELLI 1922	GIGI POGGIO	16/11/25 14:30 11A SANTO STEFANO BELBO	VIA IV NOVEMBRE, 35/G
SPARTAK SAN DAMIANO	SALE	NORINO FAUSONE	16/11/25 14:30 11A SAN DAMIANO D'ASTI	VIA EINAUDI, 7
SPORTING CLUB	POLISPORTIVA GARINO	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	16/11/25 14:30 11A TORINO	VIA BOSSOLI 76/B

CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA

GIRONE A			DATA ORA	
BAGNELLA CALCIO 1972	CAMERI CALCIO	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CALCIO VOGOGNA	FERIOLO CALCIO	BONOMINI	16/11/25 14:30 11A VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12

CARPIGNANO	VIRTUS VILLADOSSOLA	NINO QUAGLIA	16/11/25 14:30 11A CARPIGNANO SESIA	VIA INDIPENDENZA
FC ESIO VERBANIA	SIZZANO	FELINO E FRANCO POSCIO	16/11/25 14:30 11A VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1
MOMO ATLETICO CALCIO	DORMELLETTO-COMIGNAGO	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A MOMO	VIA SAN ROCCO, 15
OMEGNA CALCIO 1906	CANNOBIESE 1906	LIBERAZIONE	16/11/25 14:30 11A OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
QUARONESE	VARZESE	"A. BERTINI"	16/11/25 14:30 11A QUARONA	VIA PRATI DELLA VALLE, 1
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	AGRANO SPORTIVA	SINTETICO "RINALDO PONZANA"	16/11/25 14:30 11A ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7
GIRONE B			DATA ORA	
ARDOR S.F. CORIO ASD	VALLE ELVO	SINTETICO "DON BONETTO"	16/11/25 14:30 11A SAN FRANCESCO AL CAMPO	STRADA MILITARE 3
BOSCONERESE A.S.D.	E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A BOSCONERO	VIA COSTANTINO NIGRA, 98
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	BOLLENGO	POLIVALENTE (EX RUGBY)	16/11/25 14:30 11A AOSTA	REG.TZAMBERLET, CORSO LANCIERI
CIGLIANO CALCIO	AGLIE	MARIO BASSANINO	16/11/25 14:30 11A CIGLIANO	VIA MONCRIVELLO, 17/BIS
GAGLIANICO C.S.I.	CALCIO LEINI	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A GAGLIANICO	VIA NAPOLI
LIVORNO FERRARIS BIANZE	MAPPANESE	G.BIGANDO	16/11/25 14:30 11A LIVORNO FERRARIS	VIA CESARE BATTISTI, 106
PONDERANO	VALCHIUSELLA	LUIGI MERONI	16/11/25 14:30 11A PONDERANO	STRADA VICINALE AL CIMITERO, 8
VALLE CERVO ANDORNO	TORRI BIELLESI A.S.D.	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A PAVIGNANO - BIELLA	STRADA DELLA BARAZZA
GIRONE C			DATA ORA	
BORGOLAVEZZARO	FBC OZZANO 1919 RONZONESE	COMUNALE	16/11/25 15:00 11A BORGOLAVEZZARO	VIA MORTARA - S.S. 211
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	PERNATESE 1928	BEPPE SPINOLA	16/11/25 14:30 11A CASTELNUOVO SCRIVIA	VIA GRAMSCI, 3
FELIZZANO 1920	CAPRIATESE	P.PENNO	16/11/25 14:30 11A FELIZZANO	VIA MADONNA DELLA FONTE
LIBARNA	ATLETICO ACQUI F.B.C.	LUIGI BAILO	16/11/25 14:30 11A SERRAVALLE SCRIVIA	VIALE DELLA RIMEMBRANZA
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	FULVIUS 1908	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	16/11/25 14:30 11A GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI
RIVER SESIA CALCIO	TRECATI CALCIO	COMUNALE "FRANCESCO MARZOLO"	16/11/25 14:30 11A RECETTO	VIA FIUME SESIA
TASSAROLO	MONFERRATO	LORENZO E PAOLO PERNIGOTTI	16/11/25 14:30 11A TASSAROLO	VIA VECCHIA NOVI, 4
VIGUZZOLESE	FORTITUDO F.O.	CARNEVALE MARZIANO	16/11/25 14:30 11A VIGUZZOLO	VIA NUOVA, 20
GIRONE D			DATA ORA	
CASELETTE	CIRIE CALCIO 1946	PIERO GHIROTTI	16/11/25 14:30 11A CASELETTE	VIALE SANT'ABACO, 3

CASELLE CALCIO	AVIGLIANESE	COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE	16/11/25 14:30 11A CASELLE T.SE	VIA ALLE FABBRICHE, 127/129
OLYMPIC COLLEGNO	CAPRIE GREEN CLUB CSA	ALLENDE	16/11/25 14:30 11A COLLEGNO	VIA TAMPELLINI, 41
POL. PARADISO COLLEGNO	BEPPE VIOLA CALCIO	SINTETICO "GALVANI"	16/11/25 15:00 11A COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
SAN MAURIZIO C.SE	VDL FIANO PLUS	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A SAN MAURIZIO CANAVESE	VIA CERETTA INFERIORE 36
SUSA S.S.D. A . RL.	G.A.R. REBAUDENGO	MARIO QUAGLINO	16/11/25 14:30 11A SUSÀ	VIA DONATORI DI SANGUE
TORINESE 1894 ASD	POLISPORTIVA B. CHIANOCCHIO	GLADIOLI	16/11/25 14:30 11A TORINO	VIA DEI GLADIOLI 33/A
VENAUS	CALCIO MATHI	COMUNALE	16/11/25 15:00 11A VENAUS	VIA CIRCONVALLAZIONE, 14
GIRONE E			DATA ORA	
BARRACUDA	ACADEMY BACIGALUPO	SINTETICO "BARRACUDA"	16/11/25 15:00 11A TORINO	VIA DANDOLO 48/A
F.C. PIOSSASCHESE ASD	CAVOUR	GAETANO SCIREA	16/11/25 14:30 11A RIVALTA DI TORINO	REG.SANGONE -VIA PIOSSASCO 135
LUSERNA	CENISIA A R.L.	BERTOLOTTO	16/11/25 14:30 11A LUSERNA SAN GIOVANNI	VIA AIRALI, 13
MONCALIERI CALCIO 1953	FOOTBALL CLUB VIGONE	TESTONA	16/11/25 14:30 11A MONCALIERI - LOC. TESTONA	VIA F. CONFALONIERI, 9
POLISPORTIVA BRUINESE	PEROSA A.S.D.	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A BRUINO	VIA PIOSSASCO, 35
SAN GIORGIO TORINO	CUMIANA SPORT	SINTETICO "NITTI"	16/11/25 15:00 11A TORINO	VIA NITTI 6
VALLE PO	PIOSSASCO	FELICE CACCIOLATTO	16/11/25 14:30 11A SANFRONT	VIA MONTEBRACCO
VILLARBASSE	S.SECONDO A.S.D.	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A VILLARBASSE	VIA SAN MARTINO, 1
GIRONE F			DATA ORA	
ANNONESE	BUTTIGLIERESE 95	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A CASTELLO D'ANNONE	VIA ROMA, 7/BIS
DON BOSCO ASTI	COSTIGLIOLE F.C.	SINTETICO "BOSIA 2"	16/11/25 14:30 11A ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
GASSINOSANRAFFAELE	KL PERTUSA	SINTETICO "BERTOLINI"	16/11/25 14:30 11A GASSINO TORINESE	VIA DIAZ
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	MARENTINESE	COMUNALE	16/11/25 14:30 11A VILLANOVA D'ASTI	STRADA MEZZALUNA 13
MIRAFIORI A.S.D.	JUNIOR TORRAZZA	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	16/11/25 14:30 11A TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	COMALA FOOTBALLANDCRICKET	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	16/11/25 15:00 11A TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
PRO PALAZZOLO	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	PIERO GALLO	16/11/25 14:30 11A PALAZZOLO VERCELLESE	VIA TORINO, 26
SAN GIACOMO CHIERI	PSG SSDARL	FONTANETO N.1	16/11/25 14:30 11A CHIERI	STRADA FONTANETO, 73

GIRONE G			DATA	ORA		
BISALTA	SPORTING SAVIGLIANO	COMUNALE	16/11/25	14:30	11A CHIUSA PESIO	VIA CIRCONVALLAZIONE VIGNE
ELLEDI FC SSD RL	AREA CALCIO ALBA ROERO	"COMUNALE" ERBA NATURALE	16/11/25	14:30	11A CARAMAGNA PIEMONTE	STRADA CARMAGNOLA, 5
GARESSIO	AZZURRA	EZIO BARBERIS	16/11/25	14:30	11A GARESSIO	VIA CAMPO SPORTIVO
PIAZZA	VAL MAIRA	PIERO GASCO	16/11/25	14:30	11A MONDOVI	VIA BORZINI, 14
SALICE	MURAZZO	SINTETICO "POCHISSIMO"	16/11/25	18:00	11A FOSSANO	CORSO TRENTO 45
SAN BENIGNO	PRO POLONGHERA	COMUNALE	16/11/25	14:30	11A SAN BENIGNO - CUNEO	VIA DELLE MONACHE
SAN BERNARDO	MARENE	COMUNALE	16/11/25	14:30	11A SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
VALVERMENAGNA	S.SEBASTIANO	FELICE BOSCO	16/11/25	14:30	11A ROBILANTE	VIA DEI FERROVIERI 33

CAMPIONATO 2K SECONDA CATEGORIA

GIRONE A			DATA	ORA		
BETTOLE-GRIGNASCO	US PROVIGEZZO	COMUNALE	15/11/25	15:30	9A GRIGNASCO	VIA DELLA MADONNA
CASALE CORTE CERRO	CASTELLETTESE	COMUNALE	16/11/25	14:30	9A CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	CREVOLESE A.S.D.	COMUNALE	16/11/25	14:30	9A PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
FONDOTOCE	VARALPOMBIESE 1925	MANFREDI	16/11/25	14:30	9A VERBANIA - FONDOTOCE	VIA CANALE
PREGLIESE	SERRAVALLESE 1922	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	16/11/25	17:30	9A DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
RIVIERA D ORTA	VALDUGGIA CALCIO	COMUNALE	16/11/25	14:30	9A ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26
VOLUNTAS SUNA	MERGOZZESE	SINTETICO "SUNA"	16/11/25	14:30	9A VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

GIRONE B			DATA	ORA		
ASD LENTA LOZZOLO	PALESTRO CALCIO	COMUNALE "LA PIEVE"	16/11/25	14:30	9A LENTA	VIA DIETRO GLI ORTI
CMC MONTIGLIO MONFERRATO	CANADA	COMUNALE "DOTTOR MANGONE"	16/11/25	15:00	9A MONTIGLIO MONFERRATO	VIA MONVISO
FC VIGLIANO POLISPORTIVA	VIRTUS MULINO CERANO	COMUNALE	16/11/25	14:30	9A VIGLIANO BIELLESE	VIALE ALPINI D'ITALIA
LUMELLOGNO	VALDILANA BIOGLIESE	COMUNALE	16/11/25	14:30	9A LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO
MEZZOMERICO CALCIO	S.ROCCO	COMUNALE	16/11/25	14:30	9A MEZZOMERICO	VIA OLEGGIO, 2
RMANTIN	CRESCENTINESE	COMUNALE "COSTADONE"	16/11/25	14:30	9A GARBAGNA NOVARESE	VIA C.COLOMBO 12
SANTHIA 1903	PRO ROASIO ASD	PAIROTTO	16/11/25	14:30	9A SANTHIA	STRADA VECCHIA DI BIELLA 24

GIRONE C			DATA	ORA	
A.S.D. LOCANA	RIVER PLAINE	COMUNALE	16/11/25 14:30	9A LOCANA	VIA NUSIGLIE
CHIVASSO CALCIO	AOSTA CALCIO 511	COMUNALE	16/11/25 14:30	9A RONDISSONE	PIAZZA BORELLA, 1
DORINA	ASD AC SANGIUSTESE	SINTETICO C11 "IVEST"	16/11/25 14:30	9A TORINO	VIA MASSARI
GRAND COMBIN	ATLETICO ROBASSOMERO	SINTETICO "GRAND COMBIN"	16/11/25 14:30	9A ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
POLISPORTIVA VALMALONE	LA NUOVA LANZESE	COMUNALE "CORTINA"	16/11/25 14:30	9A LEVONE	VIA BARBANIA
RIVER 1951	PERTUSIO	SINTETICO "RIVER MOSSO"	16/11/25 14:30	9A TORINO	VIA CAVAGNOLO 12/19
SAINT VINCENT CHATILLON	PONT DONNAS 2021	BRUNOD	16/11/25 14:30	9A CHATILLON	LOC. GRANGE, VIA ITALO MUS
GIRONE D			DATA	ORA	
AUXILIUM SAN LUIGI	BRUNETTA CALCIO	SINTETICO "LINGOTTO"	16/11/25 14:30	9A TORINO	VIA GENOVA, 161
CENTROCAMPO	BACIGALUPO	SINTETICO "CENTROCAMPO"	16/11/25 14:30	9A TORINO	VIA PETRELLA 40
CIT TURIN LDE	RESISTENZA GRANATA	SINTETICO "CIT TURIN"	16/11/25 14:30	9A TORINO	CORSO FERRUCCI 63
POLISPORTIVA SAN DONATO	S.IGNAZIO SPORT	SINTETICO C11 "IVEST"	16/11/25 17:00	9A TORINO	VIA MASSARI
PRO COLLEGNO COLLEGNESSE	BORGO VITTORIA CIT TURIN	BENDINI	16/11/25 14:30	9A COLLEGNO	VIA ANTICA DI RIVOLI, 15
SAN PAOLO TORINO	CROCETTA CALCIO ASD	SINTETICO "CARRARA 90"	16/11/25 14:30	9A TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
SISPORT S.P.A.	POL. RAPID DI TORINO	SISPORT MIRAFIORI C11	16/11/25 14:30	9A TORINO	VIA OLIVERO 40
GIRONE E			DATA	ORA	
AIRASCHESE 1972	BRICHERASIO BIBIANA	COMUNALE	16/11/25 14:30	9A AIRASCA	VIA DELLA STAZIONE, 69
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	GIAVENOCOAZZE	PRIVATO "FABBRICHETTE"	16/11/25 14:30	9A GRUGLIASCO	CORSO MARTIN LUTHER KING, 8
POLISPORT CASTAGNOLE	ROLETTO VAL NOCE	COMUNALE	16/11/25 14:30	9A CASTAGNOLE PIEMONTE	STRADA DEL PASCHETTO
VIANNEY	SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	SINTETICO "VIANNEY"	16/11/25 14:30	9A TORINO	VIA GIANELLI 8
VILLAR PEROSA	TETTI FRANCESI RIVALTA	GAETANO SCIREA	16/11/25 14:30	9A VILLAR PEROSA	VIA GALILEO FERRARIS, 12
VILLASTELLONE CARIGNANO	BEIBORG	AUGUSTO BARBASSO	16/11/25 15:00	9A VILLASTELLONE	CORSO SAVONA 58
VINOVO SPORT EVENTS	SPORTING P.R.	SINTETICO "DINO MAROLA"	16/11/25 19:00	9A VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3

GIRONE F			DATA	ORA	
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	ANDEZENO	LUNGOTANARO	16/11/25	14:30 9A ASTI	PIAZZALE TRAGHETTO
PECETTO	PRALORMO	GIORGIO FERRINI	16/11/25	14:30 9A PECETTO TORINESE	VIA BUSELLO - ZONA TRE VIE
PIOBESI CALCIO	DUOMO CHIERI A.S.D.	COMUNALE	16/11/25	14:30 9A CORNELIANO D'ALBA	VIA GIARDINO 4
POLISPORTIVA MONTATESE	VALFENERA	BEPPE VALSANIA	16/11/25	14:30 9A MONTA'	VIA FERRUCCIO NOVO, 1
SAN GIUSEPPE RIVA	F.C. CASTIGLIONE	SAN GIUSEPPE	16/11/25	14:30 9A RIVA PRESSO CHIERI	VIA SAN GIUSEPPE, 1
SAN LUIGI SANTENA APS	SCIOLZE	CAV. BALDASSARRE TESIO	16/11/25	14:30 9A SANTENA	VIA VITTORIO VENETO, 31
SPORTROERO	STELLA MARIS	COMUNALE	16/11/25	14:30 9A POLLENZO - BRA	STRADA CROCIERA BURDINA, 5

GIRONE G			DATA	ORA	
SAN CHIAFFREDO	ASD MANTA CALCIO	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	14/11/25	21:30 9A BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC
BAGNASCO CALCIO A.S.D.	GIOVANILE GENOLA 05	CORTE FELIX	16/11/25	14:30 9A BAGNASCO	PIAZZA CORTE FELIX
CARRU MAGLIANO ALPI	LANGA CALCIO	ANTONIO CHIAPELLA	16/11/25	14:30 9A CARRU'	VIA TRINITA 15, LOC. NICOLETTA
CORTEMILIA	SAN BIAGIO	MASSIMO DELPIANO	16/11/25	14:30 9A CORTEMILIA	STRADA SAN ROCCO, 6
OLIMPIC SALUZZO 1957	CARAGLIO CALCIO	DOMENICO SAVIO	16/11/25	14:30 9A SALUZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE, 4
ORANGE CERVERE	REVELLO CALCIO	COMUNALE	16/11/25	14:30 9A CERVERE	VIA IV NOVEMBRE
RORETESE 1975	BENESE	CIRAVEGNA "CAMPO A"	16/11/25	14:30 9A RORETO - CHERASCO	STRADA MALABAILA, 4

GIRONE H			DATA	ORA	
A.C.BOSCHESE A R.L.	DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	COMUNALE	16/11/25	14:30 9A BOSCO MARENGO	STRADA GHIARE
ASCA	CASSINE	RENATO CATTANEO	16/11/25	14:30 9A ALESSANDRIA	VIA MONTEVERDE 33
CALLIANO CALCIO	POL. SPINETTESE 2013	G.CERRUTI	16/11/25	14:30 9A CALLIANO - LOC. SAN DEFENDENTE	VIA SAN PIETRO
CASALNOCETO A.S.D.	MONCALVO CALCIO	COMUNALE	16/11/25	14:30 9A CASALNOCETO	VIA GAVINO LUGANO, 42
NIZZA VALLEBELBO	ACD PRO MOLARE	TONINO BERSANO	16/11/25	14:30 9A NIZZA MONFERRATO	VIA MARIO TACCA, 121
POL. ROCCA GRIMALDA ASD	ATLETICO GERBIDI	COMUNALE	16/11/25	14:30 9A ROCCA GRIMALDA	REGIONE SAN PIETRO
SOLERO	QUARGNENTO DILETTANTI	COMUNALE	16/11/25	14:30 9A SOLERO	VIA G. DI VITTORIO, 51

CAMPIONATO X8 UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A			DATA	ORA	
----------	--	--	------	-----	--

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	VENARIA REALE	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	15/11/25 14:30	9A OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO 9
ARDOR S.F. CORIO ASD	DRUENTINA	SINTETICO "DON BONETTO"	16/11/25 10:30	9A SAN FRANCESCO AL CAMPO	STRADA MILITARE 3
BRIGA	CUREGGIO CALCIO	COMUNALE	16/11/25 10:30	9A BRIGA NOVARESE	VIA ROMA, 63
LA VISCHESI	V.D.A. CHARVENSOD	STEFANO ACCOTTO	16/11/25 10:00	9A VISCHI	VIA PER STRAMBINO, LOC. OVA
PIANEZZA	FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	SINTETICO "COMUNALE B"	16/11/25 18:00	9A PIANEZZA	VIA FERRARI 3
POL.AD UNION BB VALLESUSA	POLISPORTIVA VALMALONE	COMUNALE	16/11/25 10:30	9A BRUZOLO	VIA MATARAZZO, 6
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	SPORTIVA CALTIGNAGA	BENDINI	16/11/25 14:30	9A COLLEGNO	VIA ANTICA DI RIVOLI, 15

GIRONE B			DATA	ORA	
ALBESE 1917 SSDARL	CITTA DI CASALE	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	15/11/25 17:00	9A ALBA	CORSO NINO BIXIO, 12
CASSINE	SPAZIO TALENT SOCCER	G.PEVERATI	15/11/25 17:00	9A CASSINE	CORSO MARCONI 90
POL. RAPID DI TORINO	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	SINTETICO "RAPID"	15/11/25 18:00	9A TORINO	VIA OSOPPO 3
DORINA	CENISIA A R.L.	ERBA NATURALE	16/11/25 10:30	9A TORINO	VIA MERCADANTE, 133
FORTITUDO F.O.	SSD REAL ORIONE V.	COMUNALE	16/11/25 10:30	9A OCCIMIANO	VIA GERBIDA, 8
MIRAFIORI A.S.D.	CASTELLAZZO B.DA	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	16/11/25 10:30	9A TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
MONFERRATO	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	CARLO PALMISANO	16/11/25 10:30	9A SAN SALVATORE M.TO	VIA MATTEOTTI 53
SAN GIORGIO TORINO	LUCENTO	SINTETICO "NITTI"	16/11/25 10:30	9A TORINO	VIA NITTI 6

CAMPIONATO 52 CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. STEAUA TORINO	DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	PALAZZETTO L84	17/11/25 21:00	9A VOLPIANO	CORSO PIEMONTE 10
LEINI 96	AURORA NICHELINO	PALESTRA MAGGIORE	17/11/25 21:00	9A LEINI	VIA VOLPIANO, 38 BIS
NOVARA CALCIO A 5	AREA CALCIO ALBA ROERO	PALA CELESTINO SARTORIO	17/11/25 21:30	9A NOVARA	VIA VERDI, 26
POLISPORTIVA PASTA	FUTSAL BUSCA	PALESTRA "IQBAL MASIH"	17/11/25 21:30	9A PASTA - RIVALTA DI TORINO	VIA LEOPARDI, 13
PRO IVREA CALCIO S.C.	VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	PALESTRA "G. CENA"	17/11/25 21:00	9A IVREA	VIA DORA BALTEA, 3
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	CANTARANA C5	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	17/11/25 21:00	9A BRANDIZZO	VIA MALONETTO 67/B
VALDOSTANA	FUTSAL BORGO TICINO	PALESTRA "PALAIS DE SPORT"	17/11/25 21:00	9A AYMAVILLES	LOC. CLOS SAVIN 30

CAMPIONATO 5P CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE A			DATA	ORA	
SERMIG	SAN REMIGIO	PALASERMIG	14/11/25	21:00	6A TORINO VIA CARMAGNOLA, 27
LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	CAVAGLIA	PALESTRA COMUNALE	15/11/25	15:00	6A CAFASSE VIA DOTT. MILONE, 8
DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	COSSATESE	PALESTRA COMUNALE	17/11/25	21:00	6A CAFASSE VIA DOTT. MILONE, 8
RIVIERA DELLE ALPI S.V.	ROMENTINO C5 ASD	PALESTRA PISCINA REGIONALE	17/11/25	20:45	6A VERRES VIA XXVI FEBBRAIO, 10

GIRONE B			DATA	ORA	
CSF V-MAT C 5	SPORTING LG S.S.D. A RL	PALASPORT	15/11/25	18:00	6A CARMAGNOLA CORSO ROMA 24
ACADEMY VENARIA FUTSAL	A.S.D. C.U.S. TORINO	PALATENDA "ANTONIO VIESTI"	16/11/25	21:00	6A DRUENTO VIA DONIZETTI, 12
C.B. SPORT CARAMAGNA	AURORA NICHELINO	PALASPORT	16/11/25	10:30	6A CARAMAGNA PIEMONTE VIA CARMAGNOLA, 5
AURORA SAN GILLIO	AMICI DEL DON BOSCO	PALAZZETTO BARERA	17/11/25	21:00	6A BRIONE - VAL DELLA TORRE VIA GIVOLETTO, 3
SAN REMO 72 SRL	OLIMPIC SALUZZO 1957	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	17/11/25	21:30	6A GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53

GIRONE C			DATA	ORA	
FUTSAL SAN DAMIANO	MONGARDINO FUTSAL CLUB	C.S. COMUNALE POLIVALENTE	14/11/25	21:45	6A SAN DAMIANO D'ASTI VIA EINAUDI, 9
FUTSALESI CASALE A.S.D	LISONDRIA	PALESTRA C5	15/11/25	19:00	6A VILLANOVA MONFERRATO VIA ALESSANDRIA
SANTANNA A.S.D.	CH4 SPORTING CLUB	SINTETICO C5 SANT'ANNA 1	16/11/25	18:00	6A TORINO VIA BRIONE 40
L&D MONFERRATO ADVENTURES	CASTELNUOVO A.S.D.	PALESTRA COMUNALE	17/11/25	21:30	6A ISOLA D'ASTI S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI

CAMPIONATO X5 Regionale Calcio a 5 Femminile

GIRONE A			DATA	ORA	
ELLEDI FC SSD RL	SANTA RITA FUTSAL	PALASPORT	14/11/25	21:00	6A CARAMAGNA PIEMONTE VIA CARMAGNOLA, 5
LISONDRIA	U.S. SAINT PIERRE	PALESTRA CAMPO ATLETICA	15/11/25	18:00	6A ALESSANDRIA VIA MASSOBRIO 28
GONZAGA S.S.D.A.R.L.	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	PALAMAFFEI	16/11/25	19:15	6A BUTTIGLIERA D'ASTI VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
IVREA CANAVESE FEMMINILE	LEINI 96	PALESTRA POLIVALENTE	17/11/25	21:30	6A VIVERONE VIA GATTINARA, 51
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	18/11/25	21:30	6A NICHELINO VIA CACCIATORI, 21/2

CAMPIONATO J5 UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCH

GIRONE A			DATA	ORA	
CASTELLAMONTE CALCIO A5	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	PALA SAN BERNARDO	15/11/25	18:15	5A CASTELLAMONTE REG. SAN BERNARDO, VIA BARENGO
FUTSAL CLUB SANTHIA	FONTA C5	PALAZZETTO "LUCA TURI"	15/11/25	18:45	5A SANTHIA VIA NOBEL 21
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	SINTETICO C5 "LUIGI BOSIO"	15/11/25	14:30	5A SETTIMO TORINESE VIA G.FERRARIS 37

GIRONE B			DATA	ORA	
POLISPORTIVA PASTA	FUTSAL SAVIGLIANO	PALESTRA "IQBAL MASIH"	15/11/25	17:00	5A PASTA - RIVALTA DI TORINO VIA LEOPARDI, 13
TOP FIVE S.R.L.	LISONDRIA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	15/11/25	17:00	5A GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53
ATLETICO TAURINENSE	SANTANNA A.S.D.	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	16/11/25	12:00	5A GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53

CAMPIONATO FP PROMOZIONE FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
MAPPANESE	VILLASTELLONE CARIGNANO	COMUNALE "ERBA NATURALE"	16/11/25	16:30	8A MAPPANO VIA GALVANI, 48
POLISPORTIVA GARINO	ACF BIELLESE	SINTETICO "GARINO"	16/11/25	14:30	8A GARINO - VINOVO VIA SOTTI 22
RACCO 86	PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	DE GASPERI	16/11/25	15:00	8A RACCONIGI VIA ALCIDE DE GASPERI
RIVER PLAINE	NOVESE CALCIO FEMMINILE	COMUNALE	16/11/25	14:30	8A FENIS FRAZIONE CHEZ SAPIN
SAN GIORGIO GSD	BOYS E GIRLS CALCIO	SPINELLI	16/11/25	14:30	8A BEINASCO VIA SERAFINO 1
SAVI WOMEN	MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	ALLOCCO	16/11/25	14:30	8A SAVIGLIANO - BORGO MARENE VIA D.GALIMBERTI

CAMPIONATO JF JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	BAVENO STRESA SSD A RL	COMUNALE	15/11/25	15:00	7A POLLENZO - BRA STRADA CROCIERA BURDINA, 5
MONCALIERI WOMEN SSDARL	CARONNESE WOMEN SSDARL	COMUNALE "EINAUDI"	15/11/25	15:00	7A MONCALIERI VIA LUIGI EINAUDI, 44
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	BUTTIGLIERESE 95	ROBERTO PICCO	15/11/25	17:00	7A TRINO VIALE FRATELLI BRIGNONE 1
CIT TURIN LDE	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	SINTETICO "CIT TURIN"	16/11/25	13:00	7A TORINO CORSO FERRUCCI 63
TORINO F.C. S.P.A.	ACCADEMIA TORINO CALCIO	SINTETICO "PASSO BUOLE B"	16/11/25	17:30	7A TORINO VIA BOSSOLI 76/B

• SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO BR ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
ACCADEMIA CASALE A R.L.	DIABOLETTICALCIO VERCELLI	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	15/11/25	17:00 10A	CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14
BAVENO STRESA SSD A RL	GOZZANO SSDRL	SINTETICO "GALLI"	15/11/25	15:00 10A	BAVENO VIA SEGU'
BIELLESE 1902	UNION NOVARA	SINTETICO "53° FANTERIA"	15/11/25	17:30 10A	BIELLA CORSO 53° FANTERIA
BULE'BELLINZAGO	JUVENTUS DOMO	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	15/11/25	15:00 10A	GRANOZZO CON MONTICELLO VIA D.GRAZIOSI
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	CALCIO VOGOGNA	SINTETICO C11 "CHIAVAZZA"	15/11/25	15:00 10A	CHIAVAZZA - BIELLA VIALE VENEZIA
IVREA CALCIO ASD	CAMERI CALCIO	DOMENICO ACCOTTO	15/11/25	15:00 10A	MONTALTO DORA VIA FOSSALE, REG. GHIARE
NOVAROMENTIN SRL	VERBANIA CALCIO	COMUNALE "COSTADONE"	15/11/25	15:00 10A	GARBAGNA NOVARESE VIA C.COLOMBO 12
GIRONE B			DATA	ORA	
A.S.D. CITTA DI COSSATO	LUCENTO	SINTETICO "LEO GELONDO"	15/11/25	17:30 10A	COSSATO VIA PARLAMENTO
ATLETICO C.B.L.	AYGREVILLE CALCIO	SINTETICO "LINO CERVA"	15/11/25	15:00 10A	NOLE VIA VOLONTARI DEL SANGUE 6
BORGARO NOBIS 1965	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	WALTER RIGHI	15/11/25	14:30 10A	BORGARO TORINESE VIA SANTA CRISTINA, 16
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	VOLPIANO PIANESE	SINTETICO "BERTOLOTTI"	15/11/25	14:30 10A	VOLPIANO VIA SAN GRATO, 5
PRO EUREKA	BARCANOVA CALCIO	SINTETICO - G. SATTIN "A"	15/11/25	15:00 10A	SETTIMO TORINESE VIA TORINO, 85
VANCHIGLIA 1915	V.D.A. CHARVENSOD	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	15/11/25	16:00 10A	TORINO VIA E.RAGAZZONI, 2
G.A.R. REBAUDENGO	CALCIO SETTIMO	SINTETICO "SEMPIONE"	16/11/25	11:00 10A	TORINO VIA GOTTARDO, 10
GIRONE C			DATA	ORA	
ACADEMY VANCHIGLIA	ALPIGNANO	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	15/11/25	18:00 10A	TORINO VIA E.RAGAZZONI, 2
BSR GRUGLIASCO ASD	SPAZIO TALENT SOCCER	SINTETICO "COMUNALE"	15/11/25	18:00 10A	GRUGLIASCO VIA LEONARDO DA VINCI 24
POL. PARADISO COLLEGNO	PIANEZZA	SINTETICO "GALVANI"	15/11/25	15:00 10A	COLLEGNO VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	MAPPANESE	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	15/11/25	18:15 10A	TORINO VIA MONTE ORTIGARA 78
SISPORT S.P.A.	LASCARIS 1954 ASD	SISPORT MIRAFIORI C11	15/11/25	16:15 10A	TORINO VIA OLIVERO 40
VINOVO SPORT EVENTS	NICHELINO HESPERIA	SINTETICO "DINO MAROLA"	15/11/25	18:30 10A	VINOVO VIA DEL CASTELLO, 3
VIRTUS CENISIA	BEPPE VIOLA CALCIO	SINTETICO "CENISIA"	15/11/25	18:15 10A	TORINO VIA REVELLO

GIRONE D			DATA	ORA	
CHISOLA CALCIO	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	SINTETICO "DINO MAROLA"	15/11/25	16:15 10A	VINOVO VIA DEL CASTELLO, 3
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	CHERASCHESE 1904	COMUNALE	15/11/25	15:00 10A	SAN BERNARDO - CARMAGNOLA VIA DEL BRUCCIO, 36
GIOVANILE CENTALLO 2006	BUSCA 1920 A R.L.	SINTETICO "COMUNALE"	15/11/25	15:00 10A	CENTALLO VIA DELLE SCUOLE
PEDONA BORGO S.D.	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "SPORTING CUNEO"	15/11/25	17:30 10A	S.ROCCO CASTAGNARETTA - CUNEO VIA SAN MAURIZIO, 33
SALICE	PIOSSASCO	COMUNALE	15/11/25	15:00 10A	SAN SEBASTIANO - FOSSANO VIA DEL CAMPO SPORTIVO
TETTI FRANCESI RIVALTA	PINEROLO	VALENTINO MAZZOLA	15/11/25	15:00 10A	TETTI FRANCESI - RIVALTA VIA PINEROLO 38

GIRONE E			DATA	ORA	
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	ASTI	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	15/11/25	15:30 10A	SAN MAURO TORINESE PARCO LUIGI EINAUDI
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	CHIERI	SINTETICO "CAVORETTO"	15/11/25	17:30 10A	TORINO CORSO SICILIA, 58
CENISIA A R.L.	CALCIO NOVESE	SINTETICO "CENISIA"	15/11/25	16:30 10A	TORINO VIA REVELLO
DERTHONA FBC 1908	ACQUI F.C. SSDARL	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	15/11/25	17:30 10A	ALESSANDRIA VIA BONARDI - RIONE CRISTO
OVADESE SSDARL	SCA ASTI	MOCCAGATTA	15/11/25	15:00 10A	OVADA VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 1
PSG SSDARL	VIGUZZOLESE	PIERO DE PAOLI	15/11/25	14:30 10A	CHIERI VIA SAN SILVESTRO, 29
US ALESSANDRIA CALCIO1912	GASSINOSANRAFFAELE	LUIGI FERRARIS	15/11/25	15:00 10A	ALESSANDRIA VIA TONSO, 109/D

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
FULVIUS 1908	BAVENO STRESA SSD A RL	COMUNALE	15/11/25	15:00 10A	VALENZA VIA FONTANILE,VIA BATTEGAZZORE
JUVENTUS DOMO	ACQUI F.C. SSDARL	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	15/11/25	16:00 10A	DOMODOSSOLA PIAZZALE CUROTTI, 1
ACCADEMIA CASALE A R.L.	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	16/11/25	10:30 10A	CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14
ARONA CALCIO	BORGOSIESA CALCIO	SINTETICO "MONTE NERO"	16/11/25	10:30 10A	ARONA - MERCURAGO VIA MONTE NERO, 47
CALCIO NOVESE	NOVAROMENTIN SRL	SINTETICO "SAN MARZIANO"	16/11/25	10:30 10A	NOVI LIGURE VIA SAN MARZIANO
DERTHONA FBC 1908	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	16/11/25	10:30 10A	ALESSANDRIA VIA BONARDI - RIONE CRISTO
GOZZANO SSDRL	US ALESSANDRIA CALCIO1912	COMUNALE	16/11/25	10:30 10A	GARGALLO VIA DON MINZONI, 43

GIRONE B			DATA	ORA	
AYGREVILLE CALCIO	STRAMBINESE 1924	SINTETICO "GRAND COMBIN"	16/11/25	10:30 10A ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
BIELLESE 1902	CASELLE CALCIO	SINTETICO "53° FANTERIA"	16/11/25	10:30 10A BIELLA	CORSO 53° FANTERIA
QUINCINETTO TAVAGNASCO	PRO EUREKA	GIOVANNI CIPRIANO	16/11/25	10:30 10A QUINCINETTO	REG. GHIARO - VIA BREDDA
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	IVREA CALCIO ASD	SINTETICO "GRANDE TORINO"	16/11/25	10:30 10A RIVAROLO CANAVESE	VIA TRIESTE, 84
V.D.A. CHARVENSOD	CRESCENTINESE	SINTETICO "GUIDO SABA"	16/11/25	11:00 10A CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VALLORCO	ATLETICO C.B.L.	CARLIN BERGOGLIO	16/11/25	10:30 10A CUORGNE'	VIA BRAGGIO 6, REG. SAVARIO
VOLPIANO PIANESE	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	SINTETICO "BERTOLOTTI"	16/11/25	10:30 10A VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5
GIRONE C			DATA	ORA	
LASCARIS 1954 ASD	GASSINOSANRAFFAELE	SINTETICO "SOFFIETTI B"	15/11/25	17:00 10A PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
ACADEMY VANCHIGLIA	BORGARO NOBIS 1965	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	16/11/25	11:30 10A TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
BARCANOVA CALCIO	LUCENTO	SINTETICO "BARCANOVA"	16/11/25	11:00 10A TORINO	VIA OCCIMIANO 17
ORBASSANO CALCIO	ALPIGNANO	COMUNALE "ALDO PORTA"	16/11/25	10:30 10A ORBASSANO	VIA SILONE (EX NAZARIO SAURO)
PIANEZZA	BSR GRUGLIASCO ASD	SINTETICO "COMUNALE B"	16/11/25	11:00 10A PIANEZZA	VIA FERRARI 3
ROSTA CALCIO	POL. PARADISO COLLEGNO	SINTETICO "COMUNALE"	16/11/25	10:30 10A GIAVENO	VIA BEALE SNC
SPAZIO TALENT SOCCER	VENARIA REALE	SINTETICO"PELLERINA 1"	16/11/25	10:30 10A TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
GIRONE D			DATA	ORA	
ALBESE 1917 SSDARL	INFERNOTTO CALCIO	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	16/11/25	10:30 10A ALBA	CORSO NINO BIXIO, 12
CARAGLIO CALCIO	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	CAV. LUIGI PASQUALE	16/11/25	10:30 10A CARAGLIO	VIA BERNEZZO
CHERASCHESE 1904	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	SINTETICO "ROELLA"	16/11/25	10:30 10A CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
GIOVANILE CENTALLO 2006	CUMIANA SPORT	SINTETICO "COMUNALE"	16/11/25	10:30 10A CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
MONREGALE CALCIO	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO C11 "MONREGALE A"	16/11/25	10:30 10A MONDOVI	CORSO FRANCIA, 10
PINEROLO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	BARBIERI	16/11/25	10:30 10A PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
SALUZZO	VINOVO SPORT EVENTS	SINTETICO C11 "DAMIANO 2"	16/11/25	10:30 10A SALUZZO	VIA DELLA CROCE, 61/E

GIRONE E			DATA	ORA	
BEPPE VIOLA CALCIO	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "BEPPE VIOLA"	16/11/25	11:15 10A TORINO	VIA PALATUCCI 12
CANELLI 1922	ASTI	PIERO SARDI	16/11/25	10:30 10A CANELLI	VIA RICCADONNA, 109/111
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SINTETICO "CAVORETTO"	16/11/25	11:00 10A TORINO	CORSO SICILIA, 58
CHISOLA CALCIO	S.D. SAVIO ASTI	SINTETICO "DINO MAROLA"	16/11/25	10:30 10A VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
NICHELINO HESPERIA	CENISIA A R.L.	GIORGIO FERRINI	16/11/25	10:30 10A NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
PSG SSDARL	CHIERI	"GARRONE" - CAMPO A	16/11/25	10:30 10A RIVA PRESSO CHIERI	VIA FAUSTINA MAZZETTI, 11
SISPORT S.P.A.	MIRAFIORI A.S.D.	SISPORT MIRAFIORI C11	16/11/25	16:30 10A TORINO	VIA OLIVERO 40

CAMPIONATO GA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION.

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. CITTA DI COSSATO	1924 SUNO F.C.D.	SINTETICO "LEO GELONDO"	16/11/25	10:30 10A COSSATO	VIA PARLAMENTO
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	BIELLESE 1902	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	16/11/25	10:30 10A BORGOMANERO	VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
BAVENO STRESA SSD A RL	VERBANIA CALCIO	SINTETICO "GALLI"	16/11/25	10:30 10A BAVENO	VIA SEGU'
BULE'BELLINZAGO	JUVENTUS DOMO	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	16/11/25	10:30 10A GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI
DIASOLETTICALCIO VERCELLI	SPARTA NOVARA	CAV. FRANCESCO ARDIZZONE	16/11/25	10:30 10A CARESANA	PIAZZA LEALI, 1
NOVAROMENTIN SRL	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	COMUNALE "COSTADONE"	16/11/25	10:30 10A GARBAGNA NOVARESE	VIA C.COLOMBO 12
SPORTIVA CALTIGNAGA	ACCADEMIA DEL TALENTO	COMUNALE	16/11/25	10:30 10A CALTIGNAGA	VIA DELLO SPORT, 1

GIRONE B			DATA	ORA	
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	BARCANOVA CALCIO	CARLO KOETTING	15/11/25	17:00 10A COLLERETTO GIACOSA	VIA PIANO, 6
ATLETICO C.B.L.	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "LINO CERVA"	16/11/25	10:30 10A NOLE	VIA VOLONTARI DEL SANGUE 6
CALCIO SETTIMO	AYGREVILLE CALCIO	PRIMO LEVI	16/11/25	10:30 10A SETTIMO TORINESE	VIA PRIMO LEVI, 6
IVREA CALCIO ASD	BORGARO NOBIS 1965	COMUNALE	16/11/25	10:30 10A PAVONE CANAVESE	VIA CIRCONVALLAZIONE
PRO EUREKA	BOSCONERESE A.S.D.	SINTETICO - G. SATTIN "A"	16/11/25	10:30 10A SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
RIVER PLAINE	VOLPIANO PIANESE	COMUNALE	16/11/25	10:30 10A NUS	VIA CIRCONVALLAZIONE
VANCHIGLIA 1915	V.D.A. CHARVENSOD	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	16/11/25	10:30 10A TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

GIRONE C			DATA	ORA	
ALPIGNANO	SPAZIO TALENT SOCCER	ALLENDE - ERBA NATURALE	16/11/25	10:30 10A ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
BSR GRUGLIASCO ASD	CARRARA 90	SINTETICO "COMUNALE"	16/11/25	11:00 10A GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
CENISIA A R.L.	PRO COLLEGNO COLLEGNESE	SINTETICO "CENISIA"	16/11/25	10:45 10A TORINO	VIA REVELLO
LUCENTO	LASCARIS 1954 ASD	SINTETICO "RICONDA"	16/11/25	10:30 10A TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
POL. PARADISO COLLEGNO	CIT TURIN LDE	SINTETICO "GALVANI"	16/11/25	10:30 10A COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	CASELETTE	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	16/11/25	11:00 10A TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
SISPORT S.P.A.	ROSTA CALCIO	SISPORT MIRAFIORI C11	16/11/25	10:30 10A TORINO	VIA OLIVERO 40
GIRONE D			DATA	ORA	
A.C.CUNEO 1905 OLMO	SALUZZO	COMUNALE "OLMO 1"	16/11/25	10:30 10A MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
AREA CALCIO ALBA ROERO	CHERASCHESE 1904	SINTETICO "SAGLIETTI"	16/11/25	10:30 10A MUSSOTTO D'ALBA - ALBA	VIA CESARE DEL PIANO
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	PINEROLO	COMUNALE	16/11/25	10:00 10A SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	MONREGALE CALCIO	SINTETICO "POCHISSIMO"	16/11/25	10:00 10A FOSSANO	CORSO TRENTO 45
MOREVILLA	BUSCA 1920 A R.L.	SINTETICO "FORNACE"	16/11/25	10:30 10A MORETTA	VIA FORNACE, 1/BIS
SANT ALBANO	CHISOLA CALCIO	COMUNALE	16/11/25	10:30 10A SANT'ALBANO STURA	VIA MONS. RAVINA
SAVIGLIANESE FBC 1919	GIOVANILE CENTALLO 2006	COMUNALE	16/11/25	10:30 10A CAVALLERMAGGIORE	VIA STADIO, LOC. SAN GIORGIO
GIRONE E			DATA	ORA	
ACQUI F.C. SSDARL	PSG SSDARL	SINTETICO "BARISONE"	16/11/25	10:30 10A ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	CAPRIATESE	SINTETICO "CAVORETTO"	16/11/25	11:00 10A TORINO	CORSO SICILIA, 58
CHIERI	DERTHONA FBC 1908	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	16/11/25	10:30 10A CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
S.D. SAVIO ASTI	POLISPORTIVA GARINO	PRAIA - TOJU	16/11/25	10:30 10A ASTI	VIA A. MONTI, 41
SCA ASTI	ACCADEMIA CASALE A R.L.	COMUNALE	16/11/25	10:30 10A CASTELL'ALFERO	VIA CASALE, 97
US ALESSANDRIA CALCIO1912	SAN GIORGIO TORINO	LUIGI FERRARIS	16/11/25	10:30 10A ALESSANDRIA	VIA TONSO, 109/D
VINOVO SPORT EVENTS	ASTI	SINTETICO "DINO MAROLA"	16/11/25	17:00 10A VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3

CAMPIONATO HR GIOVANISS. B UNDER 14 REGION.

GIRONE A

GIRONE A			DATA	ORA		
BAVENO STRESA SSD A RL	BIELLESE 1902	SINTETICO "L. FORLANO"	15/11/25	15:30	3A STRESA	VIA FIUME 4
GASSINOSANRAFFAELE	NOVAROMENTIN SRL	SINTETICO "BERTOLINI"	15/11/25	18:30	3A GASSINO TORINESE	VIA DIAZ
PRO EUREKA	SPARTA NOVARA	SINTETICO - G. SATTIN "A"	15/11/25	17:00	3A SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
DIABOLETTICALCIO VERCELLI	1924 SUNO F.C.D.	CAV. FRANCESCO ARDIZZONE	16/11/25	14:30	3A CARESANA	PIAZZA LEALI, 1
JUVENTUS DOMO	A.S.D. CITTA DI COSSATO	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	16/11/25	14:30	3A DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
UNION NOVARA	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	COMUNALE	16/11/25	15:00	3A NOVARA	VIA RUZZANTE
VERBANIA CALCIO	GOZZANO SSDRL	COMUNALE	16/11/25	14:30	3A VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

GIRONE B

GIRONE B			DATA	ORA		
V.D.A. CHARVENSOD	AYGREVILLE CALCIO	SINTETICO "GUIDO SABA"	15/11/25	17:00	3A CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
BORGARO NOBIS 1965	IVREA CALCIO ASD	SINTETICO "MAGGIONI"	16/11/25	15:00	3A BORGARO TORINESE	VIA S.CRISTINA 9
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "BERTOLOTTI"	16/11/25	15:30	3A VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5
LUCENTO	ACADEMY VANCHIGLIA	SINTETICO "RICONDA"	16/11/25	17:00	3A TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
POL. GRAND PARADIS	QUINCINETTO TAVAGNASCO	COMUNALE	16/11/25	14:30	3A AYMAYILLES	REGIONE LILLAZ
VALLORCO	VOLPIANO PIANESE	COSTA LAIA	16/11/25	15:00	3A PONT CANAVESE	VIA ROMA 46
VANCHIGLIA 1915	DORINA	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	16/11/25	17:00	3A TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

GIRONE C

GIRONE C			DATA	ORA		
NICHELINO HESPERIA	POLISPORTIVA BRUINESE	GIORGIO FERRINI	15/11/25	15:00	3A NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
PINEROLO	CHISOLA CALCIO	BARBIERI	15/11/25	15:00	3A PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
ACADEMY LASCARIS ASD	PRO COLLEGNO COLLEGNESE	SINTETICO "SOFFIETTI B"	16/11/25	16:30	3A PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
ALPIGNANO	ORBASSANO CALCIO	ALLENDE - ERBA NATURALE	16/11/25	16:30	3A ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
CIRIE CALCIO 1946	ROSTA CALCIO	SERGIO BRUNERO	16/11/25	14:30	3A CIRIE	VIA BIAUNE, 1
LASCARIS 1954 ASD	VINOVO SPORT EVENTS	SINTETICO "SOFFIETTI B"	16/11/25	14:30	3A PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	VENARIA REALE	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	16/11/25	17:30	3A TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78

GIRONE D			DATA	ORA	
BOVES MDG CUNEO	MONREGALE CALCIO	RENATO BOGGIONE	15/11/25	17:30	3A BOVES VIA PEVERAGNO, 75
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "POCHISSIMO"	15/11/25	15:00	3A FOSSANO CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	CHERASCHESE 1904	SINTETICO "COMUNALE"	15/11/25	17:30	3A CENTALLO VIA DELLE SCUOLE
PEDONA BORGO S.D.	ALBESE 1917 SSDARL	SINTETICO "SPORTING CUNEO"	15/11/25	15:00	3A S.ROCCO CASTAGNARETTA - CUNEO VIA SAN MAURIZIO, 33
PIAZZA	SALICE	PIERO DARDANELLO	15/11/25	15:00	3A VICOFORTE VIA AL SANTUARIO 7
AREA CALCIO ALBA ROERO	INFERNOTTO CALCIO	SINTETICO "SAGLIETTI"	16/11/25	14:30	3A MUSSOTTO D'ALBA - ALBA VIA CESARE DEL PIANO
BUSCA 1920 A R.L.	SALUZZO	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	16/11/25	14:30	3A BUSCA VIALE PIEMONTE SNC

GIRONE E			DATA	ORA	
CAPRIATESE	ACCADEMIA CASALE A R.L.	COMUNALE	15/11/25	15:00	3A BASALUZZO VIA SANTA MARIA
CIT TURIN LDE	SAN GIACOMO CHIERI	SINTETICO "CIT TURIN"	15/11/25	14:30	3A TORINO CORSO FERRUCCI 63
PSG SSDARL	US ALESSANDRIA CALCIO1912	"GARRONE" - CAMPO A	15/11/25	15:00	3A RIVA PRESSO CHIERI VIA FAUSTINA MAZZETTI, 11
SISPORT S.P.A.	ASTI	SISPORT MIRAFIORI C11	15/11/25	18:15	3A TORINO VIA OLIVERO 40
SPAZIO TALENT SOCCER	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SINTETICO"PELLERINA 1"	15/11/25	14:30	3A TORINO C.APPIO CLAUDIO 106
ACQUI F.C. SSDARL	DERTHONA FBC 1908	SINTETICO "BARISONE"	16/11/25	14:30	3A ACQUI TERME VIA TRIESTE, 29
SCA ASTI	CENISIA A R.L.	COMUNALE	16/11/25	14:30	3A CASTELL'ALFERO VIA CASALE, 97

CAMPIONATO AX ALLIEVI UNDER 17 FEMMINILE REG

GIRONE 1			DATA	ORA	
ELLEDI FC SSD RL	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	GIORGIO DEMICHELIS	15/11/25	15:30	2R SALSASIO - CARMAGNOLA VIA MUSSETTI, 22
QUARONESE	ALBA BRA WOMEN A.S.D.	"A. BERTINI"	15/11/25	14:30	2R QUARONA VIA PRATI DELLA VALLE, 1
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	TORINO F.C. S.P.A.	ROBERTO PICCO	16/11/25	10:30	2R TRINO VIALE FRATELLI BRIGNONE 1

GIRONE 2			DATA	ORA	
BORGO VITTORIA CIT TURIN	CIT TURIN LDE	SINTETICO C11 "IVEST"	15/11/25	17:30	2R TORINO VIA MASSARI
CARONNESE WOMEN SSDARL	MAPPANESE	COMUNALE	16/11/25	14:30	2R CASCINETTE D'IVREA VIA PIETRO CROTTA,144
VENARIA REALE	AOSTA CALCIO 511	SINTETICO "DON MOSSO 4"	16/11/25	17:00	2R VENARIA REALE VIA S.MARCHESE

GIRONE 3			DATA	ORA	
SAN GIORGIO GSD	REAL 909	SPINELLI	15/11/25	15:00	2R BEINASCO VIA SERAFINO 1
ACCADEMIA TORINO CALCIO	AURORA CALCIO FEMMINILE	SINTETICO "ATI CUS"	16/11/25	17:00	2R GRUGLIASCO VIA MILANO 61
MONCALIERI WOMEN SSDARL	ASD PINEROLO WOMEN	COMUNALE "EINAUDI"	16/11/25	11:00	2R MONCALIERI VIA LUIGI EINAUDI, 44

CAMPIONATO FU UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE A			DATA	ORA	
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	BOYS E GIRLS CALCIO	ROBERTO PICCO	15/11/25	15:30	2R TRINO VIALE FRATELLI BRIGNONE 1
DERTONA CALCIO GIOVANILE	QUARONESE	ENRICO CUCCHI	16/11/25	10:00	2R TORTONA VIA S.FERRARI 12

GIRONE B			DATA	ORA	
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	ELLEDI FC SSD RL	SINTETICO "PARCO GIOVENTU"	15/11/25	17:00	2R CUNEO VIA PORTA MONDOVI 15
SAVI WOMEN	ALBA BRA WOMEN A.S.D.	ALLOCCO	15/11/25	15:30	2R SAVIGLIANO - BORGO MARENE VIA D.GALIMBERTI
SCA ASTI	BUTTIGLIERESE 95	SINTETICO ATTIVITÀ DI BASE	15/11/25	11:30	2R ASTI STRADA SAN BERNARDINO 16

GIRONE C			DATA	ORA	
CARONNESE WOMEN SSDARL	AOSTA CALCIO 511	COMUNALE	15/11/25	10:30	2R CASCINETTE D'IVREA VIA PIETRO CROTTA,144
IVREA WOMEN ASD APS	COSSATESE	BELLAVISTA	16/11/25	15:00	2R BELLAVISTA - IVREA VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
RIVER PLAINE	PONDERANO	COMUNALE	16/11/25	14:30	2R FENIS FRAZIONE CHEZ SAPIN

GIRONE D			DATA	ORA	
BAVENO STRESA SSD A RL	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO "GALLI"	16/11/25	15:00	2R BAVENO VIA SEGU'
SANT ALESSANDRO A.S.D.	BAGNELLA CALCIO 1972	COMUNALE	16/11/25	14:30	2R CRESSA VIA MARTIRI

GIRONE E			DATA	ORA	
AURORA CALCIO FEMMINILE	TETTI FRANCESI RIVALTA	COMUNALE	16/11/25	10:30	2R PIOSSASCO VIA NINO COSTA 22
CIT TURIN LDE	ACCADEMIA TORINO CALCIO	SINTETICO "CIT TURIN"	16/11/25	16:00	2R TORINO CORSO FERRUCCI 63

GIRONE F			DATA	ORA	
MAPPANESE	BORGO VITTORIA CIT TURIN	COMUNALE "ERBA NATURALE"	15/11/25	18:30	2R MAPPANO VIA GALVANI, 48
REAL 909	MONCALIERI WOMEN SSDARL	SINTETICO ADB C9 "REALE MUTUA	16/11/25	14:00	2R TORINO CORSO AGNELLI, 129
VENARIA REALE	SQ.B CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SINTETICO "DON MOSSO 4"	16/11/25	17:00	2R VENARIA REALE VIA S.MARCHESE

CAMPIONATO 54 UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A			DATA	ORA	
L 84 S.S.D. S.R.L.	AOSTA CALCIO 511	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	15/11/25	14:00	5A BRANDIZZO VIA MALONETTO 67/B
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	CASTELLAMONTE CALCIO A5	PALATENDA "ANTONIO VIESTI"	15/11/25	14:30	5A DRUENTO VIA DONIZETTI, 12
SERMIG	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	PALASERMIG	15/11/25	18:45	5A TORINO VIA CARMAGNOLA, 27
VDL FIANO PLUS	OULX	PALESTRA PERTINI	15/11/25	17:00	5A LANZO TORINESE VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI

GIRONE B			DATA	ORA	
CH4 SPORTING CLUB	A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	15/11/25	18:45	6A TORINO VIA TROFARELLO, 10
ELLEDI FC SSD RL	LISONDRIA	PALASPORT	15/11/25	18:00	6A CARAMAGNA PIEMONTE VIA CARMAGNOLA, 5
POLISPORTIVA PASTA	ATLETICO TAURINENSE	PALESTRA "IQBAL MASIH"	15/11/25	14:30	6A PASTA - RIVALTA DI TORINO VIA LEOPARDI, 13
SANTANNA A.S.D.	ORANGE FUTSAL ASTI	SINTETICO C5 SANT'ANNA 1	15/11/25	18:00	6A TORINO VIA BRIONE 40

CAMPIONATO 66 UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A			DATA	ORA	
AURORA NICHELINO	CASTELLAMONTE CALCIO A5	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	15/11/25	14:20	5A NICHELINO VIA CACCIATORI, 21/2
AOSTA CALCIO 511	VDL FIANO PLUS	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	16/11/25	18:00	5A MONTFLEURI - AOSTA VIA PICCOLO SAN BERNARDO
L 84 S.S.D. S.R.L.	SERMIG	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	16/11/25	16:30	5A BRANDIZZO VIA MALONETTO 67/B

GIRONE B			DATA	ORA	
POLISPORTIVA PASTA	A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	SINTETICO C5 "IL CAMPETTO"	15/11/25	17:30	5A PASTA - RIVALTA DI TORINO VIA DEI CAMPI 8
AVIS ISOLA	CANTARANA C5	PALESTRA COMUNALE	16/11/25	16:00	5A ISOLA D'ASTI S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
CH4 SPORTING CLUB	ELLEDI FC SSD RL	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	16/11/25	15:00	5A TORINO VIA TROFARELLO, 10

CAMPIONATO 53 ESORDIENTI C5 REGIONALE

GIRONE A			DATA	ORA		
FONTA C5	TOP FIVE S.R.L.	PALASPORT C5 "DIDO GUERRIERI"	15/11/25	17:00	5A CRESCENTINO	VIA TEODORO PERUZIA, 7
L 84 S.S.D. S.R.L.	SERMIG	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	15/11/25	11:30	5A BRANDIZZO	VIA MALONETTO 67/B
VDL FIANO PLUS	DRUENTINA	PALESTRA PERTINI	15/11/25	14:00	5A LANZO TORINESE	VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI
AOSTA CALCIO 511	ATLETICO TAURINENSE	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	16/11/25	12:00	5A MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO

GIRONE B			DATA	ORA		
AVIS ISOLA	CDM FUTSAL 13	PALESTRA COMUNALE	15/11/25	10:00	4A ISOLA D'ASTI	S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
BEPPE VIOLA CALCIO	CH4 SPORTING CLUB	SINTETICO "BEPPE VIOLA"	15/11/25	11:00	4A TORINO	VIA PALATUCCI 12
CANTARANA C5	ELLEDI FC SSD RL	C.S. COMUNALE POLIVALENTE	15/11/25	15:00	4A SAN DAMIANO D'ASTI	VIA EINAUDI, 9
SPORTROERO	ORANGE FUTSAL ASTI	PALESTRA COMUNALE C5	16/11/25	10:30	4A MONTICELLO D'ALBA	VIA MARIO NANTIAT, 2

CAMPIONATO WA PULCINI MISTI C5 REGIONALI

GIRONE B			DATA	ORA		
A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	CH4 SPORTING CLUB	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	15/11/25	9:00	4A BRANDIZZO	VIA MALONETTO 67/B
ORANGE FUTSAL ASTI	CDM FUTSAL 13	PALA SAN QUIRICO	15/11/25	10:30	4A ASTI	VIA CHIUMINATTI 31
FUCSIA NIZZA	ELLEDI FC SSD RL	PALESTRA C5 "MORINO"	16/11/25	11:00	4A NIZZA MONFERRATO	VIA DON CELI

CAMPIONATO HO WALKING FOOTBAL CAT OVER 50

GIRONE A			DATA	ORA		
ASTI WALKING FOOTBALL	AURORA NICHELINO WF	CENTRO SPORTIVO	10/11/25	21:30	7A ASTI	VIA CHIUMINATTI, 30
ARABA FENICE VALLE CERVO	BIELLESE 1902 WF	PRIVATO - JOKER	12/11/25	21:00	7A BIELLA	VIA LIGURIA ANG. P.ZZA FALCONE
VALCHIUSELLA 1999	CRISTO ALESSANDRIA	CENTRO SPORTIVO	12/11/25	21:00	7A PIVERONE	STRADA PER ZIMONE, 2
WF CASALE 21 ASD	F.C. GARLASCO	CENTRO SPORTIVO "TURRICOLA"	12/11/25	21:00	7A TERRUGGIA	STR. POZZO COMUNE, 12
WF CONFARTI GIANATO	DEVILS WALKERS BORGOMANER	C.S. "PARCO DELLA MORA"	12/11/25	20:30	7A NOVARA - FRAZIONE PERNATE	PARCO DELLA MORA, 5
NOVARA WALKING FOOTBALL	CAMERI CALCIO WF	PALA NOVARELLO	13/11/25	20:45	7A GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA DANTE GRAZIOSI, 2

CAMPIONATO OO WALKING FOOTBAL CAT OVER 60

GIRONE A

DATA ORA

BIELLESE 1902 WF	DEVILS WALKERS BORGOMANER	PRIVATO - JOKER	11/11/25 21:00	6A BIELLA	VIA LIGURIA ANG. P.ZZA FALCONE
CRISTO ALESSANDRIA	TORINO WALKING FOOTBALL	CENTRO SPORTIVO "DON BOSCO"	11/11/25 21:00	6A ALESSANDRIA	CORSO ACQUI, 398
NOVARA WALKING FOOTBALL	ASD ONNISPORT CLUB WF	PALA NOVARELLO	11/11/25 20:45	6A GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA DANTE GRAZIOSI, 2
ARABA FENICE VALLE CERVO	GAUDENZIANA NOVARA	PRIVATO - JOKER	12/11/25 20:00	6A BIELLA	VIA LIGURIA ANG. P.ZZA FALCONE
VALCHIUSELLA 1999	W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	CENTRO SPORTIVO	12/11/25 20:00	6A PIVERONE	STRADA PER ZIMONE, 2

Pubblicato in Torino il 6 Novembre 2025



COMUNICATO UFFICIALE N. 148 – 2025/2026

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Santhià (VC) dal 26/01/2026 al 24/04/2026.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione ad AIAC Service srl. La qualifica di **Allenatore UEFA C** è disciplinata dall'**art. 24 del Regolamento del Settore Tecnico**.
2. Il Corso è riservato ai residenti nelle province di **Vercelli, Biella e Novara**, in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza della domanda:
 - a) età minima **18 anni**;
 - b) iscrizione nel **Ruolo** degli **Attivi** (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico) per chi già in possesso di una qualifica FIGC;
 - c) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica**, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Tale certificazione deve essere valida per tutta la durata del Corso. Qualora la scadenza della stessa avvenisse durante lo svolgimento del Corso, sarà compito del corsista provvedere tempestivamente al rinnovo della certificazione.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali, regionali e provinciali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società calcistica per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nelle province di **Vercelli, Biella e Novara**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro (con sede legale della società) o di certificazione dell'Università (o di altro Istituto scolastico) o copia del tesseramento come calciatore/tecnico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva **2024/25** e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;
 - b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Santhià (VC)** e avrà una durata complessiva di **132 ore (104 ore in presenza e 28 ore in modalità online)**, secondo il seguente calendario:

- dal 26 al 31 gennaio 2026;
- dal 09 al 14 febbraio 2026;
- dal 23 al 28 febbraio 2026;
- dal 09 al 14 marzo 2026;
- dal 23 al 28 marzo 2026;
- dal 06 all'11 aprile 2026.

Gli esami si terranno il 22-23-24 aprile 2026.

Le lezioni si svolgeranno dal **lunedì** al **venerdì** (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il **sabato** (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online saranno distribuite nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana (escluso il sabato), nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso.

Sarà cura dell'organizzazione fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico può autorizzare fino a un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali tutte le ore andranno recuperate al primo Corso utile organizzato nella stessa provincia/regione, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora non venisse rispettato il criterio di recupero ore o il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 28** il corsista sarà **escluso**. In quest'ultimo caso sarà restituita solo la quota di immissione nel ruolo pari a 30,00 €.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **40 allievi** comprensivi di quattro donne e di eventuali candidati di cui al punto 8, oltre ad un candidato in sovrannumero in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicato dalla FIGC.
7. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risultasse **inferiore a 30**.
8. Potranno essere ammessi al Corso:
- a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND (entro la data di scadenza della domanda) a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la

stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate;

- b) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari alla mail della Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it) entro il 28/11/2025, allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;
- c) i responsabili delle prime squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, con qualifica Licenza D, che abbiano ottenuto la promozione in Serie D nella stagione sportiva 2024/25;
- d) allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Dovrà essere verificata, a cura dell'organizzatore, la **conoscenza della lingua italiana**.

9. A completamento dei posti disponibili saranno formate due graduatorie: la **graduatoria A**, stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A e la **graduatoria B**, riservata a quanti presenti nelle liste del Censimento SGS con incarico di dirigente-allenatore, fornite dalle Società per ciascuna stagione sportiva negli ultimi tre anni e contenute nel Portale Servizi FIGC – Censimento SGS, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

La graduatoria B sarà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) tesseramento nelle ultime tre stagioni sportive (2022/23, 2023/24 e 2024/25);
- b) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni nella stessa società;
- c) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni in società diverse.

Come ulteriori discriminanti saranno valutati nell'ordine:

- a) laurea;
- b) corso CONI-FIGC;
- c) corso Grassroots Level E;
- d) maggior età anagrafica.

Gli allievi provenienti dalla graduatoria B potranno partecipare a un Corso Licenza D solo dopo due stagioni sportive dal conseguimento del titolo UEFA C.

Saranno **ammessi** al Corso i primi **15 candidati** provenienti dalla graduatoria A, comprese le migliori quattro candidate donne e i candidati provenienti dalla graduatoria B fino al raggiungimento degli 40 ammessi.

A parità di punteggio le discriminanti di ammissione saranno, nell'ordine:

- il punteggio più alto nell'attività di allenatore/trice;
- la maggiore età anagrafica.

10. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **08/12/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di**

scadenza. I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.

11. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, la verifica della validità delle dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono affidati ad AIAC Service srl.
12. La graduatoria provvisoria degli allievi sarà pubblicata il **09/12/2025** sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it **entro e non oltre tre giorni** dalla data della pubblicazione della graduatoria provvisoria.
13. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata il **12/12/2025**. La rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di **722,00 €**, comprensiva della quota di immissione nel ruolo o di conversione qualifica UEFA pari a 30,00 €. **La copia del pagamento deve essere caricata sul portale mycorsi entro e non oltre le ore 12:00 del 17/12/2025 pena l'esclusione dal Corso.**
16. Il Corso per l'abilitazione a UEFA C si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie la Commissione d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di recupero in alternativa alla bocciatura, prevista in caso di insufficienza in tre o più materie. In caso di bocciatura sarà restituita solo la quota di immissione nel ruolo pari a 30,00 €.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e **la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.** Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Pubblicato in Firenze, **04/11/2025**

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL VICEPRESIDENTE
Giuliano Ragonesi

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore/calciatrice;
- b) attività di allenatore/allenatrice;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche FIGC;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo in presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore/trice abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata tenendo conto del livello dei campionati.

PT.	CAMPIONATO
4,00	Serie A
3,00	Serie B
2,50	Serie C / C1 / I Divisione
2,00	Serie C2 / II Divisione Serie A femminile
1,50	Primavera / Primavera 1 / Primavera 2 Serie D / Interregionale / CND
1,00	Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti Eccellenza
0,70	Promozione Serie A2 femminile / B femminile
0,50	Prima Categoria Serie C femminile
0,30	Seconda Categoria Serie D, Eccellenza e Promozione femminile
0,10	Terza Categoria
<i>Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:</i>	
0,50	Nazionale A
0,30	Nazionale U23, Nazionale U21, Nazionale Olimpica e Nazionale A femminile
0,20	Nazionali Giovanili maschili e femminili Rappresentativa Serie B / Serie C / Serie D Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

PT.	INCARICO
RESPONSABILE PRIMA SQUADRA	
3,00	Eccellenza
2,00	Promozione Serie C femminile
1,60	Prima Categoria Juniores Nazionale U19
1,40	Juniores Regionale U19
1,20	Seconda Categoria Serie D/Eccellenza femminile Juniores Provinciale U19
0,80	Promozione femminile Terza Categoria
ALLENATORE IN SECONDA	
1,50	Eccellenza
1,00	Promozione Serie C femminile
0,80	Prima Categoria Juniores Nazionale U19
0,70	Juniores Regionale U19
0,60	Seconda Categoria Serie D/Eccellenza femminile Juniores Provinciale U19
0,40	Promozione femminile Terza Categoria
COLLABORATORE	
0,75	Eccellenza
0,50	Promozione Serie C femminile
0,40	Prima Categoria Juniores Nazionale U19
0,35	Juniores Regionale U19
0,30	Seconda Categoria Serie D/Eccellenza femminile Juniores Provinciale U19
0,20	Promozione femminile Terza Categoria

c) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

PT.	
1,00	Arbitraggio

d) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se il tecnico risulta iscritto nel Ruolo degli Attivi (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico).

PT.		vedi nota
5,00	Terza Categoria	*
4,00	Licenza D	
3,00	Dilettante	
2,00	Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2,00	Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	**
1,00	Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
3,00	Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	***
2,50	Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1,50	Calcio a Cinque – Licenza A	****
1,00	Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3,00	Preparatore Atletico	*****
1,00	Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2,00	UEFA GK A / Portieri	*****
1,00	UEFA GK B	
0,50	Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0,20	Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

PT.	TITOLI STUDIO
7,00*	Lauree magistrali o specialistiche in: <ul style="list-style-type: none"> · Scienze Motorie · materie Psicopedagogiche
6,00	Laurea triennale in Scienze Motorie - indirizzo calcio
5,00*	Lauree triennali in: <ul style="list-style-type: none"> · Scienze Motorie · materie Psicopedagogiche
5,00	Diploma ISEF
4,00	Laurea magistrale (altre Facoltà)
3,00	Laurea triennale (altre Facoltà)
1,00	Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse. **Il punteggio massimo assegnato è 7 punti.**

***Il punteggio della magistrale non si somma a quello della triennale se proveniente dallo stesso indirizzo.**

Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali

DIPLOMA DI LAUREA (DL)	LAUREE TRIENNALI	LAUREE SPECIALISTICHE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI (DM 270/04)
Pedagogia	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
		87/S Scienze pedagogiche	LM-85 Scienze pedagogiche
Psicologia	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	58/S Psicologia	LM-51 Psicologia
Scienze motorie	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
		75/S Scienze e tecnica dello sport	LM-68 Scienze e tecniche dello sport
		76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

1. **Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
2. **Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
3. **Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
4. **Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
5. **Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
6. **Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7. **Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
8. **Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it. Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 151 – 2025/2026

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Torino dal 26/01/2026 al 24/04/2026.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione ad AIAC Service srl. La qualifica di **Allenatore UEFA C** è disciplinata dall'**art. 24 del Regolamento del Settore Tecnico**.
2. Il Corso è riservato ai residenti nella provincia di **Torino**, in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza della domanda:
 - a) età minima **18 anni**;
 - b) iscrizione nel **Ruolo** degli **Attivi** (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico) per chi già in possesso di una qualifica FIGC;
 - c) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica**, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Tale certificazione deve essere valida per tutta la durata del Corso. Qualora la scadenza della stessa avvenisse durante lo svolgimento del Corso, sarà compito del corsista provvedere tempestivamente al rinnovo della certificazione.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali, regionali e provinciali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società calcistica per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nella provincia di **Torino**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro (con sede legale della società) o di certificazione dell'Università (o di altro Istituto scolastico) o copia del tesseramento come calciatore/tecnico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2024/25 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;
 - b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Torino** e avrà una durata complessiva di **132 ore (104 ore in presenza e 28 ore in modalità online)**, secondo il seguente calendario:

- dal 26 al 31 gennaio 2026;
- dal 09 al 14 febbraio 2026;
- dal 23 al 28 febbraio 2026;
- dal 09 al 14 marzo 2026;
- dal 23 al 28 marzo 2026;
- dal 06 all'11 aprile 2026.

Gli esami si terranno il 22-23-24 aprile 2026.

Le lezioni si svolgeranno dal **lunedì** al **venerdì** (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il **sabato** (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online saranno distribuite nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana (escluso il sabato), nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso.

Sarà cura dell'organizzazione fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico può autorizzare fino a un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali tutte le ore andranno recuperate al primo Corso utile organizzato nella stessa provincia/regione, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora non venisse rispettato il criterio di recupero ore o il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 28** il corsista sarà **escluso**. In quest'ultimo caso sarà restituita solo la quota di immissione nel ruolo pari a 30,00 €.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **40 allievi** comprensivi di quattro donne e di eventuali candidati di cui al punto 8, oltre ad un candidato in sovrannumero in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicato dalla FIGC.
7. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risultasse **inferiore a 30**.
8. Potranno essere ammessi al Corso:
- a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND (entro la data di scadenza della domanda) a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la

stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate;

- b) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari alla mail della Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it) entro il 28/11/2025, allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;
- c) i responsabili delle prime squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, con qualifica Licenza D, che abbiano ottenuto la promozione in Serie D nella stagione sportiva 2024/25;
- d) allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Dovrà essere verificata, a cura dell'organizzatore, la **conoscenza della lingua italiana**.

9. A completamento dei posti disponibili saranno formate due graduatorie: la **graduatoria A**, stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A e la **graduatoria B**, riservata a quanti presenti nelle liste del Censimento SGS con incarico di dirigente-allenatore, fornite dalle Società per ciascuna stagione sportiva negli ultimi tre anni e contenute nel Portale Servizi FIGC – Censimento SGS, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

La graduatoria B sarà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) tesseramento nelle ultime tre stagioni sportive (2022/23, 2023/24 e 2024/25);
- b) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni nella stessa società;
- c) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni in società diverse.

Come ulteriori discriminanti saranno valutati nell'ordine:

- a) laurea;
- b) corso CONI-FIGC;
- c) corso Grassroots Level E;
- d) maggior età anagrafica.

Gli allievi provenienti dalla graduatoria B potranno partecipare a un Corso Licenza D solo dopo due stagioni sportive dal conseguimento del titolo UEFA C.

Saranno **ammessi** al Corso i primi **15 candidati** provenienti dalla graduatoria A, comprese le migliori quattro candidate donne e i candidati provenienti dalla graduatoria B fino al raggiungimento degli 40 ammessi.

A parità di punteggio le discriminanti di ammissione saranno, nell'ordine:

- il punteggio più alto nell'attività di allenatore/trice;
- la maggiore età anagrafica.

10. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **08/12/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di**

scadenza. I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.

11. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, la verifica della validità delle dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono affidati ad AIAC Service srl.
12. La graduatoria provvisoria degli allievi sarà pubblicata il **09/12/2025** sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it **entro e non oltre tre giorni** dalla data della pubblicazione della graduatoria provvisoria.
13. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata il **12/12/2025**. La rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di **722,00 €**, comprensiva della quota di immissione nel ruolo o di conversione qualifica UEFA pari a 30,00 €. **La copia del pagamento deve essere caricata sul portale mycorsi entro e non oltre le ore 12:00 del 17/12/2025 pena l'esclusione dal Corso.**
16. Il Corso per l'abilitazione a UEFA C si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie la Commissione d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di recupero in alternativa alla bocciatura, prevista in caso di insufficienza in tre o più materie. In caso di bocciatura sarà restituita solo la quota di immissione nel ruolo pari a 30,00 €.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e **la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.** Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Pubblicato in Firenze, **04/11/2025**

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL VICEPRESIDENTE
Giuliano Ragonesi

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore/calciatrice;
- b) attività di allenatore/allenatrice;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche FIGC;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo in presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore/trice abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata tenendo conto del livello dei campionati.

PT.	CAMPIONATO
4,00	Serie A
3,00	Serie B
2,50	Serie C / C1 / I Divisione
2,00	Serie C2 / II Divisione Serie A femminile
1,50	Primavera / Primavera 1 / Primavera 2 Serie D / Interregionale / CND
1,00	Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti Eccellenza
0,70	Promozione Serie A2 femminile / B femminile
0,50	Prima Categoria Serie C femminile
0,30	Seconda Categoria Serie D, Eccellenza e Promozione femminile
0,10	Terza Categoria
<i>Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:</i>	
0,50	Nazionale A
0,30	Nazionale U23, Nazionale U21, Nazionale Olimpica e Nazionale A femminile
0,20	Nazionali Giovanili maschili e femminili Rappresentativa Serie B / Serie C / Serie D Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

PT.	INCARICO
RESPONSABILE PRIMA SQUADRA	
3,00	Eccellenza
2,00	Promozione Serie C femminile
1,60	Prima Categoria Juniores Nazionale U19
1,40	Juniores Regionale U19
1,20	Seconda Categoria Serie D/Eccellenza femminile Juniores Provinciale U19
0,80	Promozione femminile Terza Categoria
ALLENATORE IN SECONDA	
1,50	Eccellenza
1,00	Promozione Serie C femminile
0,80	Prima Categoria Juniores Nazionale U19
0,70	Juniores Regionale U19
0,60	Seconda Categoria Serie D/Eccellenza femminile Juniores Provinciale U19
0,40	Promozione femminile Terza Categoria
COLLABORATORE	
0,75	Eccellenza
0,50	Promozione Serie C femminile
0,40	Prima Categoria Juniores Nazionale U19
0,35	Juniores Regionale U19
0,30	Seconda Categoria Serie D/Eccellenza femminile Juniores Provinciale U19
0,20	Promozione femminile Terza Categoria

c) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

PT.	
1,00	Arbitraggio

d) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se il tecnico risulta iscritto nel Ruolo degli Attivi (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico).

PT.		vedi nota
5,00	Terza Categoria	*
4,00	Licenza D	
3,00	Dilettante	
2,00	Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2,00	Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	**
1,00	Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
3,00	Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	***
2,50	Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1,50	Calcio a Cinque – Licenza A	****
1,00	Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3,00	Preparatore Atletico	*****
1,00	Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2,00	UEFA GK A / Portieri	*****
1,00	UEFA GK B	
0,50	Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0,20	Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

PT.	TITOLI STUDIO
7,00*	Lauree magistrali o specialistiche in: <ul style="list-style-type: none"> · Scienze Motorie · materie Psicopedagogiche
6,00	Laurea triennale in Scienze Motorie - indirizzo calcio
5,00*	Lauree triennali in: <ul style="list-style-type: none"> · Scienze Motorie · materie Psicopedagogiche
5,00	Diploma ISEF
4,00	Laurea magistrale (altre Facoltà)
3,00	Laurea triennale (altre Facoltà)
1,00	Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse. **Il punteggio massimo assegnato è 7 punti.**

***Il punteggio della magistrale non si somma a quello della triennale se proveniente dallo stesso indirizzo.**

Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali

DIPLOMA DI LAUREA (DL)	LAUREE TRIENNALI	LAUREE SPECIALISTICHE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI (DM 270/04)
Pedagogia	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
		87/S Scienze pedagogiche	LM-85 Scienze pedagogiche
Psicologia	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	58/S Psicologia	LM-51 Psicologia
Scienze motorie	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
		75/S Scienze e tecnica dello sport	LM-68 Scienze e tecniche dello sport
		76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

1. **Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
2. **Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
3. **Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
4. **Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
5. **Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
6. **Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7. **Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
8. **Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it. Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 159 – 2025/2026

Bando di ammissione ai Corsi per l'abilitazione ad Allenatore LICENZA D (di seguito solo Corsi) che si svolgeranno a Torino dal 19/01/2026 al 18/04/2026 e dal 26/01/2026 al 24/04/2026.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice i Corsi sopra indicati e ne affida l'organizzazione ad AIAC Service srl e al Comitato Regionale LND Piemonte. La qualifica di **Allenatore Licenza D** è disciplinata dall'**art. 23 del Regolamento del Settore Tecnico**.

Per coloro che hanno ottenuto la Licenza UEFA C all'estero, il conseguimento della Licenza D non comporterà l'automatico ottenimento della Licenza UEFA B. Come indicato nella UEFA Coaching Convention, l'ottenimento della Licenza UEFA B è possibile solo presentando le seguenti certificazioni:

- a) attività di almeno sei mesi nel ruolo di allenatore o viceallenatore dopo il conseguimento della Licenza UEFA C (art. 17 Coaching Convention 2025);
- b) autorizzazione della Federazione di provenienza a svolgere presso la FIGC il corso per l'ottenimento della Licenza UEFA B (ANNEX B - Coaching Convention 2025).

Entrambe le certificazioni dovranno essere caricate sul portale www.mycorsi.it al momento della presentazione della domanda.

2. I Corsi sono riservati ai residenti nella regione **Piemonte**, in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza della domanda:
 - a) età minima **23 anni**;
 - b) iscrizione nel **Ruolo** degli **Attivi** (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico) per chi già in possesso di una qualifica FIGC;
 - c) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica**, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Tale certificazione deve essere valida per tutta la durata del Corso. Qualora la scadenza della stessa avvenisse durante lo svolgimento del Corso, sarà compito del corsista provvedere tempestivamente al rinnovo della certificazione.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali, regionali e provinciali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società calcistica per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nella regione **Piemonte**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro (con sede legale della società) o di certificazione dell'Università (o di altro Istituto scolastico) o copia del tesseramento come

calciatore/tecnico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione ai Corsi ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi ai Corsi** i candidati che, nella stagione sportiva **2024/25** e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:

- a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;
- b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi ai Corsi i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare ai Corsi solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. I Corsi si svolgeranno **a Torino** e avranno una durata complessiva di **122 ore (96 ore in presenza e 26 ore in modalità online)**.

I candidati che occuperanno nella graduatoria definitiva la posizione **“dispari”** seguiranno il Corso secondo il seguente calendario:

- dal 19 al 24 gennaio 2026;
- dal 2 al 7 febbraio 2026;
- dal 16 al 21 febbraio 2026;
- dal 2 al 7 marzo 2026;
- dal 16 al 21 marzo 2026;
- dal 30 marzo al 4 aprile 2026.

Gli esami si terranno il **16-17-18 aprile 2026**.

I candidati che occuperanno nella graduatoria definitiva la posizione **“pari”** seguiranno il Corso secondo il seguente calendario:

- dal 26 al 31 gennaio 2026;
- dal 9 al 14 febbraio 2026;
- dal 23 al 28 febbraio 2026;
- dal 9 al 14 marzo 2026;
- dal 23 al 28 marzo 2026;
- dal 6 all'11 aprile 2026.

Gli esami si terranno il **22-23-24 aprile 2026**.

Le lezioni si svolgeranno dal **lunedì** al **venerdì** (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il **sabato** (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online saranno distribuite nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana (escluso il sabato), nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento dei Corsi potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi ai Corsi.

Sarà cura dell'organizzazione fornire il protocollo previsto per le lezioni online.
Non sarà consentito seguire le lezioni “in movimento” e/o con telecamera “spenta”. La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.

5. Il Settore Tecnico può autorizzare fino a un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali tutte le ore andranno recuperate al primo Corso utile organizzato nella stessa provincia/regione, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora non venisse rispettato il criterio di recupero ore o il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 28** il corsista sarà **escluso**. In quest'ultimo caso sarà restituita solo la quota di immissione nel ruolo pari a 30,00 €.
6. Il numero degli **ammessi** ai Corsi è stabilito in un massimo di **80 allievi** comprensivi di otto donne e di eventuali candidati di cui al punto 8, oltre a due candidati in sovrannumero in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicati dalla FIGC.
7. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** un Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risultasse **inferiore a 60** ed entrambi i Corsi se il numero degli allievi partecipanti risultasse **inferiore a 30**.
8. Potranno essere ammessi ai Corsi:
 - a) due candidati, in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicati dal Presidente del Comitato Regionale della LND (entro la data di scadenza della domanda) ai quali sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. Gli allievi abilitati avranno la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate;
 - b) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari alla mail della Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it) entro il 28/11/2025, allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione dei Corsi stessi non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;
 - c) allenatori non abilitati delle società promosse in Seconda Categoria o in Eccellenza/Promozione femminile se confermati dalle stesse società. La richiesta deve pervenire entro la data di scadenza della domanda;
 - d) allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Dovrà essere verificata, a cura dell'organizzatore, la **conoscenza della lingua italiana**.
9. A completamento dei posti disponibili sarà formata una graduatoria stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A comprensiva delle migliori otto candidate donne.

A parità di punteggio le discriminanti di ammissione saranno, nell'ordine:

 - il punteggio più alto nell'attività di allenatore/trice;

- la maggiore età anagrafica.

10. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **08/12/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza.** I partecipanti ai Corsi non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
11. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, la verifica della validità delle dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono affidati ad AIAC Service srl e al Comitato Regionale LND Piemonte.
12. La graduatoria provvisoria degli allievi sarà pubblicata il **09/12/2025** sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it **entro e non oltre tre giorni** dalla data della pubblicazione della graduatoria provvisoria.
13. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi dei Corsi contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione ai Corsi saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata il **12/12/2025**. La rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
15. I partecipanti ai Corsi dovranno versare una quota di **662,00€**, comprensiva della quota di immissione nel ruolo o di conversione qualifica UEFA pari a 30,00 €. **La copia del pagamento deve essere caricata sul portale mycorsi entro e non oltre le ore 12:00 del 17/12/2025 pena l'esclusione dai Corsi.**
16. I Corsi per l'abilitazione a Licenza D si concluderanno con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie la Commissione d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di recupero in alternativa alla bocciatura, prevista in caso di insufficienza in tre o più materie. In caso di bocciatura sarà restituita solo la quota di immissione nel ruolo pari a 30,00 €.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dai Corsi.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la **revoca dell'eventuale abilitazione conseguita**. Saranno altresì esclusi dai Corsi gli allievi che, durante la frequenza degli stessi, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Pubblicato in Firenze, **04/11/2025**

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL VICEPRESIDENTE
Giuliano Ragonesi

ALLEGATO A

La graduatoria sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore/calciatrice;
- b) attività di allenatore/allenatrice;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche FIGC;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo in presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore/trice abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata tenendo conto del livello dei campionati.

PT.	CAMPIONATO
4,00	Serie A
3,00	Serie B
2,50	Serie C / C1 / I Divisione
2,00	Serie C2 / II Divisione Serie A femminile
1,50	Primavera / Primavera 1 / Primavera 2 Serie D / Interregionale / CND
1,00	Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti Eccellenza
0,70	Promozione Serie A2 femminile / B femminile
0,50	Prima Categoria Serie C femminile
0,30	Seconda Categoria Serie D, Eccellenza e Promozione femminile
0,10	Terza Categoria
	<i>Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:</i>
0,50	Nazionale A
0,30	Nazionale U23, Nazionale U21, Nazionale Olimpica e Nazionale A femminile
0,20	Nazionali Giovanili maschili e femminili Rappresentativa Serie B / Serie C / Serie D Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

PT.	INCARICO
RESPONSABILE PRIMA SQUADRA	
2,00	Serie C femminile (con deroga)
1,60	Prima Categoria
1,20	Seconda Categoria Serie D/Eccellenza femminile
0,80	Terza Categoria Promozione femminile
ALLENATORE IN SECONDA	
1,00	Serie C femminile (con deroga)
0,80	Prima Categoria
0,60	Seconda Categoria Serie D/Eccellenza femminile
0,40	Terza Categoria Promozione femminile
COLLABORATORE	
0,50	Serie C femminile (con deroga)
0,40	Prima Categoria
0,30	Seconda Categoria Serie D/Eccellenza femminile
0,20	Terza Categoria Promozione femminile
ALLENATORE IN PRIMA Squadra giovanile	
3,00	Serie A
2,50	Serie B
2,00	Serie C/C1/I-II div.
1,60	Juniores Nazionale U19
1,40	Juniores Regionale/Provinciale U19
1,00	Serie D/Interregionale/CND
0,80	altre Squadre LND/SGS
0,50	Rappresentative Giovanile Regionale e Provinciali LND/SGS
ALLENATORE IN SECONDA Squadra giovanile	
1,50	Serie A
1,25	Serie B
1,00	Serie C/C1/I-II div.
0,80	Juniores Nazionale U19
0,70	Juniores Regionale/Provinciale U19
0,50	Serie D/Interregionale/CND
0,40	altre Squadre LND/SGS
0,25	Rappresentative Giovanile Regionale e Provinciali LND/SGS
COLLABORATORE Squadra giovanile	
0,75	Serie A
0,60	Serie B
0,50	Serie C/C1/ I-II div.

0,40	Juniores Nazionale U19
0,35	Juniores Regionale/Provinciale U19
0,25	Serie D/Interregionale/CND
0,20	altre Squadre LND/SGS
0,10	Rappresentative Giovanile Regionale e Provinciali LND/SGS

c) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

PT.	
1,00	Arbitraggio

d) QUALIFICHE FIGC

Le qualifiche saranno riconosciute solo se il tecnico risulta iscritto nel Ruolo degli Attivi (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico).

PT.		vedi nota
5,00	Terza Categoria	*
4,00	UEFA C	
3,00	Dilettante	
2,00	Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2,00	Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	**
1,00	Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
3,00	Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	***
2,50	Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1,50	Calcio a Cinque – Licenza A	****
1,00	Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3,00	Preparatore Atletico	*****
1,00	Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2,00	UEFA GK A / Portieri	*****
1,00	UEFA GK B	
0,50	Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0,20	Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

PT.	TITOLI STUDIO
7,00*	Lauree magistrali o specialistiche in: <ul style="list-style-type: none"> · Scienze Motorie · materie Psicopedagogiche
6,00	Laurea triennale in Scienze Motorie - indirizzo calcio
5,00*	Lauree triennali in: <ul style="list-style-type: none"> · Scienze Motorie · materie Psicopedagogiche
5,00	Diploma ISEF
4,00	Laurea magistrale (altre Facoltà)
3,00	Laurea triennale (altre Facoltà)
1,00	Diploma di scuola media superiore

*Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse. **Il punteggio massimo assegnato è 7 punti.***

****Il punteggio della magistrale non si somma a quello della triennale se proveniente dallo stesso indirizzo.***

Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali

DIPLOMA DI LAUREA (DL)	LAUREE TRIENNALI	LAUREE SPECIALISTICHE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI (DM 270/04)
Pedagogia	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
		87/S Scienze pedagogiche	LM-85 Scienze pedagogiche
Psicologia	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	58/S Psicologia	LM-51 Psicologia
Scienze motorie	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
		75/S Scienze e tecnica dello sport	LM-68 Scienze e tecniche dello sport
		76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

1. **Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
2. **Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
3. **Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statutari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
4. **Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
5. **Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
6. **Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7. **Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
8. **Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it. Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 159 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 186/AA e n. 187/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1292 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Piero LUCCA, Daniela GRUPALLO e della società U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Piero LUCCA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Valdilana Biogliese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 23, comma 2, e 37 comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, svolto di fatto il ruolo e le funzioni di dirigente responsabile del settore giovanile nonché della squadra "primi calci" della società U.S.D. Valdilana Biogliese in assenza di tesseramento; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., per aver tentato in due occasioni, nello specifico in relazione alla gara Cossatese – Valdilana Biogliese del 17.5.2025, valevole per il campionato "primi calci" 8 anni girone A3 della Delegazione di Biella, e alla gara Valdilana Biogliese - Cossatese del 21.5.2025, valevole per il campionato "esordienti 1°anno" girone B della Delegazione di Biella, di indurre i dirigenti della società F.C.D. Cossatese a non disputare i predetti incontri e a simularne la disputa inviando i relativi referti con accluse le distinte di gara presso la Delegazione Provinciale di Biella;

Daniela GRUPALLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Valdilana Biogliese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere la stessa quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Valdilana Biogliese, omesso di provvedere all'inizio della stagione sportiva 2024-2025 al regolare tesseramento come dirigente del Sig. Piero Lucca, consentendo e, comunque, non impedendo allo stesso di svolgere di fatto, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, il ruolo e le funzioni di dirigente responsabile del settore giovanile nonché della squadra "primi calci" della società U.S.D. Valdilana Biogliese in assenza di tesseramento;

U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la Sig.ra Daniela Grupallo e nel cui interesse il Sig. Piero Lucca ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Piero LUCCA,

- Sig.ra Daniela GRUPALLO,
 - Società U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Daniela Grupallo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 6 (sei) mesi di squalifica ed inibizione per il Sig. Piero LUCCA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Daniela GRUPALLO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1289 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Fernando RUBINO, e della società SOCCER MASSAFRA 1963, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fernando RUBINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Soccer Massafra 1963, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Francesco Pambianchi oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 292-2024/25 del 16.4.2025, comunicato alla società Soccer Massafra 1963 a mezzo pec del 18.4.2025;

SOCCER MASSAFRA 1963, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Fernando Rubino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fernando RUBINO,
 - Società SOCCER MASSAFRA 1963, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco RUBINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fernando RUBINO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della SS 25-26 per la società SOCCER MASSAFRA 1963;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 168 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 190/AA al n. 197/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 9 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian LILLO, Benito COPPOLA e della società ASD CASSINO CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cristian LILLO, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Real San Vittorese, nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., nonché dagli art. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2024-2025 e precisamente dalla fine del mese di aprile 2025 alla fine del mese di maggio 2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore della categoria Esordienti Under 13 in favore della società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, sebbene fosse privo di tesseramento per tale società e fosse tesserato, nella medesima stagione sportiva 2024-2025, come calciatore per la società A.S.D. Real San Vittorese;

Benito COPPOLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Cristian Lillo, durante la stagione sportiva 2024-2025 e precisamente dalla fine del mese di aprile 2025 alla fine del mese di maggio 2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore della categoria Esordienti Under 13 in favore della società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, sebbene lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società e fosse tesserato, nella medesima stagione sportiva 2024-2025, come calciatore per la società A.S.D. Real San Vittorese;

ASD CASSINO CALCIO 1924, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Benito Coppola e nel cui interesse il sig. Cristian Lillo ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Cristian LILLO,
 - Sig. Benito COPPOLA,
 - Società ASD CASSINO CALCIO 1924, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Benito Coppola;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Cristian LILLO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Benito COPPOLA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CASSINO CALCIO 1924;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1301 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio FORNONE, Alfredo BELLO e della società USD CARRARA 90, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio FORNONE, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 (esonerato in data 23.2.2025), nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Carrara 90 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 per la quale aveva prestato l'attività di allenatore della squadra under 14 sino alla data del suo esonero (23.2.2025), da questo momento e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore della formazione under 14 della società U.S.D. Carrara 90 ASD, fornendo alla medesima società, nel corso delle gare ufficiali dalla stessa disputate, in occasione delle quali stazionava in tribuna, una consulenza tecnica in ordine ai calciatori da tesserare nella successiva stagione sportiva 2025-2026, nonché impartendo indicazioni tecnico-tattiche alla squadra nel corso di n. 4 gare amichevoli, in particolare dalla tribuna nel corso degli incontri Carrara 90 - Bacigalupo del 26.5.2025, Carrara 90 - Cenisia dell'1.6.2025 e Carrara 90 - Bacigalupo del 2.6.2025 e dalla panchina nel corso della gara Carmagnola - Carrara 90 del 7.6.2025;

Alfredo BELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 40, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giorgio Fornone, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 per la quale lo stesso aveva prestato l'attività di allenatore della squadra under 14 sino alla data del suo esonero (23.2.2025), da questo momento e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore della formazione under 14 della società U.S.D. Carrara 90 ASD, fornendo alla medesima società, nel corso delle gare ufficiali dalla stessa disputate, in occasione delle quali stazionava in tribuna, una consulenza tecnica in ordine ai calciatori da tesserare nella successiva stagione sportiva 2025-2026, nonché impartendo indicazioni tecnico-tattiche alla squadra nel corso di n. 4 gare amichevoli, in particolare dalla tribuna nel corso degli incontri Carrara 90 - Bacigalupo del 26.5.2025, Carrara 90 - Cenisia dell'1.6.2025 e Carrara 90 - Bacigalupo del 2.6.2025 e dalla panchina nel corso della gara Carmagnola - Carrara 90 del 7.6.2025;

USD CARRARA 90, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei

precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alfredo Bello e nel cui interesse il sig. Giorgio Fornone ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giorgio FORNONE,
 - Sig. Alfredo BELLO,
 - Società USD CARRARA 90, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfredo Bello;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giorgio FORNONE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo BELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD CARRARA 90;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1291 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Carlo MARTINO, e della società ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100, avente ad oggetto la seguente condotta:

Carlo MARTINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F. Club Viribus Unitis 100, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli art. 23, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 39, comma 1 lett. Da) e Db), e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, successivamente all'esonero del tecnico sig. Francesco Ingente (7.10.2024): a) omesso di tesserare un allenatore abilitato ad assumere la conduzione tecnica della prima squadra della società F. Club Viribus Unitis 100 da lui presieduta, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania; b) consentito e/o comunque non impedito che venisse impiegato di fatto, da quel momento e sino al termine del campionato, quale allenatore della prima squadra il sig. Salvatore Tarantino, allenatore UEFA B, sebbene quest'ultimo, nel corso della medesima stagione sportiva, fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Afragola Soccer ed avesse svolto sino alla data del suo esonero (1.10.2024) il ruolo di responsabile della prima squadra della predetta compagine sportiva; c) consentito e/o comunque non impedito che in occasione di n. 20 gare ufficiali disputate dalla società F. Club Viribus Unitis 100 tra il 19.10.2024 e il 5.4.2025, durante le quali il sig. Tarantino non era presente in panchina in quanto non tesserato, i sig.ri Mariano Pio Pietropaolo e Gennaro Mocerino venissero impiegati di fatto quali allenatori della predetta compagine sportiva presenti in panchina, il primo nel corso di n. 9 gare ufficiali disputate tra il 19.10.2024 e il 10.1.2025 durante le quali riceveva dal medesimo sig. Tarantino le indicazioni tecnico-tattiche che poi trasferiva alla squadra, il secondo nel corso di n. 11 gare ufficiali disputate tra il 18.1.2025 e il 5.4.2025, nonostante il sig. Pietropaolo, che coadiuvava il medesimo sig. Tarantino anche durante le sedute preparatorie di allenamento, e il sig. Mocerino fossero tesserati per la predetta compagine in qualità di dirigenti, non fossero iscritti all'albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fossero sprovvisti della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti era tesserato il sig.ri Carlo Martino, e nel cui interesse il sig. Salvatore Tantino ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Carlo MARTINO,
 - Società ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo Martino;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Carlo MARTINO,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 21 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele PAGLIONICO, Alessandro DE MEO, Pietro VOTO e della società ASD PRO SALERNO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele PAGLIONICO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Salerno Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Salerno Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Pietro Voto nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Salerno Calcio alla gara A.S.D. Pro Salerno Calcio – A.S.D. Cetara dell'8.12.2024, valevole per il girone H del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Alessandro DE MEO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Pro Salerno Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Salerno Calcio in occasione dell'incontro A.S.D. Pro Salerno Calcio – A.S.D. Cetara dell'8.12.2024, valevole per il girone H del campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Pietro Voto attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Pietro VOTO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pro Salerno Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Salerno Calcio, alla gara A.S.D. Pro Salerno Calcio – A.S.D. Cetara dell'8.12.2024 valevole per il girone H del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ASD PRO SALERNO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Michele Paglionico ed Alessandro De Meo, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Pietro Voto ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Michele PAGLIONICO,
 - Sig. Alessandro DE MEO,
 - Sig. Pietro VOTO,
 - Società ASD PRO SALERNO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Paglionico;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele PAGLIONICO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro DE MEO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Pietro VOTO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD PRO SALERNO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1260 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Walter VANGIONI, e della società U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Walter VANGIONI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società U.S. Castelnuovo Garfagnana Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver tenuto un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità, perché al termine della gara di play off Sestese Calcio - Castelnuovo Garfagnana del 4.5.2025, valevole per il Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana, nel corso di due interviste pronunciava le seguenti parole: oggi dovevamo essere più forti della Sestese più forti anche di altre cose che sappiamo tutti perché quando giochi contro di loro è così funziona così", "poi influenzata anche da altre cose gli occhi ce l'avete per vedere ... contro una squadra che si sa fanno questo tipo di calcio qua, sicuramente è un calcio particolare che ci vuole l'aiuto di qualcuno per farlo e loro ce l'hanno ... perché purtroppo contro questo avversario qui è dura, in Toscana è dura battere la Sestese".;

U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Walter Vangioni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Walter VANGIONI,
 - Società U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro VICHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Walter VANGIONI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 248 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto BURATTI, e della società TRODICA CALCIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto BURATTI, all'epoca dei fatti Allenatore UEFA B tesserato per la società Trodica Calcio A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara Montegranaro - Trodica, svoltasi in data 28.9.2025 e valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Marche - Girone Unico della stagione sportiva 2025-2026, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia della terna arbitrale che ebbe a dirigere l'incontro, sia dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni offensive;

TRODICA CALCIO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto sig. Buratti Roberto nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di tesserato per la società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto BURATTI,
 - Società TRODICA CALCIO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario Strappa;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza a far tempo dall'avvenuta espiazione della squalifica in atto fino alla data del 26.11.2025, per il Sig. Roberto BURATTI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società TRODICA CALCIO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1300 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Virgilio Salvatore MINNITI, e della società AC REGGINA 1914 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Virgilio Salvatore MINNITI, all'epoca dei fatti Presidente munito dei poteri di rappresentanza della società A.S. Reggina 1914 ASD, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver rispettato, in nome e per conto della società A.S. Reggina 1914 ASD, l'impegno a versare alla società F.C. Scafatese SSD SRL, entro il termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 149 del 23.5.2025 del Dipartimento Interregionale, disposizioni organizzative per disputa gare play off e play out, lett. k), l'importo di euro 15.521,13 dovuto quale quota di riparto dell'incasso effettuato a seguito della gara Reggina – Scafatese, disputata il 18.5.2025 e valevole per i play off del campionato nazionale di serie D;

AC REGGINA 1914 ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal suindicato soggetto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Virgilio Salvatore MINNITI,
 - Società AC REGGINA 1914 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Virgilio Salvatore Minniti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Virgilio Salvatore MINNITI,
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società AC REGGINA 1914 ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 48 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ivo BARRACCO, e della società AC BNC NOI ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ivo BARRACCO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C. BNC NOI A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nei mesi di maggio e giugno 2025, contattato e poi incontrato presso la sede della società A.C. BNC NOI A.S.D. i calciatori minori sigg.ri G.T. e S.K., all'epoca dei fatti tesserati per la società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona, al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.C. BNC NOI A.S.D. nella stagione sportiva 2024 - 2025; più in particolare per avere lo stesso, a tal fine, contattato nel mese di maggio 2025 e poi incontrato nel successivo mese di giugno 2025 presso la sede della società A.C. BNC NOI A.S.D. il calciatore minore sig. G.T., nonché per avere contattato insistentemente, promettendogli il ruolo di titolare ed uno sconto sulla quota di iscrizione laddove avesse portato con sé altri calciatori, e poi incontrato nel mese di giugno 2025 presso la sede della società A.C. BNC NOI A.S.D. il calciatore minore sig. S.K.;

AC BNC NOI ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ivo Barracco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ivo BARRACCO,
 - Società AC BNC NOI ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sergio Sgulmar;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ivo BARRACCO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società AC BNC NOI ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

SGSACADEMY



evolution
programme

Grassroots
·COACH EDUCATION·

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

**CORSI INFORMATIVI "GRASSROOTS LIVELLO E" PER ASPIRANTI "ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE"
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO
ELENCO AMMESSI A REGOLARIZZARE L'ISCRIZIONE AL CORSO**

A seguito delle candidature pervenute allo scrivente Coordinatore Federale SGS della Regione PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, con al presente **si comunica l'elenco dei candidati ammessi a regolarizzare l'iscrizione** al Corso Informativo "Grassroots Livello E" per Istruttore Attività di Base" **che si svolgerà a CUNEO dal 22/11/2025 al 13/12/2025, in modalità IBRIDA (in Presenza e Online).**

Il Corso avrà inizio il giorno 22/11/2025 alle ore 9.00 presso la sala riunioni in via Luigi Cadorno - Busca (CN). Il termine del Corso è previsto il giorno 13/12/2025 ore 9.00 presso la sala riunioni in via Luigi Cadorno - Busca (CN).

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del corso.

L'Attività Didattica si svolgerà presso la sala riunioni in Via Luigi Cadorna – Busca (CN) adiacente alla Società Busca Calcio (CN).

L'attività pratica si svolgerà presso SSD BUSCA CALCIO (CN) in via Monte Ollero 12 – Busca (CN).

CALENDARIO:

- IN PRESENZA il 22-24-29 novembre e il 01-13 dicembre.
- ONLINE: il 27 novembre e il 04-10 dicembre

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi.

Considerando il numero di adesioni e valutata l'opportunità didattica prevista, di seguito si elencano i candidati ammessi a regolarizzare l'iscrizione al corso.

ELENCO PARTECIPANTI AMMESSI

1. LOMBARDI	LUCA	15. LO BUONO	CARMINE GIANLUCA
2. LUKAI	XHULIO	16. CAREGLIO	TOMMASO
3. SAMBIAGIO	FABRIZIO	17. POLIZZI	STEFANO
4. CASTELLINO	MARCO	18. PASTORE	PIETRO
5. PANCERA	MANUEL	19. LEONE	DOMENICO
6. GIULIANO	GIACOMO	20. VAIRA	ALESSANDRO
7. TOMENOTTI	LUCA	21. PANARELLI	PIETRO
8. CHIARENA	MATTEO	22. LULZIM	MIHA
9. MANA	ALBERTO	23. MECUKU	EDISON
10. MAZZAFERA	FRANCESCO	24. COZZA	ALESSANDRO
11. CANI	FABIO	25. GRECO	FRANCESCO
12. GALIA	MARCO	26. MAERO	GUIDO
13. SELLITRI	FABRIZIO	27. ALIBRANDI	ANTONIO
14. TOSI	MATTEO	28. LERDA	FEDERICO

Al fine di regolarizzare l'iscrizione al Corso, i sopra elencati aspiranti corsisti devono obbligatoriamente registrare la propria partecipazione (= ISCRIVERSI) attraverso la piattaforma dei Corsi SGS **ENTRO e NON OLTRE il 16/11/2025, seguendo la seguente procedura:**

L'iscrizione dovrà essere formalizzata nell'apposita sezione per l'iscrizione OnLine ai Corsi SGS, **ENTRO E NON OLTRE il 16/11/2025**, accessibile al seguente link: <https://servizi.figc.it/NEWSGS/>

I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui devono aderire, formalizzando appunto l'iscrizione.

A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro tesserati ai corsi proposti.

La mancata registrazione nella piattaforma dei CORSI SGS per l'iscrizione OnLine potrà determinare l'esclusione dal corso stesso.

L'iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico.

A seguito della avvenuta registrazione OnLine ai Corsi SGS, entro la data di inizio del corso sarà inviata una mail di conferma ai corsisti REGOLARMENTE ISCRITTI e ammessi **alla 1^a lezione del Corso prevista il 22/11/2025 presso la Sala Riunioni in Via Luigi Cadorno BUSCA (CN) dalle ore 9.00 alle ore 12.00.**

Di seguito immagine del Corso da selezionare cliccando sul pulsante per la "Registrazione" (in fondo a destra):

Formazione 2. Livello Area Tecnica e Area Psicologica	SGS Puglia	online	Puglia	21/11/2025	21/11/2025	2025/2026	0,00	On Line	Dettagli Registrazione
Corso Grassroots Livello "E" Attività di Base	CFR Piemonte/Valle d'Aosta SGS	Cuneo	Piemonte Valle D'Aosta	22/11/2025	13/12/2025	2025/2026	0,00	Ibrido	Dettagli Registrazione
Formazione 2. Livello Area Organizzativa e Social Football	SGS Abruzzo	L'Aquila	Abruzzo	25/11/2025	25/11/2025	2025/2026	0,00	Ibrido	Dettagli Registrazione



DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Stagione Sportiva 2025/2026

Allegato al C.U. 39 del 06/11/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
ALBERTANO	RACHELE	02/05/2012	A.S.D. UNION NOVARA	ESORDIENTI MISTI
DELFINO	IRENE	14/09/2011	A.S.D. TARANTASCA 2018	UNDER 14
DAHBO	YASMINE	07/11/2014	SSDARL AOSTA CALCIO 511	PULCINI 2° ANNO
ROMANO	FRANCESCA	26/02/2012	U.S. S. SECONDO A.S.D.	ESORDIENTI 2° ANNO
BASSI	REBECCA	14/12/2012	A.S.D. UNION NOVARA	ESORDIENTI MISTI
CATINELLA	CHIARA	13/03/2012	A.S.D. UNION NOVARA	ESORDIENTI MISTI
SCUOTTO	SOFIA	25/09/2012	A.S.D. UNION NOVARA	ESORDIENTI MISTI
ANDRIGHETTO	MIA	21/05/2012	A.S.D. UNION NOVARA	ESORDIENTI MISTI
MONTALBANO	VIOLA	09/07/2012	A.S.D. UNION NOVARA	ESORDIENTI MISTI
ZAHARIA	AMANDA	13/06/2016	A.S.D. SCA ASTI	PRIMI CALCI
D UGO	SARA	25/07/2016	A.S.D. SCA ASTI	PRIMI CALCI
BECCHIO	OLIVIA	23/02/2016	A.S.D. SCA ASTI	PRIMI CALCI
BARTOLINI	GINEVRA LUISA	13/01/2016	A.S.D. SCA ASTI	PRIMI CALCI
PALUMBO	AURORA	24/02/2016	A.P.D. PRO COLLEGNO COLLENESE	PRIMI CALCI
HAMROUNI	YOUSR	14/02/2009	SSDARL AOSTA CALCIO 511	UNDER 14
CAMMARIERE	AMANDA	08/11/2014	A.S.D. DRUENTINA	PULCINI 2° ANNO
COUCOURDE	ALICE	03/03/2012	U.S. S.SECONDO A.S.D.	ESORDIENTI 2° ANNO
COLLINO	SARA	20/06/2015	U.S. S.SECONDO A.S.D.	PULCINI 1° ANNO
BRAMANTE	MARTINA	26/07/2015	U.S. S.SECONDO A.S.D.	PULCINI 1° ANNO